



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 92

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

17/12/2022 - 23:28

Indice

1. DDL S. 92 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 92	5
1.2.2. Relazione 535 e 92-A	10
1.3. Trattazione in Commissione	23
1.3.1. Sedute	24
1.3.2. Resoconti sommari	26
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	27
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 7 (ant.) del 07/08/2018	28
1.3.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 8 (pom.) dell'11/09/2018	30
1.3.2.1.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018	39
1.3.2.1.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 16 (pom.) del 26/09/2018	46
1.3.2.1.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 17 (pom.) del 02/10/2018	47
1.3.2.1.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 16 (pom.) del 03/10/2018	48
1.3.2.1.7. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 19 (pom.) del 03/10/2018	50
1.3.2.1.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018	51
1.3.2.1.9. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 20 (pom.) del 04/10/2018	61
1.3.2.1.10. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 19 (pom.) del 10/10/2018	62
1.3.2.1.11. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018	72
1.3.2.1.12. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018	79
1.3.2.1.13. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 22 (pom.) del 18/10/2018	81
1.3.2.1.14. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 23 (pom.) del 23/10/2018	84
1.4. Trattazione in consultiva	91
1.4.1. Sedute	92
1.4.2. Resoconti sommari	93
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	94
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (pom.) del 06/11/2018	95
1.5. Trattazione in Assemblea	98
1.5.1. Sedute	99
1.5.2. Resoconti stenografici	100
1.5.2.1. Seduta n. 55 del 07/11/2018	101

1. DDL S. 92 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 92
XVIII Legislatura

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Iter

7 novembre 2018: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.92

assorbito da [S. 535](#)

Iniziativa Parlamentare

[Paola Boldrini](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Vanna Iori](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

MEDICINA PREVENTIVA , ALBI ELENCHI E REGISTRI , TUMORI

Articoli

BASI DI DATI (Artt.1, 4, 5), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), MALATTIE (Artt.1, 4, 5), RISCHI (Art.1), RICERCA SANITARIA (Art.1), REGOLAMENTI (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1, 3, 6), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Art.1), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.2), VOLONTARIATO (Art.2), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.2), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.4), REGIONI (Art.5), PROVINCE AUTONOME (Art.5), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.6), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Artt.1-4), CONFERENZA STATO REGIONI (Artt.1-4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'11 settembre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 23 del 23 ottobre 2018 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 30 ottobre 2018; annuncio nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede redigente il 21 giugno 2018.
Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 92

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 92

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **BOLDRINI** e **IORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge riprende il testo di una proposta di legge, approvata in un testo unificato dalla Camera dei deputati nella legislatura appena conclusa, frutto di un lungo lavoro cui hanno partecipato tutte le forze politiche.

Il disegno di legge prevede l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico dello stato di salute dei nostri territori. Sembra impossibile pensare che il nostro Paese, così all'avanguardia su farmaci e terapie rivolte ai malati oncologici (basti ricordare il Piano nazionale dell'oncologia 2011-2013 e il Piano di prevenzione nel campo oncologico 2014-2018) non abbia una legge che istituisca il registro dei tumori, che accomuni i dati dei vari registri regionali.

I registri dei tumori operano da tempo nel nostro Paese, sono registri avviati già in anni passati, si risale addirittura al 1967, ma come purtroppo spesso avviene in sanità non tutte le regioni o addirittura non tutte le province si sono dotate di uno strumento così importante, creando una situazione eterogenea. C'è stata un'accelerazione dal momento in cui si è istituita l'Associazione italiana registri tumori (l'AIRTUM), che già nel 1997 ha messo le basi per creare i registri dei tumori. Nel 2010 i registri dei tumori presenti in Italia erano 29 e coprivano il 35 per cento della popolazione italiana e, come riferisce il Terzo rapporto dell'AIRTUM 2016, ora sono 44 i registri accreditati e coprono il 57 per cento della popolazione.

Le informazioni raccolte dai registri dei tumori includono dati anagrafici e sanitari, essenziali per lo studio dei percorsi diagnostico-terapeutici, per la ricerca delle cause del cancro, per la valutazione di trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione, per la programmazione delle spese sanitarie. L'esigenza di questo sistema efficace di raccolta sistematica di dati anagrafici sanitari ed epidemiologici è già stata accolta tempo fa dal legislatore. Ricordiamo, uno su tutte, la legge Balduzzi, che considerava fondamentale il riconoscimento dei registri dei tumori in Italia; si tratta dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che al comma 10 contiene proprio la norma che istituisce, oltre al fascicolo sanitario elettronico e ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario, i registri di mortalità, tumori e altre patologie, trattamenti ai fini della prevenzione, diagnosi e cura, programmazione sanitaria e verifica della qualità delle cure. Il primo decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, purtroppo vide la luce quattro anni dopo.

L'importanza della rete dei tumori e del referto epidemiologico come strumento utile per verificare l'importanza della prevenzione attuata attraverso *screening* sanitari programmati dal Ministero della salute e ricompresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA), come anche gli stili di vita per migliorare la salute delle persone, che da attento monitoraggio dovrebbero portare a registrare minori patologie oncologiche.

Importante altresì è l'aggiunta del coinvolgimento delle associazioni di promozione sociale con basi

scientifiche, tramite la stipula di accordi per dare valutazione e importanza a chi si occupa da anni dei registri dei tumori e alle quali viene riconosciuta l'esperienza.

Altro fattore fondamentale è quello di sostenere, monitorare, gli studi epidemiologici, finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio integrato delle matrici ambientali e umane. I dati dovranno essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di uniformarci ai dati scientifici a livello internazionale.

Fondamentale inoltre è la prevista relazione annuale alla Camera per monitorare l'attuazione di questa legge.

Il presente disegno di legge rappresenta un obiettivo molto importante per il nostro Paese e si auspica una sua celere approvazione anche per non disperdere il prezioso e condiviso lavoro fatto nella scorsa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;
- c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- e) prevenzione primaria e secondaria;
- f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
- g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
- i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
- l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti, individuati con il regolamento di

cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

6. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di enti e associazioni all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività

della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e alle associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* dei soggetti individuati con il medesimo decreto.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

(Conferimento dei dati)

1. La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30

giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 535 e 92-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 535 E 92-A

Relazione Orale

Relatore Giuseppe Pisani

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')**

Comunicato alla Presidenza il 30 ottobre 2018

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (n. 535)

d'iniziativa dei senatori **CASTELLONE**, **SILERI**, **MAUTONE**, **ENDRIZZI**, **MARINELLO**, **ROMAGNOLI**, **DI MARZIO**, **TAVERNA**, **Giuseppe PISANI**, **PATUANELLI**, **ROMEO**, **CANTÙ**, **MARIN**, **FREGOLENT** e **FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (n. 92)

d'iniziativa delle senatrici **BOLDRINI** e **IORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

assorbito nel disegno di legge n. 535

nella seduta del 23 ottobre 2018

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Borghesi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

9 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, si invita a circoscrivere i riferimenti concernenti le malattie infettive alle ipotesi di infezioni correlate a patologie oncologiche;
- all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 1, appare opportuno che sia individuata l'autorità statale competente a stipulare gli accordi di collaborazione previsti rispettivamente dalle due disposizioni.

Esaminati gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

23 ottobre 2018

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.100 del relatore riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Crucoli)

sul disegno di legge e su emendamento

10 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sul testo e contrario sull'emendamento 1.5.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Gallicchio)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

17 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto dei chiarimenti recati dalla relazione tecnica, secondo cui:

- il provvedimento in esame rappresenta, dal punto di vista logico, fattuale e temporale, la naturale evoluzione delle norme di cui all'articolo 12 («Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario») del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 («Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie»), adottato in attuazione del comma 10 del suddetto articolo 12, già identifica i sistemi di sorveglianza e i registri di patologia, suddividendoli in un livello nazionale e in un livello regionale;
 - l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 prevede l'invarianza di oneri finanziari e amministrativi;
 - l'articolo 1 del disegno di legge si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti, ampliando i punti di accesso dei soggetti abilitati;
 - l'articolo 4, istitutivo del referto epidemiologico, si limita a realizzare, attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale, una diversa modalità documentale di raccolta di dati già in possesso degli operatori sanitari;
 - in merito all'articolo 5 sul conferimento di dati, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri di patologia;
- esprime parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 7 del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.4 e di semplice contrarietà sulla proposta 1.7.

Sull'emendamento 2.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: «si dotano» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

su ulteriore emendamento

23 ottobre 2018

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

alla sostituzione delle parole: «il compito» con le seguenti: «la finalità».

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Angrisani)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

9 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento;
considerato che esso:

- prevede l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione (in base ad un esame epidemiologico) dello stato di salute complessivo di una comunità. Viene inoltre modificata la procedura per l'aggiornamento periodico dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari;
- è esaminato dalla Commissione Sanità congiuntamente all'atto Senato n. 92, di tenore sostanzialmente identico, salvo che per un riferimento - contenuto in questo disegno di legge - al regolamento (UE) 2016/679 (nuovo regolamento generale sulla *privacy*) e per una diversa ricognizione dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione;

rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 1 prevede l'istituzione, con una serie di finalità specificamente elencate, di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;
- l'articolo 2 prevede la partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;
- l'articolo 3 modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al citato DPCM 3 marzo 2017;
- l'articolo 4 disciplina l'istituzione del referto epidemiologico;
- l'articolo 5 specifica che la raccolta e il conferimento dei dati dei registri di patologia rappresentano un elemento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
- l'articolo 6 riguarda la relazione annuale alle Camere sull'attuazione della legge, mentre l'articolo 7 concerne l'invarianza finanziaria degli oneri a carico della finanza pubblica;

valutato, per quanto di competenza, che i dati personali disciplinati dal presente disegno di legge rientrano tra quelli relativi alla salute, oggetto di una disciplina particolarmente rigorosa in base da ultimo al regolamento (UE) 2016/679, si ritiene che l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 1, commi 2 e 6, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 1, costituisca adeguata garanzia al fine di valutare il pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

richiamato il considerando n. 53 del regolamento (UE) 2016/679, ai sensi del quale le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità, a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica; valutati gli emendamenti presentati al disegno di legge;
ritenuto che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

DISEGNO DI LEGGE N. 535

D'iniziativa dei senatori Castellone ed altri
Art. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;

b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;

c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;

d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;

e) prevenzione primaria e secondaria;

f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;

g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;

i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;

l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine *m) identica.*

professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato dalla Commissione
Art. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza **dei sistemi sanitari regionali**, identificati **per ciascuna regione e provincia autonoma** ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto dall'articolo 4;

b) identica;

c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e **delle malattie infettive tumore-correlate;**

d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;

e) identica;

f) identica;

g) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate;

h) identica;

i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;

l) identica;

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti **dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.**

3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard*

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. **Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.**

3. Al fine dell'inserimento **tempestivo, qualificato e sistematico** dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'invio dei flussi di dati prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. I predetti adempimenti sono obbligatori e oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.**

4. *Identico.*

5. *Identico:*

a) *identica;*

qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

6. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; **monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.**

6. Per le finalità della presente legge, **il Ministro della salute può stipulare**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei

risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

(Partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta

rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

(Partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, **il Ministro della salute può stipulare**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali e **dalle cooperative sociali**, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. **A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica.**

2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte **al Ministro della salute** in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, **fermo restando il rispetto degli standard scientifici**. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, **il Ministro della salute fornisce** alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e

scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* dei soggetti individuati con il predetto decreto.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione

motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

Identico

Art. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, **per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale**, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* **delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il referto epidemiologico.**

2. *Identico.*

dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

(Conferimento dei dati)

1. La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, rappresenta un adempimento **da valutare** ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita altresì l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della

Art. 5.

(Conferimento dei dati)

1. **L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 dell'articolo 1**, rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 **settembre** di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita altresì l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente

trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

del Consiglio dei ministri **citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.**

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 92

D'iniziativa delle senatrici Boldrini e Iori

Art. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;
- c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- e) prevenzione primaria e secondaria;
- f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
- g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
- i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
- l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e

di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

6. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di enti e associazioni all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e alle associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* dei soggetti individuati con il medesimo decreto.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

(Conferimento dei dati)

1. La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 92
XVIII Legislatura

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 7 \(ant.\)](#)

7 agosto 2018

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 8 \(pom.\)](#)

11 settembre 2018

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 13 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 16 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 17 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 16 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 19 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 17 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 20 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 19 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2018

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 20 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

[N. 21 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2018

[N. 22 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2018

[N. 23 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2018

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 7 (ant.) del 07/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 7 AGOSTO 2018
7^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppi.

Alla ripresa, prevista per la settimana del prossimo 11 settembre, si è convenuto di porre all'ordine del giorno i seguenti disegni di legge, assegnati alla Commissione in sede redigente: n. 189, della senatrice Rizzotti ed altri, in materia di disturbi del comportamento alimentare; n. 299, della senatrice Boldrini e altri, recante disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia; n. 92, della senatrice Boldrini e altri, e n. 535, della senatrice Castellone ed altri, recanti istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Sarà cura della Presidenza verificare se, in base al Regolamento, vi siano disegni di legge ulteriori da porre all'ordine del giorno congiuntamente a quelli appena menzionati. Proseguirà inoltre l'esame dell'atto dell'Unione europea relativo alla digitalizzazione della sanità (COM (2018) 233 definitivo), con lo svolgimento delle audizioni informali già concordate e, quindi, con la discussione in sede plenaria. Successivamente, come già convenuto, si darà avvio all'esame dell'atto dell'Unione europea relativo alla cooperazione nella lotta contro le malattie a prevenzione vaccinale (COM (2018) 245 definitivo), e degli altri atti unionali di cui emergerà l'opportunità della sollecita trattazione.

In sede consultiva, sarà esaminato l'atto del Governo n. 39, recante schema di decreto legislativo in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario. Sempre in sede consultiva, relativamente ai disegni di legge, l'ordine del giorno sarà eventualmente integrato in base alle segnalazioni di urgenza delle Commissioni di merito.

A partire dalla settimana del prossimo 17 settembre, si svolgeranno inoltre alcune audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza, su materie di competenza della Commissione: sulle problematiche del servizio sanitario della Regione Calabria; sui profili di rilievo sanitario del numero unico d'emergenza 112; sui problemi di sicurezza del personale sanitario, con particolare riferimento agli operatori del settore della continuità assistenziale (*ex* guardia medica).

In conclusione, il Presidente riferisce che saranno sollecitati chiarimenti - a seguito di richiesta avanzata dal senatore Errani, sulla quale l'Ufficio di Presidenza ha convenuto - da parte del Governo in merito alla modifica alla normativa sugli obblighi vaccinali, introdotta in sede di conversione del d.l.

proroghe (in tema di tutela degli alunni immunodepressi e di perdurante sussistenza degli obblighi vaccinali e vigenza del regime di autocertificazione contemplato dalla recente circolare congiunta dei competenti Ministeri). Alla ripresa dei lavori potrà essere svolta un'audizione su tali tematiche, se del caso in sede riunita con la 7a Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 8 (pom.) dell'11/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018
8^a Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. - *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S) premette che i disegni di legge in titolo: prevedono l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione (in base ad un esame epidemiologico) dello stato di salute complessivo di una comunità; modificano la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari.

Evidenzia, in termini generali, che: l'A.S. n. 92 è identico (tranne alcune lievi modifiche, esclusivamente formali) all'A.S. n. 2869 della precedente legislatura - il cui testo era stato approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato -; l'A.S. n. 535 è a sua volta sostanzialmente identico ai testi suddetti, ad eccezione dell'introduzione del richiamo del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di una diversa ricognizione dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2. Passa quindi a illustrare in dettaglio l'articolato.

L'articolo 1 dei testi in esame prevede l'istituzione di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La Rete concerne, quindi, tutti i sistemi di sorveglianza compresi negli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed i registri dei tumori disciplinati dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; non rientrano nella Rete gli altri registri individuati da quest'ultimo (registri di mortalità, di patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti, di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, di protesi impiantabili).

Il comma 1 dell'articolo 1 in esame enuncia le finalità della Rete, mentre i commi 2 e 3 demandano ad un regolamento governativo, adottato su proposta del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione e la disciplina: dei dati che possono essere inseriti nella Rete; dei soggetti preposti all'inserimento sistematico dei dati (mediante invio operato entro il 30 giugno di ogni anno); delle modalità relative al trattamento dei dati; dei soggetti che possono avere accesso alla Rete; dei dati accessibili; delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati; delle modalità con cui siano garantiti agli interessati il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il regolamento governativo deve essere adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete è il Ministero della salute, mentre il comma 5 pone alcuni principi sulla validazione ed il trattamento dei dati.

Per le finalità di cui alla presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito: con soggetti qualificati sotto il profilo scientifico, secondo le nozioni e le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1; con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 (la versione dell'A.S. n. 535 opera in merito una diversa ricognizione, facendo riferimento - fermi restando il rispetto delle suddette condizioni ed il requisito della maggiore rappresentatività ed attività - agli enti ed associazioni privati, diversi dalle società e dalle imprese sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore); con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, sempre secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i suddetti enti ed associazioni (di cui al precedente comma 1) possano presentare proposte in relazione ad iniziative intese allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'attività della Rete in oggetto. In caso di mancato accoglimento, deve essere fornita una risposta, scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

L'articolo 3 modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La norma vigente prevede che l'aggiornamento periodico sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. La novella fa riferimento, invece, ad un decreto del Ministro della salute, fermi restando l'intesa ed il parere suddetti.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'istituzione e la disciplina del referto epidemiologico. Quest'ultimo è definito dal comma 2 come "il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale"; la valutazione concerne in particolare l'incidenza delle malattie ed il numero e la causa dei decessi. Il referto è inteso a individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e ad identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.

Il decreto deve individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati e prevedere la pubblicazione, con cadenza annuale, del

referto epidemiologico, "in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte"; la pubblicazione è operata nei siti internet dei soggetti individuati con il medesimo decreto.

Quest'ultimo deve essere emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 5 specifica che la raccolta ed il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome, dei dati dei registri di cui all'elenco A2) dell'allegato A al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 rappresentano un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'elenco A2) concerne i registri summenzionati di rilevanza nazionale e regionale, ad esclusione dei registri (sempre di rilevanza nazionale e regionale) già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale al momento di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali sono indicati nell'elenco B2).

L'articolo 6 prevede una relazione annua alle Camere, da parte del Ministro della salute, in merito all'attuazione della presente legge, anche con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità della Rete nazionale in oggetto e con dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali (centri definiti dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori della senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) - che auspica l'audizione delle associazioni enumerate dall'articolo 2, attesa la scelta politica dei proponenti di contemplarle all'interno del testo -, della senatrice [BOLDRINI](#) (PD) - che si associa alla richiesta di audizioni della senatrice Binetti e si riserva di far pervenire proposte al riguardo - e della senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) - che ritiene condivisibili le proposte istruttorie avanzate dalle precedenti oratrici, ma rileva l'opportunità di rinviare le valutazioni di merito alla fase della discussione generale -, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 18 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(189\) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare](#)

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DI MARZIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, concernente le malattie inerenti a disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia (come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, tra cui l'ortoressia e la vigoressia (come definite dal medesimo articolo 1). Al riguardo, il relatore ricorda che la nozione giuridica di malattia sociale è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, ai fini della possibilità di promozione, da parte del Ministero della salute, dell'istituzione di appositi centri relativi alle medesime malattie.

L'articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, comminando la reclusione fino ad un anno

- oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro - per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro - qualora il delitto sia commesso nei confronti di "una persona in minorata difesa" ovvero di un minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere. Qualora l'autore del reato si trovi in uno stato psicologico di disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata in trattamento sanitario obbligatorio. In proposito, il relatore osserva che occorrerebbe valutare la congruità della scelta di prevedere, insieme con la sanzione penale, una sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della multa penale, ricordando che i limiti minimi e massimi di quest'ultima, secondo l'articolo 24 del codice penale, non possono essere, rispettivamente, inferiori a 50 euro e superiori a 50.000 euro (fatte salve disposizioni speciali in deroga). Riguardo alla suddetta locuzione di "persona in minorata difesa", il relatore segnala che il riferimento sembra posto alla seguente fattispecie di circostanza aggravante comune, di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale: "l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono l'adozione - da parte dello Stato, delle regioni e province autonome - di progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi perseguono gli obiettivi indicati nel comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni; attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare).

In materia, il relatore ricorda che un accordo tra Governo, regioni e province autonome, recante linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, è stato sancito dalla relativa Conferenza permanente nella seduta del 22 giugno 2017.

Il comma 3 del medesimo articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato secondo la procedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto. Il comma 4 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni provveda al monitoraggio dei siti summenzionati.

L'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento - da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento - ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l'aggiornamento professionali (mediante un programma articolato) del personale medico e scolastico sulla conoscenza di tali malattie, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti; la prevenzione delle complicanze, nonché il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime; la cura dei suddetti pazienti per evitare il loro aggravamento.

Per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisca criteri e metodologie. Riguardo alla procedura per l'emanazione di quest'ultimo, si prevede esclusivamente il parere dell'Istituto superiore di sanità. Al riguardo, il relatore ricorda che il parere favorevole approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella scorsa legislatura, sull'A.S. n. 438 - disegno di legge in buona parte simile a quello in esame - recava la condizione che l'atto di indirizzo e coordinamento fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (quantomeno "per gli aspetti non coperti" dalle linee di indirizzo definite nel suddetto accordo del 22 giugno 2017).

L'articolo 5 istituisce la "Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare", fissandola al 15 marzo di ciascun anno.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 introducono il divieto, per le agenzie di moda e pubblicitarie, di avvalersi di modelle che non presentino certificato medico o il cui certificato medico attesti, in base all'indice di massa corporea, grave magrezza o forte sottopeso. Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del suddetto divieto. La definizione delle modalità di attuazione di quest'ultimo è demandata dal comma 4 ad un decreto ministeriale.

In base all'articolo 7, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.

L'articolo 8 quantifica in 20 milioni di euro annui l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice [RIZZOTTI \(FI-BP\)](#) - che, nel ringraziare per la calendarizzazione del disegno di legge in esame, segnala l'opportunità di svolgere alcune audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa ed auspica, ove possibile, una riassegnazione del provvedimento in sede deliberante -, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 18 settembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(299\) Paola BOLDRINI e PARRINI.](#) - *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

[\(485\) Isabella RAUTI ed altri.](#) - *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [MAUTONE \(M5S\)](#), dopo aver inquadrato, in termini generali, le problematiche legate alla fibromialgia, illustra i disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge A.S. n. 299 prevede un complesso di norme in favore delle persone affette da fibromialgia e dello sviluppo delle conoscenze relative a tale malattia.

La fibromialgia è riconosciuta dall'articolo 2 del testo in esame come "malattia invalidante" e, in conformità a tale riconoscimento, l'articolo 3 prevede l'inclusione della medesima nel novero delle malattie croniche o invalidanti, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni di assistenza sanitaria, demandando ad un decreto del Ministro della salute l'attuazione di tale inclusione. Il medesimo articolo 3 fa riferimento, per le persone affette dalla malattia in esame (sempre individuate in base ai criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche definiti dal suddetto decreto ministeriale), al diritto all'accesso al telelavoro. Il relatore rileva l'opportunità di una più chiara definizione di tale ultimo profilo.

Il successivo articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro (anche domiciliare).

Il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'individuazione (mediante decreto del Ministro della salute) di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli

terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei, e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti.

Il successivo comma 2 richiede che le regioni individuino, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici, idonei per la diagnosi e la cura della fibromialgia, in grado di assicurare una presa in carico multidisciplinare e di relazionarsi, ove necessario, con altre sedi specialistiche, al fine di assicurare ai pazienti tutte le cure tese al raggiungimento o al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia e di vita indipendente.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro nazionale della fibromialgia, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici, intese alla definizione di appropriate strategie di intervento (ivi compresa la diagnosi precoce) e di trattamenti medico-sanitari più efficaci nonché allo svolgimento di studi clinici e di ricerca. Il Registro è articolato in sezioni regionali ed è alimentato dalle informazioni che le singole regioni trasmettono annualmente al Ministero della salute. Gli elementi di informazione rientranti nell'ambito del Registro sono individuati dai commi 3 e 4, mentre il secondo periodo del comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro ("anche con strumenti informatici e telematici"). Con riferimento al medesimo Registro, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 6).

L'articolo 6 prevede l'inserimento di idonei corsi di formazione, relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia, nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, disponendo, a tal fine, uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Per la predisposizione dei corsi in oggetto, l'articolo 6 fa riferimento al Ministero della salute, mentre le norme generali, ivi richiamate, in materia di formazione continua in medicina prevedono l'adozione della programmazione pluriennale da parte della Commissione nazionale per la formazione continua e dei relativi programmi regionali da parte delle regioni.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 prevedono che il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e anche mediante eventuali convezioni con associazioni senza scopo di lucro, promuova studi e ricerche sulla fibromialgia.

Il successivo comma 3 richiede la presentazione alle Camere, ogni tre anni, da parte del Ministro della salute, di una relazione sullo stato delle conoscenze e delle acquisizioni scientifiche in materia. La relazione è elaborata con il concorso dei soggetti menzionati nel medesimo comma 3.

L'articolo 9 prevede che il Ministero della salute promuova periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia, da svolgere con i soggetti pubblici e privati ivi richiamati. Le campagne sono intese in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici di cui all'articolo 4.

L'articolo 10 quantifica in 10 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Anche il disegno di legge A.S. n. 485 reca norme in materia di fibromialgia (ivi indicata pure con la locuzione alternativa "sindrome fibromialgica").

Anche in questo disegno di legge (così come nell'A.S. n. 299) essa è qualificata (articolo 1) come "malattia invalidante" e, in conformità a tale riconoscimento, si prevede l'inclusione della medesima nel novero delle malattie croniche o invalidanti, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni di assistenza sanitaria, demandando ad un decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, l'attuazione di tale inclusione.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, individui i presidi sanitari pubblici dei reparti di reumatologia o di immunologia deputati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

Il successivo comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, emanato d'intesa con le regioni, la definizione di apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da

fibromialgia, al fine di predisporre mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi, intesi a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, nonché il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti dei soggetti. Ai sensi del comma 3, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, definisce le modalità per lo svolgimento di campagne informative periodiche per la prevenzione della fibromialgia, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle aziende sanitarie locali, "anche con la previsione di visite gratuite e della diffusione di materiali informativi".

L'articolo 3 quantifica in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Dopo interventi sull'ordine dei lavori della senatrice [BOLDRINI](#) (PD) - che plaude alla calendarizzazione dei disegni di legge in esame ed auspica lo svolgimento di audizioni istruttorie - e della senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) - che invita a valutare modalità di approccio ai problemi della fibromialgia anche diverse dall'intervento legislativo -, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 18 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante un complesso di modifiche all'ordinamento penitenziario, in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1, commi 82 e 83 e comma 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) ed u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Riguardo ai profili di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 1, dello schema novella per intero l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni - articolo concernente l'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati -.

Il nuovo testo corrisponde in larga misura alle norme vigenti, poste sia dall'attuale versione del citato articolo 11 sia da altre norme - abrogate dal comma 3 del presente articolo 1 e dal successivo articolo 2, in quanto assorbite dalla novella in oggetto - sia da alcuni principi e norme del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il "riordino della medicina penitenziaria". Questi ultimi - inerenti agli obblighi di informazione al detenuto o internato sul proprio stato di salute ed allo svolgimento dell'assistenza sanitaria (in favore dei soggetti in esame) secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica - sono, quindi, ribaditi dalla novella in oggetto.

Rispetto al complesso di disposizioni già vigenti e summenzionate, le modifiche sostanziali che presenta la novella di cui all'articolo 1, comma 1, appaiono al relatore le seguenti: si prevede che la carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati (disciplinata dal citato decreto legislativo n. 230 del 1999) sia messa a disposizione dei medesimi detenuti ed internati con idonei mezzi di pubblicità (capoverso 3); si dispone che il medico annoti immediatamente nella cartella clinica del detenuto o internato, anche mediante comunicazione fotografica, ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e che, fermo restando l'obbligo di referto, dia relativa comunicazione al direttore dell'istituto ed al magistrato di sorveglianza (capoverso 7); si specifica - in attuazione del principio suddetto di garanzia della continuità terapeutica

- che ai detenuti ed internati è assicurata la necessaria continuità con gli eventuali trattamenti in corso all'esterno (ovvero all'interno dell'istituto penitenziario da cui siano stati trasferiti) (capoverso 9) e che ai medesimi, qualora, al momento della custodia cautelare o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico nell'ambito della disciplina sulla rettificazione di attribuzione di sesso, sono assicurati la prosecuzione del programma ed il necessario supporto psicologico (capoverso 10).

Il comma 2 del presente articolo 1 novella parzialmente l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 230 del 1999. La novella di cui alla lettera a) inserisce l'aggettivo "tempestive" nell'ambito delle qualificazioni richieste per le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione garantite ai detenuti ed agli internati (al pari dei cittadini in stato di libertà). La riformulazione di cui alla lettera b) specifica che sono garantiti ai soggetti in esame interventi di prevenzione, cura e sostegno "del disagio psichico e della marginalità sociale" (mentre il testo vigente fa riferimento al "disagio psichico e sociale").

Riguardo agli altri articoli dello schema di decreto, il relatore si sofferma su alcune disposizioni dell'articolo 11, concernente il trattamento penitenziario.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera c), modifica la disciplina sulla permanenza all'aria aperta (con riferimento ai detenuti ed internati che non prestino lavoro all'aperto). Il tempo minimo di permanenza a cui i soggetti in esame hanno diritto è elevato da due a quattro ore al giorno. Tale durata minima è riducibile a due ore per "giustificati motivi" (in merito, il testo vigente prevede la riduzione ad un'ora per "motivi eccezionali").

In merito alla novella di cui alla successiva lettera e), numero 3), segnala che: riguardo al principio (già vigente) in base al quale le donne detenute o internate sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto, si specifica che il numero delle persone detenute o internate nelle suddette strutture deve essere tale da non compromettere le attività trattamentali; si richiede che l'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, avvenga per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale, previo consenso degli interessati (i quali, in caso contrario, sono assegnati a sezioni ordinarie), fermo restando il diritto alla partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme con la restante popolazione detenuta.

Rileva, inoltre, che la novella di cui alla lettera p) prevede che: nelle determinazioni in materia di trasferimenti, i detenuti e gli internati siano destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto di alcune esigenze, tra cui quelle di salute; l'amministrazione penitenziaria dia conto dei motivi che giustificano la deroga a tale precetto; sulla richiesta di trasferimento, presentata dal soggetto per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari, l'amministrazione suddetta provveda, con atto motivato, entro sessanta giorni.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) rinnova la richiesta, già avanzata prima della pausa dei lavori parlamentari, di audire il Ministro della salute in merito all'applicazione della normativa sugli obblighi vaccinali, alla luce dell'imminente avvio dell'anno scolastico e delle difficoltà interpretative e attuative da più parti segnalate.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) fa rilevare che il sistema dell'autocertificazione, secondo quanto è emerso dai controlli svolti dai NAS, non sta dando luogo a particolari problemi attuativi né ha dato adito a massicce pratiche elusive dell'obbligo vaccinale, essendo le dichiarazioni false risultate, sinora, di numero assai limitato.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile attendere la conclusione del procedimento di conversione del decreto-legge proroghe, nel cui ambito elementi di delucidazione potranno essere forniti, anche in sede consultiva, dal rappresentante del Governo, nel corso dell'eventuale seconda lettura del Senato. Segnala che, se si deciderà di svolgere un'audizione *ad hoc*, occorrerà tenere presenti anche le competenze in materia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della 7ª Commissione.

Soggiunge che nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza le problematiche connesse agli obblighi vaccinali potranno essere nuovamente affrontate in sede di programmazione dei lavori, anche valutando l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge già presentati in materia presso questo ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) premette che il disegno di legge in esame, recante "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori", è composto da 21 articoli ed è volto, nelle intenzioni dei proponenti, a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

Si sofferma quindi ad illustrare le disposizioni che attengono a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori di cui all'allegato A (di seguito indicate solo come "isole minori") interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione "in deroga" di presidi sanitari speciali (lettera a)).

La relatrice osserva che la disposizione non circoscrive in alcun modo la deroga concessa per l'attivazione di presidi sanitari speciali.

L'articolo 6, al comma 1, prevede un'attività di ricognizione da parte dei comuni delle isole minori - d'intesa con le regioni di appartenenza -, concernente, tra l'altro, le proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativa alla delega in materia di federalismo fiscale).

In base al comma 2 dell'articolo in esame, i sindaci dei suddetti comuni, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori) da adottare per il periodo 2019-2025.

Le relazioni sulle risultanze sono poi inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'articolo 8 reca misure intese a migliorare i servizi sanitari.

Il comma 1 sancisce il diritto, nell'ambito delle isole minori, all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e prevede che le regioni provvedano alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze.

Il comma 2 prevede che, qualora a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole minori, "in armonia con i parametri esistenti", il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

Il comma 3 mira a garantire, in proporzione non solo alla popolazione residente ma anche a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di personale sanitario dedicato a prestazioni di pronto soccorso e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

Il comma 4 prevede il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, "anche in deroga" alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

Il successivo comma 5 dispone che le regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori promuovano e stabiliscano adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

Il comma 6 prevede sia garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche, nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati. Il testo precisa che la presenza dei predetti presidi deve essere garantita nei comuni delle isole minori, in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio.

Il comma 7 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina. Da ultimo, al fine dichiarato di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, il comma 8 prefigura interventi, a cura delle amministrazioni interessate, per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

A seguito degli interventi sull'ordine dei lavori della senatrice [RIZZOTTI \(FI-BP\)](#) e del senatore [ZAFFINI \(FdI\)](#), la Commissione conviene con la proposta della [PRESIDENTE](#) di svolgere nella giornata di domani, giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 14, il seguito e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di regolamento in esame definisce le modalità specifiche di applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle seguenti amministrazioni: Polizia di Stato; strutture (centrali e periferiche) del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Dipartimento (del Ministero dell'interno) dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con riferimento anche al personale volontario).

Tali amministrazioni rientrano tra quelle per le quali la medesima disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - demanda a regolamenti ministeriali la definizione di modalità specifiche di applicazione, al fine di tener conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività).

In merito, per le amministrazioni interessate dal presente schema è al momento vigente, ove ancora compatibile, la disciplina regolamentare di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanata con riferimento ad un quadro di normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro previgente rispetto al citato decreto legislativo n. 81. Il decreto ministeriale n. 450 viene esplicitamente abrogato dall'articolo 19 dello schema.

L'articolo 2 dello schema concerne l'individuazione della figura del datore di lavoro ai fini in oggetto. Si prevede che in essa rientrino, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, anche il dirigente al quale spettino i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ed il funzionario (non avente qualifica dirigenziale) preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché tali soggetti non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Tali norme, come osservano la relazione illustrativa governativa ed il parere del Consiglio di Stato, costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale che fa riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa; la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime, pur avendo i compiti di gestione richiamati nel presente articolo 2, non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il medesimo articolo 2 specifica, inoltre, al comma 2, che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Il relatore osserva che sarebbe opportuno esplicitare se tali soggetti, nell'ambito della fattispecie così definita, siano considerati datori di lavoro.

L'individuazione puntuale dei datori di lavoro deve essere operata con decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).

L'articolo 3 dello schema reca, ai fini in oggetto, le nozioni di dirigente e di preposto, mutuando quelle previste dalla disciplina generale summenzionata.

L'articolo 4 definisce, con riferimento alle amministrazioni in esame, la procedura per la trasmissione delle segnalazioni formali e dei documenti concernenti la sicurezza sul lavoro, nonché dei dati sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte dei datori di lavoro in oggetto, del servizio di prevenzione e protezione, mediante ricorso al personale dell'amministrazione in servizio e in possesso dei requisiti richiesti. Solo per specifiche necessità, ivi individuate, il datore di lavoro può avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione (ad integrazione dell'azione del servizio interno).

L'articolo 6 individua gli uffici cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede, in particolare, per il caso in cui la vigilanza, da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sia svolta avvalendosi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che questi ultimi soggetti non

possano svolgere la medesima attività di vigilanza nelle strutture ove prestino servizio o dove svolgano il ruolo di medico competente.

L'articolo 7 definisce i contenuti dell'attività di vigilanza e prevede che i ricorsi contro i giudizi del medico competente siano esaminati da un'apposita commissione medica, composta da tre membri. Per le esigenze tecniche, come individuate dal comma 3, gli uffici di vigilanza e la commissione medica, qualora non dispongano delle occorrenti risorse interne, possono avvalersi di tecnici esterni all'amministrazione.

Gli articoli da 8 a 14 concernono specificamente la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 opera una ricognizione delle peculiari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, che sono alla base della necessità di una disciplina specifica (in materia di sicurezza sul lavoro). I successivi commi 3 e 4 richiedono l'adozione di determinate misure per la protezione sia dei soggetti che operino nelle suddette amministrazioni sia dei relativi immobili ed aree.

Il relatore osserva che le formulazioni della lettera a) del comma 2 e della lettera c) del comma 4 - rispettivamente, nelle locuzioni "direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali" e "prevenzione dalla fuga" - presentano incongruenze.

L'articolo 9 riguarda la figura del medico competente. Si dispone, tra l'altro, che gli accertamenti richiesti da quest'ultimo siano eseguiti, ove necessario, sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro, e che, qualora sia necessario, anche per carenza di professionisti interni, l'attività di sorveglianza sanitaria sia svolta da medici esterni. In entrambe le fattispecie, il personale medico esterno deve avere i requisiti richiesti dalla disciplina generale per il medico competente.

A quest'ultimo riguardo, il relatore osserva che sarebbe preferibile la modalità di richiamo normativo di cui al comma 2, che richiama l'intero articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (e successive modificazioni), mentre il precedente comma 1 (del medesimo articolo 9) richiama il solo comma 1 dell'articolo 38.

Tra le altre disposizioni di cui all'articolo 9, rilevano in questa sede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore ed il compito attribuito al Dipartimento della pubblica sicurezza di provvedere all'aggiornamento professionale dei medici competenti della Polizia di Stato.

L'articolo 10 riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel rispetto di accordi nazionali.

L'articolo 11 concerne l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede che le armi e tutte le attrezzature e strutture ivi indicate siano disciplinate sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali, stabiliti dalla normativa vigente.

Ai sensi del successivo articolo 13, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera inerenti al materiale ed alle strutture di cui all'articolo 12 o che provvedono ai relativi approvvigionamento e fornitura devono comunicare ai datori di lavoro specifiche informazioni, ivi indicate al comma 1. I medesimi datori devono tener conto di tali informazioni ai fini della valutazione dei rischi prevista dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro - valutazione che, come specifica il comma 3, per quanto riguarda lo *stress* lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto -.

L'articolo 14 concerne la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, anche con riferimento alle informazioni di cui è da ritenersi vietata o inopportuna la divulgazione, nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (anche con riferimento, come già accennato, al personale volontario del Corpo).

L'articolo 16 concerne le seguenti materie: la valutazione dei rischi, la quale, peraltro, come specifica il comma 9, per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto; la definizione, ai fini in esame, del concetto di luogo di lavoro; la formazione e l'aggiornamento del personale (compresi i dirigenti ed i preposti).

L'articolo 17 riguarda i cantieri "temporanei o mobili", in cui, ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del summenzionato Dipartimento. Per i casi in cui gli interventi di soccorso richiedano l'allestimento di un cantiere "temporaneo o mobile", non si procede alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento né trovano applicazione gli altri obblighi previsti con riferimento specifico ai suddetti cantieri dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 18 concerne la sorveglianza sanitaria.

Il comma 1 conferma, per le amministrazioni in esame, la nozione di medico competente già stabilita dall'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e specifica che il ricorso alle convenzioni con strutture sanitarie esterne (anch'esso già previsto dal citato articolo 51) è subordinato all'ipotesi che non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con le risorse interne abilitate.

I commi 2 e 3 recano, con riferimento al personale del Corpo nazionale, particolari norme in materia di sorveglianza sanitaria e di verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il comma 4 prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore.

L'articolo 19 reca norme di abrogazione e di coordinamento transitorio.

L'articolo 20 prevede che il presente regolamento si applichi anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome medesime.

L'articolo 21, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (M5S), dopo aver inquadrato in termini generali la tematica delle piccole produzioni locali, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che la relazione che accompagna il provvedimento ricorda che l'Italia si caratterizza, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità, e che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime. Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di valorizzare le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL), individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

All'articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i principi sui quali si basa la proposta in esame,

vale a dire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le "piccole produzioni locali - PPL" come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione (nella logica della "filiera corta" o del "chilometro zero").

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possano avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

In base all'articolo 3, le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del marchio "PPL - piccole produzioni locali" e disciplina le modalità di concessione e di utilizzo di quest'ultimo.

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.

L'articolo 7 detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall'autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relative alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra l'altro, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L'articolo 9 demanda il controllo per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge ai servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e stabilisce che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rende edotta la Commissione del fatto che il provvedimento in esame - del quale rimarca di essere primo firmatario - mutua i contenuti e le finalità di leggi regionali già in vigore in Veneto e Friuli Venezia Giulia: l'intendimento dei proponenti è quello di estendere tale disciplina all'intero territorio nazionale, così da dare respiro e nuovo slancio economico alle piccole e medie imprese del settore agricolo, che versano da tempo in una condizione di difficoltà a causa dei vincoli, ad avviso dell'oratore soffocanti, imposti dall'Unione europea.

La *ratio* del progetto di legge è quella di tutelare e valorizzare la tradizione agricola e alimentare dei diversi territori, che altrimenti rischierebbe di andare perduta, anche attraverso un ripensamento del ruolo delle aziende sanitarie: non solo di controllo e repressione delle condotte che pongono a rischio la salute dei consumatori ma anche di formazione degli operatori del settore delle PPL, in un'ottica di leale collaborazione.

Nel segnalare che il testo è aperto a eventuali interventi migliorativi, formula l'auspicio che esso possa essere licenziato in tempi rapidi.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il senatore Vallardi per il contributo dato ai lavori della Commissione, esprime l'avviso che il prefigurato cambio di paradigma, per ciò che attiene ai controlli sanitari sulle PPL, sia un traguardo senz'altro auspicabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 settembre, alle ore 14, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea, per completare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 497.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. [92-535](#), concernenti il Registro nazionale dei tumori, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.4. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 16 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018

Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 92-535
(RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

[video](#)

1.3.2.1.5. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 17 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 92-535
(RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

[VIDEO](#)

1.3.2.1.6. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 16 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
16^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi ieri.

Nell'ambito degli argomenti già in trattazione, si è convenuto di accordare la priorità alla discussione dei disegni di legge **535** e connessi - Rete nazionale registri tumori -, considerato che essi figurano nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana (sia pure con la formula "ove conclusi dalla Commissione").

In particolare, allo scopo di contemperare l'esigenza di approfondimento istruttorio con quella di sollecita conclusione dell'esame in Commissione, si è concordato di: portare a termine le audizioni informative già programmate nella corrente settimana, con l'intesa che il ciclo di audizioni sarà considerato comunque concluso nella giornata di domani, giovedì 4 ottobre, e che i soggetti già individuati e non auditi (tra i quali il Garante per la protezione dei dati personali) potranno far pervenire contributi scritti; fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire all'A.S. **535** (adottato di comune accordo quale testo base), alle ore 12 di domani, giovedì 4 ottobre.

È stato altresì convenuto che, insieme ai suddetti disegni di legge, saranno posti all'ordine del giorno, in sede consultiva, i provvedimenti per i quali sia urgente l'espressione del parere (*in primis* la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018).

Infine, secondo quanto concordato, potranno essere inserite nel calendario della prossima settimana, o di quelle successive, compatibilmente con le priorità anzidette, anche alcune delle audizioni informali già programmate (sui provvedimenti di cui è stato avviato l'esame, sul numero unico d'emergenza 112, sulla cosiddetta "*cannabis light*").

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Conformemente alla proposta avanzata dal senatore [FARAONE](#) (PD), la Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta di domani.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Conformemente alla proposta avanzata dal senatore [FARAONE](#) (PD), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.7. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 19 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 92-535
(RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

[VIDEO](#)

1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018
17ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 535 E CONNESSO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 25 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. [535](#), già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FARAONE](#) (PD) chiede che le procedure in sede consultiva relative all'A.G. n. 43 e all'A.S. n. 728 non si concludano nella giornata odierna, considerato che lo stato di avanzamento dei lavori presso le Commissioni di merito, secondo le informazioni in suo possesso, non fa apparire urgente l'espressione dei pareri.

Segue un dibattito incidentale sulla richiesta del senatore Faraone, nel cui ambito prendono la parola i senatori Maria Cristina [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), [SICLARI](#) (FI-BP), Paola [BINETTI](#) (FI-BP), Maria [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [ZAFFINI](#) (FdI).

All'esito del dibattito, la Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di concludere quest'oggi la discussione generale sui predetti provvedimenti, con l'intesa che all'inizio della prossima settimana si procederà all'espressione dei pareri.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno

destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) osserva che il provvedimento in esame, all'articolo 2, individua quali datori di lavoro anche soggetti non dotati di autonomi poteri di spesa. Ritiene che tale deroga alla disciplina generale, che fa invece riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa, debba essere attentamente valutata, in quanto vi è il rischio di attribuire responsabilità a soggetti sprovvisti del necessario potere decisionale, con conseguenti rischi anche per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), rilevato che la complessità del provvedimento in esame deriva anche dall'accorpamento in un unico testo di norme concernenti diversi Corpi, si associa alle considerazioni problematiche della senatrice Stabile, paventando in particolare che la carenza di adeguati poteri in capo ai soggetti individuati come datori di lavoro possa influire negativamente sulla tempestività degli interventi finalizzati a rimuovere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Evidenzia inoltre la problematicità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 21, soprattutto alla luce delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 9, che prevedono, ove necessario, il ricorso a tecnici e strutture esterni all'amministrazione.

In conclusione, dopo aver ricordato che il personale riguardato dal provvedimento in esame presenta delle innegabili peculiarità (quale, ad esempio, la mancanza di copertura da parte dell'INAIL), segnala che il testo trascura di considerare le differenze di genere, anche là dove tratta di aspetti cruciali, come le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che le indicazioni emerse dal dibattito debbano essere valorizzate nell'ambito del redigendo parere, che auspica possa essere approvato in tempi rapidi così da fornire un contributo concreto e tempestivo ai lavori della Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#) reputa condivisibili, in particolar modo, le osservazioni formulate dalla senatrice Boldrini in merito alla necessità di tenere conto delle differenze di genere.

Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) trova condivisibile l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame, ossia la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali. Si domanda tuttavia, in termini problematici, se nell'ambito del testo la categoria di "piccola produzione" sia delineata in

maniera sufficientemente chiara. Rileva inoltre che nel disegno di legge non sono affrontate le tematiche legate alla commercializzazione *on line* dei prodotti rientranti nella categoria delle PPL, e che lacunose appaiono anche le disposizioni concernenti i controlli e le sanzioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [535](#)

G/535/1/12

[ERRANI, DE PETRIS](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione";

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La Rete concerne, quindi, tutti i sistemi di sorveglianza compresi negli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed i registri dei tumori disciplinati dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete è il Ministero della salute, mentre il comma 5 pone alcuni principi sulla validazione ed il trattamento dei dati, specificando, in particolare, alla lettera *b*), che «i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia: derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.»;

considerato che:

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

è opportuno che la Commissione Igiene e sanità possa valutare e approfondire l'applicazione delle linee guida sulla concreta attuazione delle funzioni attribuite alla Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di attribuire, con successivi provvedimenti normativi, una dotazione finanziaria adeguata allo svolgimento delle finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

G/535/2/12

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione",

premesso che:

l'approvazione della legge che istituisce il Registro nazionale dei tumori ha un punto di partenza importante rappresentato dal lungo lavoro fatto negli ultimi 20 anni dall'AIRTUM, che ha assunto l'iniziativa di mettere in rete e di unificare molto del lavoro già da tempo avviato dalle Associazioni scientifiche. Grazie ad AIRTUM, per sua iniziativa e su base volontaria, i diversi contributi, sia quelli regionali che quelli delle Società scientifiche, sono confluiti in un complesso lavoro unitario, che di fatto ha reso possibile la valutazione e il progressivo adattamento dei singoli contributi in uno schema più generale e più funzionale per iniziative di programmazione e valutazione del lavoro svolto;

in questi anni, l'AIRTUM ha messo in rete un numero considerevole di esperienze scientifiche di altissimo livello sia sul piano clinico, in modo multidisciplinare, che sul piano strettamente statistico. Un lavoro sempre in progress e aperto a miglioramenti continui, da cui è possibile partire attualmente per elaborare il Registro nazionale dei tumori. Un patrimonio di conoscenze e competenze che va pienamente valorizzato nei prossimi sviluppi del Registro Nazionale;

l'importanza del lavoro svolto dall'AIRTUM è fondamentale anche per riconoscere e valorizzare l'iniziativa di «privati», attenti e competenti, capaci di anticipare soluzioni, laddove altri vedono solo difficoltà; con una vision a 360 gradi, che include attraverso la classificazione dei dati anche indicazioni preziose per la prevenzione, la cura e la successiva riabilitazione dei malati di cancro;

non c'è dubbio che la rete nazionale dei tumori e lo stesso referto epidemiologico rappresentino uno strumento indispensabile per verificare l'efficacia della prevenzione, attuata attraverso screening sanitari programmati dal Ministero della salute su base nazionale, indispensabili per ottenere diagnosi precoci e interventi tempestivi, con vantaggio per il malato e evidente risparmio di costi per il SSN;

solo con una visione complessiva dei profili di ogni patologia specifica, dalla diagnosi agli esiti, è possibile ottenere un monitoraggio, basato su prove di evidenza scientifica, sull'efficacia dei trattamenti terapeutici, soprattutto di quelli più innovativi e ancora in fase sperimentale;

la legge sul Registro nazionale dedica inoltre particolare attenzione al coinvolgimento delle associazioni di promozione sociale nella raccolta dati, cosa di fondamentale importanza soprattutto nel caso dei tumori rari. Molto spesso infatti è proprio nelle associazioni di malati che si crea il fulcro di competenze e di sensibilità che spingono il mondo scientifico ad interessarsi di questa o quella patologia, fino a generare un *expertise* a livello scientifico di elevata qualità;

tutto ciò, però, rende indispensabile accompagnare l'applicazione della legge con un investimento significativo nella formazione degli *stakeholder*: dai medici oncologi agli infermieri in oncologia, perché la raccolta e la registrazione dei dati sia la più rigorosa e tempestiva possibile. Ma iniziative di formazione vanno rivolte anche alle Associazioni, tipo APS, in particolare a quelle che si

occupano di tumori rari, perché il loro contributo possa risultare efficace, fin dal primo momento. Una formazione che includa accanto alle indispensabili competenze cliniche ed assistenziali, anche conoscenze epidemiologiche e di statistica medica, opportunamente declinate con il supporto delle moderne tecnologie informatiche;

l'investimento in formazione di medici ed infermieri può avvenire anche durante il loro *iter* formativo, destinando tempi e risorse a questo obiettivo, con una didattica che consenta loro di imparare a gestire concretamente dati ed informazioni in modo corretto;

per tale motivo è necessario prevedere in ogni struttura un team di supervisione, che possa offrire consulenza ai colleghi e alle stesse Associazioni di pazienti, risolvendo dubbi ed incertezze, in modo rapido, per evitare di sottrarre tempo al rapporto con i malati, sia che si tratti di familiari impegnati in associazioni che di professionisti a pieno titolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire, e far investire, risorse *ad hoc* nella formazione in questo ambito così delicato per la ricerca e la cura, soprattutto in questa prima fase applicativa della legge.

Art. 1

1.1

SILERI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «dei sistemi di sorveglianza», aggiungere le seguenti: «dei sistemi sanitari regionali (SSR)»;*

b) *dopo la parola: «identificati», aggiungere le seguenti: «per ciascuna regione e provincia autonoma».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Rete nazionale, Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

1.2

CASTELLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

c) *alla lettera f) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate».*

1.3

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fattori di rischio», aggiungere le seguenti: «e fattori di protezione».

1.4

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«m) inserimento nei LEA, aggiornandoli annualmente, dei nuovi dati relativi a prevenzione, trattamento e riabilitazione delle patologie oncologiche».

1.5

[SICLARI](#), [BINETTI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete», inserire le seguenti: «, le relative sanzioni a carico degli stessi in caso di mancato invio dei dati entro il termine di cui al comma 3,».

1.6

[SILERI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'invio dei flussi prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo quale adempimento obbligatorio Lea».

1.7

[SICLARI](#), [BINETTI](#), [RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono, entro la fine di ogni mese, all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo».

1.8

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La raccolta dati, in tutte le sue fasi e nei passaggi previsti, viene fatta avendo sempre presenti i principi dell'etica della ricerca clinica stabiliti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3».

1.9

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia».

1.10

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «possono essere stipulati,», con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».

1.11

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «da almeno 10 anni» con le seguenti: «da almeno 5 anni».

1.12

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«7. Le università pongono particolare attenzione alla formazione degli studenti e degli specializzandi dei rispettivi corsi di laurea destinando alcuni CFU alla acquisizione di competenze specifiche in ambito epidemiologico, per consentire l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità necessarie alla elaborazione di registri nazionali e internazionali».

Art. 2

2.1

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere stipulati,» con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».

2.2

CASTELLONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «incluse le» con le seguenti: «e dalle».

2.3

CASTELLONE

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tal fine, i soggetti di cui al presente comma, si dotano di un comitato scientifico, composto da: esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un Registro Tumori di popolazione, incaricato di garantire che le informazioni veicolate si ispirino al rigore della metodologia scientifica ed epidemiologica».

2.4

BOLDRINI, FARAONE, BINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «possono presentare proposte» inserire le seguenti: «al Ministro della salute».

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «una risposta scritta e motivata» inserire le seguenti: «da parte del Ministro della salute».

2.5

CASTELLONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza» inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto degli standard scientifici».

2.6

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro 3 mesi» con le seguenti: «entro 6 mesi».

Art. 4

4.1

SILERI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole*: «per l'istituzione del referto epidemiologico», *aggiungere le seguenti*: «per il controllo sanitario della popolazione delle aree più critiche del territorio nazionale»;

b) *infine sostituire le seguenti parole*: «dei soggetti individuati con il predetto decreto», *con le seguenti*: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano tenute al controllo quantitativo dei flussi che alimentano il referto epidemiologico».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario delle aree più critiche del territorio nazionale».

4.2

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «dalle cartelle cliniche» *inserire le seguenti*: «, nonché dai dati socioeconomici forniti annualmente dall'Istat.».

Art. 5

5.1

[SILERI](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole*: «La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia» *con le seguenti*: «L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, termini e consistenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, di cui sono parte essenziale ed ineludibile i registri di patologia»;

b) *dopo le parole*: «rappresenta un adempimento» *sopprimere le seguenti*: «da valutare».

Art. 6

6.1

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 giugno» *con le seguenti*: «entro il 30 dicembre».

6.2

[SILERI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» *con le seguenti*: «30 settembre».

6.3

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» *aggiungere le seguenti*: «e sulla

sostenibilità concreta delle funzioni attribuite alla Rete stessa in riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7».

Art. 7

7.1

CASTELLONE

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché le normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica vengano aggiornate con quanto previsto dalla presente legge, ed affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica dei territori di loro pertinenza, non coperti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai Registri tumori di popolazione esistenti ovvero da Registri tumori di popolazione di nuova istituzione».

1.3.2.1.9. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 20 (pom.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 92-535
(RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

[VIDEO](#)

1.3.2.1.10. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 19 (pom.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
19^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti e il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri sono state svolte la relazione illustrativa, la discussione generale e la replica.

Comunica quindi che, dopo l'illustrazione dello schema di parere favorevole da egli predisposto in qualità di relatore, potrà essere illustrato lo schema di parere alternativo a prima firma del senatore Faraone, di segno contrario, testé presentato.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE**(M5S), in qualità di relatore, dà quindi lettura dello schema di parere favorevole pubblicato in allegato.

Il senatore **FARAONE** (PD), nell'illustrare a propria volta lo schema di parere alternativo a sua prima firma (pubblicato in allegato), sottolinea che le premesse inserite nella proposta di parere elaborata dal relatore sono di per sé condivisibili ma, come anche per diverse delle enunciazioni contenute nel Documento in esame, mancano in relazione ad esse le necessarie indicazioni di copertura finanziaria. Dopo aver auspicato che il rappresentante del Governo fornisca in proposito i necessari chiarimenti, fa presente che il proprio Gruppo sarebbe disponibile ad appoggiare proposte concrete per adeguare il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, magari utilizzando in maniera più accorta le massicce risorse assorbite dal reddito di cittadinanza.

Il sottosegretario BARTOLAZZI esprime parere favorevole sullo schema di parere del relatore e avviso contrario sullo schema alternativo appena illustrato. Osserva, incidentalmente, che occorre

evitare un ragionamento per compartimenti stagni: l'introduzione del reddito di cittadinanza rileva anche quale misura di politica sanitaria, considerati gli effetti positivi che tale istituto può determinare sullo stile di vita delle persone a basso reddito.

Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere presentato dal relatore.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, manifesta rammarico per il mancato adeguamento delle risorse per il Servizio sanitario nazionale: gli stanziamenti indicati dal Documento in esame non bastano neppure a garantire i rinnovi contrattuali e i LEA e il perdurare dell'andamento decrescente della spesa sanitaria in rapporto al PIL è fonte di grande preoccupazione.

Risulta chiaro, agli occhi dell'oratore, che la sanità è fuori dalle priorità del Governo, che evidentemente non ne percepisce l'importanza fondamentale per la tenuta sociale del Paese.

Dopo aver evidenziato che per garantire i LEA, almeno in alcune aree del Paese, non bastano le razionalizzazioni o i tagli agli sprechi ma urgono investimenti, prende atto che con il Documento in esame non si è voluta invertire la tendenza, che per vero ha caratterizzato le politiche degli ultimi anni, al definanziamento della sanità.

Conclude richiamando l'attenzione della Commissione sugli indicatori che evidenziano la diminuzione della qualità della vita, specie delle persone ultrasessantacinquenni: ciò è indice sintomatico, ad avviso dell'oratore, della crisi del sistema sanitario.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) ribadisce il giudizio critico sul complesso del Documento in esame, dal quale ritiene non emerga una visione credibile del futuro ma solo la tendenza ad incrementare l'indebitamento e le spese correnti.

Riepiloga, quindi, le criticità del provvedimento, nella parte in cui esso tratta dei temi di competenza della Commissione: scarsa attenzione per le non autosufficienze, per le quali non sono previste risorse aggiuntive, né agevolazioni di carattere fiscale, né provvidenze a favore dei care giver; mancato superamento del cosiddetto *super ticket*, che continuerà così a gravare come odioso balzello sugli ammalati, agevolando la sanità privata; inadeguatezza delle risorse per il rinnovo dei contratti del settore sanitario; disomogeneità territoriale nell'erogazione dell'assistenza.

Per il complesso delle ragioni esposte, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, manifestando il convincimento che i cittadini hanno bisogno di un sistema sanitario di qualità e non di misure assistenzialistiche, quale è il reddito di cittadinanza.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva che le premesse dello schema di parere predisposto dal relatore individuano in maniera corretta i settori di intervento, pur apparendo carenti nell'individuazione delle azioni concrete da adottare. Si rammarica, inoltre, per la mancata menzione del tema, a suo avviso cruciale, del superamento del numero chiuso per la formazione, anche specialistica, in medicina.

Dovendo limitare in questa sede la sua valutazione ai profili di rilievo sanitario, dichiara un voto di astensione, sottolineando che, se sono apprezzabili gli intendimenti concernenti le politiche sanitarie, ben più severo è il proprio giudizio sulle altre parti del Documento.

Manifesta infine perplessità per i contenuti dello schema di parere alternativo a prima firma del senatore Faraone, alla luce delle politiche sanitarie, a suo giudizio per nulla condivisibili, adottate dal Partito Democratico nella passata legislatura.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia a nome del proprio Gruppo voto favorevole, evidenziando che nelle premesse dello schema di parere del relatore sono prefigurate linee di intervento in grado di garantire, al contempo, l'effettiva sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e il mantenimento del suo carattere universalistico.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) trova poco comprensibili le critiche avanzate dal senatore Faraone, considerato che il Documento in esame prefigura sia interventi di carattere riformatore (cita, a titolo di esempio, il tavolo tecnico sulla farmaceutica) sia adeguamenti, ancorché non cospicui, del livello di finanziamento del sistema sanitario. A tale ultimo riguardo, fa rilevare che in cifra assoluta, in base alla Nota, la spesa sanitaria aumenta sia nel 2018 che nel 2019 e che l'andamento decrescente di quest'ultima in rapporto al PIL va valutato in relazione alle previsioni di crescita economica. Pertanto, anche per ciò che attiene al settore sanitario, gli impegni politici assunti in sede di stipula del contratto di governo, a giudizio dell'oratore, sono stati mantenuti. Invita a riflettere sull'importanza del reddito di cittadinanza anche ai fini della tutela della salute: accrescere le possibilità di spesa delle famiglie in maggiore difficoltà significa anche incidere positivamente sugli stili di vita, ad esempio per ciò che concerne la qualità dell'alimentazione. Annuncia, infine, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [FARAONE](#) (*PD*) si dichiara in primo luogo allibito, sia per la qualità delle argomentazioni addotte dal senatore Endrizzi sia per la mancata risposta del rappresentante del Governo rispetto alla questione delle coperture finanziarie. Ritiene che le forze di maggioranza non abbiano neppure ben chiara la distinzione tra gli interventi volti a superare l'esclusione sociale e le misure attinenti alla sanità.

Quanto al tema delle risorse, esprime il convincimento che il *bluff* portato avanti dal Governo sarà evidente in sede di esame della legge di bilancio, allorquando i buoni propositi saranno frustrati dalla mancanza di adeguate coperture. Saggiunge che anche il prefigurato superamento del numero chiuso per l'accesso alla formazione in medicina, al di là delle valutazioni di merito, è alquanto oneroso e andrebbe ad aggravare ulteriormente il quadro finanziario.

Tutto ciò premesso, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è posta in votazione e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo a prima firma del senatore Faraone.

IN SEDE REDIGENTE

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono state svolte la relazione illustrativa e un susseguente ciclo di audizioni informative, e che sono stati inoltre già presentati e pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'Atto Senato n. 535, adottato come testo base (emendamenti e ordini del giorno pubblicati in allegato al resoconto del 4 ottobre).

Informa, inoltre, che nella giornata di ieri sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione (non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti) e della 14ª Commissione (favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti). Precisa che deve ancora essere completata l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consultate (tra cui quelli della Commissione Bilancio) e dei contributi scritti

richiesti al Garante della privacy e agli esperti che per ragioni di tempo non è stato possibile audire.

Prende atto la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), riservandosi di intervenire sugli aspetti di dettaglio in sede di esame degli emendamenti, esprime in termini generali apprezzamento per il testo base, considerato anche che quest'ultimo mutua in gran parte i contenuti del disegno di legge n. 92 a sua firma, che a sua volta riprende l'articolato del progetto di legge approvato in materia dalla Camera nella passata legislatura, a seguito di approfondita istruttoria.

Sottolinea che le audizioni svolte hanno confermato l'opportunità dell'istituzione della rete dei registri tumori, anche al fine di garantire la necessaria uniformità all'azione dei diversi registri.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) si associa all'apprezzamento manifestato dalla precedente oratrice sull'impostazione generale del testo, pur manifestando perplessità sulla clausola di invarianza finanziaria. Auspica che vi sarà la possibilità di interventi migliorativi in sede emendativa.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e avverte che la discussione congiunta proseguirà nella seduta di domani con le repliche e con la fase di illustrazione degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. [299](#) e [485](#), concernenti la fibromialgia, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FARAONE, Caterina BINI e Paola BOLDRINI

SUL DOC. LVII, N. 1-BIS, Allegati I, II, III e IV - Annesso

La 12ª Commissione Igiene e sanità,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 (*Doc. LVII, n. 1-bis*) per le parti di competenza;

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica. L'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio che il deposito della Nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel trovare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verificatosi in passato l'iter di esame parlamentare del documento;

la Nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresì priva di alcuni elementi fondamentali. In particolare:

nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;

non contiene, nell'annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

- a) il Piano di rientro di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT), dettagliato anno per anno;
- b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT);

la Nota di aggiornamento presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto alla normativa vigente. In particolare, l'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei dal saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l'indebitamento netto al 2,4 per cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021 e di rinviare sine die il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddizione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l'approvazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze nell'Aula del Senato del 20 settembre 2018;

Rilevato che,

l'attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della finanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupazione ed equità; in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della finanza pubblica generata dall'extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, iniqui, non in grado di generare nuova

occupazione, incentrati per lo più sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti pubblici e delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;

l'annunciata composizione della prossima manovra di bilancio, fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel dettaglio, quali l'avvio del Reddito di Cittadinanza, l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato, l'avvio della prima fase della "flat tax" a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende, non appare in grado di garantire la crescita economica attesa;

il piano degli investimenti pubblici annunciato dal Governo si fonda sulla programmazione degli investimenti già delineata nella precedente legislatura dai governi a guida PD, pari a circa 150 miliardi di euro. Nel 2019 è prevista addirittura una riduzione di 0,2 punti percentuali degli investimenti pubblici per poi salire di soli 0,3 punti percentuali nel 2021;

la presunta maggiore crescita legata alle proposte di politica economica avanzate dal Governo appaiono, pertanto ottimistiche e scarsamente credibili. Le stime del Fondo monetario internazionale, diffuse l'8 ottobre 2018, evidenziano che l'economia italiana crescerà in realtà soltanto dell'1 per cento nel 2019;

Preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico: illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il periodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibilmente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel 2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione all'anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l'andamento negativo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi delle famiglie e un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico programmatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tendenziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad un livello inferiore a quello programmato nella precedente Nota di aggiornamento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2019 al 2,4 per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento. Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all'1,8 per cento;

l'indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio 2019-2021 all'1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel 2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percentuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel 2021);

l'andamento dell'indebitamento netto strutturale risulta per l'anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una "deviazione significativa" dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata evidenziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso, la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti percentuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percentuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi nel prossimo triennio, confermando l'inversione di fiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decrescita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rapporto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al 130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento (2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7 per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

Rilevato che,

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, in forte crescita rispetto a sei mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico;

il Ministro dell'economia e delle finanze Tria ha partecipato alla fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è venuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato costretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori dell'Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella quale si trova attualmente il nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre al Ministro dell'economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilancio rivisti dell'Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un dialogo continuo e costruttivo con le

istituzioni europee in merito alle necessarie riforme della governance economica dell'Ue e in merito a un'applicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle caratteristiche dell'economia nazionale, consentendo una maggiore gradualità nel percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di medio termine, anche attraverso l'approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti strutturali del nostro Paese;

i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di presentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la governance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l'altro, al rischio di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del debito pubblico;

per le parti di competenza della Commissione Igiene e sanità:

la Nota di aggiornamento al Def prevede, a legislazione vigente fino al 2021 un aumento di poco più di un miliardo l'anno;

nonostante questo la nota prevede una serie di interventi costosi in politica sanitaria come un piano per nuove assunzioni, la stabilizzazione dei precari, l'aumento delle borse di specializzazioni; nuove norme sulla Dirigenza sanitaria; sulla spesa per farmaci, sui dispositivi; monitoraggio del LEA, l'adeguamento del patrimonio edilizio digitalizzazione del sistema salute, anagrafe vaccini;

se da un lato si vuole "migliorare la garanzia dell'erogazione dei Lea in modo uniforme su tutto il territorio nazionale", senza per altro indicare né tempi né risorse, dall'altro si è già confermato il via libera al regionalismo differenziato che aumenterà le disuguaglianze e a cui il Ministro della Salute si è dichiarato pienamente d'accordo;

inoltre, la NaDef si propone di "completare i processi di assunzione e stabilizzazione del personale", di aumentare le borse di studio per medicina generale e specializzazioni, senza, anche in questo caso, indicare né costi né risorse;

in particolare il comparto della sanità è rimasto l'unico comparto della pubblica amministrazione sottoposto non solo al blocco del *turn over* ma all'obbligo di riduzione di spesa per il personale, nonostante che, in questi anni, sia stato chiamato a profonde riforme organizzative indotte non solo dai vincoli economici ma anche dal progredire delle conoscenze scientifiche e dalle opportunità offerte da nuovi farmaci e nuove tecnologie;

la Nota, invece, per quanto attiene allo sblocco del *turn over* in sanità, al di là di intenti generici non quantifica alcuna risorsa né esplicita alcun parametro per cui si può facilmente dedurre che anche per il 2019 il parametro di riferimento resti quello ancorato alla spesa storica del 2004 ridotto dell'1,4 per cento;

la NaDef propone un miglioramento della *governance* della spesa sanitaria attraverso azioni limitate a farmaci e dispositivi, come la risoluzione dei contenziosi sul *payback* farmaceutico, o a nuove modalità di calcolo degli scostamenti dai vincoli della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della farmaceutica convenzionata 2017-2018 senza per altro nessuna stima delle risorse potenzialmente recuperabili da tali azioni;

infine, si propone l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei Vaccini, senza ancora una volta indicare alcuna risorsa dopo averne contestato la mancanza, l'implementazione del Fascicolo Sanitario

Elettronico in tutte le Regioni, la connessione dei vari sistemi informativi per tracciare il percorso del paziente e l'estensione della tracciabilità dei medicinali al settore veterinario senza, anche in questo caso definirne i costi così come si propone la definizione degli standard per l'assistenza territoriale e l'avvio del nuovo Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa nonché, qualora vi sia la "garanzia degli equilibri economico-finanziari del SSN" la revisione della disciplina della compartecipazione alla spesa e delle esenzioni; l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature e l'investimenti nel patrimonio edilizio sanitario senza, per altro, né stimare i costi né fare alcun riferimento alle stime fatte dalla Corte dei Conti che ammontano in € 32 miliardi quelle relative alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico;

la politica sanitaria e il Ssn non sono, quindi, una priorità di questo Governo visto che non sono previste azioni innovative e rilevanti, le coperture finanziarie sono incerte se non nulle e tra le azioni strategiche del cronoprogramma si trova una sola azione molto vaga e generica "Attuazione Patto per la Salute e Patto per la Sanità digitale 2018-2020";

da parte loro le Regioni chiedono 2,5 milioni in più per l'anno 2019 sul Fondo sanitario nazionale per dare risposte concrete ai rinnovi contrattuali in sanità, alle assunzioni di personale, al finanziamento delle borse di studio per gli specialisti, agli investimenti in ristrutturazione e tecnologie:

tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza,

esprime

PARERE CONTRARIO.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 1-BIS, Allegati I, II, III e IV - Annesso**

La 12ª Commissione, esaminati, per quanto di propria competenza, i documenti in titolo; valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica; evidenziata altresì l'opportunità di:

- valutare la possibilità di assumere come priorità strategica in ambito sanitario la prevenzione nelle sue diverse declinazioni, anche attraverso l'adozione di iniziative legislative e azioni programmatiche, a partire dalla promozione dell'educazione alla salute nelle scuole, che renda attrattive le corrette abitudini alimentari, a garanzia di una più efficiente sostenibilità del sistema sanitario nazionale, affinché quest'ultimo sia effettivamente universalistico nel riconoscimento e nella tutela di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitari e socio sanitari;
- tenuto conto dell'impatto che i prezzi di cibi e bevande hanno sul loro rispettivo acquisto e consumo, valutare la possibilità di implementare, tra gli obiettivi del programma di strategia di Governo, la più ampia promozione della qualità della giornata alimentare, tramite misure fiscali che incentivino i cibi salutari e disincentivino quelli dannosi, nonché la responsabilizzazione e valorizzazione dell'intera filiera, anche al fine di marginalizzare le patologie dovute a inquinanti, anche attraverso una adeguata riduzione della *total tax* a favore di coloro che siano attivi nella ricerca di soluzioni *antibiotic free* nell'intera catena alimentare (tra cui mangimi per suini, polli e pesci), oltre che per le aziende agricole che producano ortaggi, frutta, verdura, cereali, grano o altro senza l'utilizzo di erbicidi, pesticidi e fitofarmaci che non siano di provata atossicità, e per le imprese che non abbiano, a listino, prodotti (cibi o bevande) che superino le soglie definite tra prodotti salutari e nocivi;
- valutare la possibilità di incentivare politiche di sostegno e tutela della famiglia tramite una riduzione

del peso economico gravante sui nuclei familiari, che passi anche attraverso la trasformazione dell'aliquota da ordinaria ad agevolata per tutti i beni e servizi destinati all'alimentazione, all'assistenza e cura dei bambini, ai disabili e agli anziani, che possa finalmente mettere in condizione di sostenibilità reddituale le famiglie italiane. Tale regime potrebbe essere altresì applicato anche laddove le persone non autosufficienti, disabili e anziani fragili siano assistite in strutture sanitarie e socio sanitarie dedicate, affinché ci sia una ricaduta immediata per gli utenti in punto di riduzione delle rette, a garanzia di attuazione di tutti e non solo dei nuovi LEA;

- tenuto conto del fatto che i costi sanitari e sociali relativi ai decessi annuali dovuti a patologie, prevalentemente respiratorie, cardiovascolari e neoplasie, generati da sostanze contaminanti nell'ambiente (aria, terreno, cibo ed acqua) sono superiori al mezzo miliardo di euro annui e considerato il mancato reddito prodotto da persone in salute, per effetto del mancato PIL generato, il cui costo complessivo individuale e collettivo supera il miliardo e mezzo all'anno, favorire un potenziamento delle misure di prevenzione, muovendo dalla riduzione dell'incidenza dei determinanti sanitari e ambientali dei decessi evitabili;

- in tema di investimenti, in riferimento alla riqualificazione dell'edilizia ospedaliera, considerato che l'età media delle strutture data oltre il mezzo secolo di vita, garantire che le Regioni siano chiamate ad un'attenta pianificazione e vigilanza degli interventi;

- al fine di realizzare una pianificazione sistemica della riqualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria fondata su una vera competizione degli erogatori pubblici e privati, sanitari e socio sanitari, prevedere:

1) nuove regole di reclutamento delle direzioni generali delle aziende pubbliche e di messa a contratto atte a realizzare effettivamente sull'intero territorio nazionale la regola dei costi *standard*, in chiave di regionalismo differenziato e ridimensionamento degli sprechi, superando la logica del costo storico;

2) l'aggiornamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie da remunerare basato sull'analisi dei costi e dei prezzi, nonché su semplificazione, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa;

- anche al fine di evitare la fuga dal sistema sanitario nazionale di competenze e capacità italiane, prevedere il ricorso a strumenti di carattere innovativo e sperimentale per implementare il numero di medici specialisti attraverso la previsione di un percorso alternativo di formazione professionale, totalmente equipollente a quello già vigente, che veda l'attivazione di contratti di formazione lavorativa *teaching hospital* per le specializzazioni mediche in strutture ospedaliere non universitarie da inserire nei programmi obiettivo competitività regionale e occupazione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.11. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
20^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** riferisce che con lettera a firma del senatore Faraone è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di garantire la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi, anche con collegamento esterno sulla *web TV* del Senato.

Chiede ai rappresentanti dei Gruppi di manifestare il proprio orientamento in ordine a tale richiesta, segnalando che in caso di accoglimento della stessa occorrerà sospendere la seduta in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Presidenza del Senato.

La senatrice **FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando l'aggravamento procedurale conseguente alla richiesta del senatore Faraone, dichiara che il proprio Gruppo, nel caso di specie, non si oppone, ma auspica che il ricorso alla forma più estesa di pubblicità dei lavori sia in futuro limitato alle sedi di maggiore pregnanza politica.

A nome dei rispettivi Gruppi, anche i senatori **SICLARI** (*FI-BP*), Maria Domenica **CASTELLONE** (*M5S*) e **ZAFFINI** (*FdI*) dichiarano di non opporsi alla richiesta in questione.

Il senatore **FARAONE** (*PD*) precisa che la richiesta di pubblicità dei lavori, avanzata nella mattinata odierna, non è intesa ad intralciare l'andamento dei lavori bensì ad assicurare la trasparenza di questi ultimi: per tale ragione, annuncia che identica domanda sarà formulata in relazione ad ogni successiva seduta della Commissione.

Nel prendere atto dell'orientamento unanime manifestato dai rappresentanti dei Gruppi, il **PRESIDENTE** avverte che la richiesta di autorizzazione all'attivazione degli impianti audiovisivi sarà immediatamente trasmessa alla Presidenza del Senato. Quindi, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,20.

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo impegnata in concomitanti attività istituzionali, è probabile che la Presidente del Senato non potrà vagliare la richiesta di autorizzazione testé trasmessa in tempo utile allo svolgimento dei lavori odierni della Commissione. Propone pertanto, apprezzate le circostanze, di soprassedere alla richiesta di pubblicità dei lavori.

Il senatore **FARAONE** (PD), pur ribadendo l'intendimento in precedenza manifestato, alla luce della comunicazione del Presidente dichiara di rinunciare alla richiesta avanzata in relazione alla seduta odierna e di acconsentire allo svolgimento dei lavori senza l'attivazione degli impianti audiovisivi.

Il **PRESIDENTE** avverte che, in assenza di obiezioni, i lavori proseguiranno dunque con il regime di pubblicità ordinario.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) riferisce sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione.

L'articolo 1 sopprime l'istituto generale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mantenendo oppure introducendo alcune fattispecie di permesso di soggiorno per casi umanitari specifici. Nell'ambito delle nuove fattispecie rientra il divieto di espulsione degli stranieri che versino in condizioni di salute di eccezionale gravità (accertate mediante idonea documentazione), tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, ai sensi delle novelle in esame, "il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale".

Rientra tra le nuove fattispecie suddette, inoltre, il permesso di soggiorno per calamità, che viene previsto dalle novelle per il caso in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, è valido esclusivamente nel territorio nazionale "e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

Il successivo articolo 19 del decreto-legge prevede la possibilità, per i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, di attribuire, in via sperimentale e poi definitiva, armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, ad alcune unità di personale (munite della qualifica di agente di pubblica sicurezza), previa adozione di appositi regolamenti comunali, emanati in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute con accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il regolamento comunale relativo alla fase della sperimentazione deve definire le modalità di quest'ultima, da svolgersi previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio. I comuni devono altresì assicurare forme di coordinamento tra le suddette aziende sanitarie ed i corpi e servizi di polizia municipale.

L'articolo 21 estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO urbano in ulteriori contesti rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente; in particolare inserisce i presidi sanitari nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela di particolari luoghi, determinando altresì la possibilità per il questore di emanare non solo sanzioni amministrative (da 100 a 300 euro), ma anche misure di allontanamento, contestuali all'accertamento della condotta illecita, nei confronti dei soggetti che pongono in essere azioni che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei luoghi previsti dalla norma.

L'articolo 26 novella, infine, la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) ritiene che uno dei temi fondamentali affrontati dal provvedimento in esame attenga al rapporto tra tutela della sicurezza e protezione della salute. In proposito, rammenta che l'articolo 32 della Costituzione, che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento costituzionale in materia, prevede che sia tutelata la salute come diritto fondamentale dell'individuo, senza distinguere tra cittadini e stranieri. Pertanto, reputa non condivisibile il testo nella parte in cui, all'articolo 1, lega il divieto di espulsione degli stranieri alla sussistenza di condizioni di salute di eccezionale gravità: a giudizio dell'oratrice, viene in questo modo relegata in una condizione del tutto peggiore la sfera giuridica dello straniero, quasi che la salute di questi non sia meritevole di protezione se non in casi eccezionali.

In relazione all'articolo 26, che prevede l'inclusione del prefetto tra i soggetti da informare dell'inizio dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, esprime il convincimento che tale obbligo di notifica sia poco produttivo se non completato dalla previsione di conseguenti verifiche in concreto sulla sicurezza dei suddetti luoghi di lavoro.

Quanto all'articolo 19, che prefigura la sperimentazione di armi comuni ad impulso elettrico, si astiene dall'entrare nel merito della disposizione, dichiarandosi in linea di principio contraria ad ogni intervento volto ad ampliare l'utilizzabilità di strumenti offensivi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, ricordando che presso la Commissione di merito il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 13 del prossimo venerdì 19 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) (*M5S*), relatore, dopo aver ricordato che la legge europea reca norme intese a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione, illustra le parti del disegno di legge in titolo attinenti a profili di competenza della Commissione. L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", posta dalla summenzionata disciplina di cui al decreto legislativo n. 206. Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione. Il riferimento alla residenza - osserva la relazione illustrativa governativa - non è previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto. La novella - come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina (a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità). Anche la lettera d) riguarda la tessera professionale europea.

In particolare, la novella di cui al numero 1) prevede che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità) di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione (conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE) rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175.

La novella di cui al numero 2) concerne la possibilità di proroga di due settimane - da parte dell'autorità competente - del termine entro cui la medesima deve adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio della tessera professionale europea. La norma interna vigente ammette tale possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. La novella consente invece due proroghe (ciascuna di due settimane), mantenendo per la prima esclusivamente l'obbligo generale di motivazione e limitando, quindi, alla seconda il riferimento alle ragioni specifiche summenzionate. La relazione illustrativa governativa osserva che questa riformulazione, pur non essendo sollecitata nella procedura d'infrazione 2018/2175, appare necessaria al fine di adeguare la norma alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE.

La lettera f) concerne alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative - le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente -.

La novella di cui al numero 1) concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa è costituita in maniera tassativa dalla prova attitudinale - anziché dal tirocinio di adattamento -. Le ipotesi in oggetto - sempre che si ricada nell'ambito di una delle due fattispecie generali summenzionate - riguardano: 1) il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto; 2) i casi in cui il titolo di formazione (del cittadino europeo richiedente il riconoscimento di una qualifica professionale) sia stato rilasciato da un Paese terzo ed il soggetto abbia maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni nel territorio dello Stato membro che abbia riconosciuto il titolo; 3) il riconoscimento per attività - da esercitare a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società - rientranti nell'allegato IV del citato decreto legislativo n. 206, qualora la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. La novella prevede invece, per tali fattispecie, la scelta - da parte dell'autorità competente per il riconoscimento - della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento. Al riguardo, la relazione illustrativa governativa osserva che nell'esperienza maturata è emersa l'esigenza di rimettere, di volta in volta, per i casi in oggetto, all'autorità competente la scelta della tipologia. La novella di cui al numero 2) reca una precisazione nell'ambito della disciplina sulle misure

compensative, correggendo la norma che, nella formulazione vigente, fa riferimento a conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente dello Stato membro di provenienza e sostituendo quest'ultimo riferimento con quello di organismo competente di un qualsiasi Stato nel quale il richiedente abbia maturato l'esperienza in oggetto. La riformulazione - osserva la relazione illustrativa governativa - è intesa a rendere la norma conforme alla corrispondente disposizione di cui all'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, e successive modificazioni.

La lettera g) integra le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione iniziati prima di una certa data e a séguito dei quali l'attività in questione sia stata esercitata, nel territorio dello Stato membro (in cui è stato svolto il corso), per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato da parte del medesimo Stato. L'integrazione consiste nel riferimento alla Croazia per i corsi iniziati anteriormente all'8 ottobre 1991, con riguardo alle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto - e con esclusione, per quanto riguarda i corsi di ostetricia, di quelli individuati nella novella di cui alla successiva lettera h) -. L'integrazione e l'esclusione - osserva la relazione illustrativa governativa - corrispondono alle modifiche operate nella direttiva 2005/36/CE da parte dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, allegato al Trattato del 9 dicembre 2011.

Il successivo articolo 10 del disegno di legge in esame reca, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219). Le modifiche sono intese, in via principale, al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2018.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 aggiorna il titolo del decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale, nell'attuale versione, richiama anche una direttiva abrogata dalla suddetta direttiva (UE) 2017/1572.

La successiva lettera b) restringe l'ambito delle sostanze utilizzate come materie prime farmacologicamente attive che siano soggette - anziché ad un sistema di registrazione - al medesimo regime di autorizzazione previsto per la produzione di medicinali. La formulazione vigente richiede l'applicazione di quest'ultimo regime per la produzione di tutte le sostanze attive sterili o di origine biologica (destinate all'utilizzo suddetto), mentre la novella fa riferimento - oltre che a quelle sterili - alle sostanze biologiche ed a quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, al fine di escludere - come osserva la relazione illustrativa governativa - gli estratti vegetali. La produzione di questi ultimi rientra, dunque, in base alla novella, nel sistema di registrazione, come previsto - osserva la medesima relazione illustrativa - negli altri Stati membri dell'Unione europea.

I numeri 1) e 2) della lettera c) prevedono che l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) tenga conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione europea, e che si doti, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito e periodicamente aggiornabile.

Il successivo numero 3) concerne la procedura di definizione - da parte dell'AIFA - del programma annuale delle analisi di controllo (svolte dall'Istituto superiore di sanità) delle composizioni dei medicinali. La novella sopprime il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica della medesima AIFA (mentre resta ferma la previsione del parere dell'Istituto superiore di sanità).

La novella di cui alla lettera d) specifica che le norme sulle linee guida relative alla buona fabbricazione continuano ad applicarsi (come modificate dalle presenti novelle) anche ai medicinali sperimentali per uso umano, nelle more che, per questi ultimi, diventi applicabile in materia l'autonoma disciplina europea, posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 .

La novella di cui alla lettera e) - oltre a porre modifiche formali o di coordinamento - introduce una

nozione esplicita di "produttore" ai fini in oggetto.

La lettera f) specifica che per i medicinali per terapie avanzate devono essere prese in considerazione le linee guida europee relative alle buone prassi di fabbricazione per tali farmaci.

Le novelle di cui alle lettere g) ed h), concernenti alcuni obblighi a carico del produttore e dell'importatore relativi alle norme di buona fabbricazione in oggetto, pongono modifiche formali o di coordinamento.

La lettera i) riguarda il sistema di qualità farmaceutica, che ciascuno dei produttori in esame deve istituire ed attuare. Rispetto alla formulazione vigente, si specifica che il produttore adotta e gestisce il proprio sistema sulla base delle linee guida dell'EMA (Agenzia europea per i medicinali).

La lettera l) estende agli importatori in esame l'obbligo, previsto nella formulazione vigente per i produttori, di dotare ciascuno dei propri siti di sufficiente personale, avente competenza e qualifiche idonee per garantire la qualità farmaceutica.

La novella di cui alla lettera m) reca alcuni adeguamenti terminologici (sempre in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1572 oggetto di recepimento) e specifica che i locali e le attrezzature da sottoporre a qualifica e convalida sono non solo quelli usati in fasi del processo produttivo, ma anche quelli impiegati in fasi del processo di importazione (in entrambi i casi, resta fermo che si fa riferimento esclusivamente alle fasi decisive per la qualità dei medicinali).

Le lettere n), o), p) e r) concernono, rispettivamente, gli obblighi di documentazione a carico dei produttori in oggetto, le modalità delle operazioni di produzione, l'obbligo di istituire ed attuare un sistema di controllo della qualità (della produzione o dell'importazione in esame), i reclami ed i ritiri dei medicinali. Oltre a porre alcune modifiche formali o di dettaglio, le novelle sopprimono le disposizioni in materia per i medicinali sperimentali, in quanto esse sono ora previste - come ricorda la relazione illustrativa governativa - da un regolamento delegato della Commissione europea (regolamento 2017/1569/UE del 23 maggio 2017).

La lettera q) concerne gli eventuali appalti e subappalti nell'esecuzione delle operazioni in oggetto. Oltre a porre modifiche formali o di coordinamento, la novella estende esplicitamente le relative norme alle operazioni di importazione.

La lettera s) riformula le norme in materia di autoispezioni da parte dei produttori in esame, al fine di recepire le disposizioni in materia di cui all'articolo 14 della citata direttiva (UE) 2017/1572 e di specificare che il termine minimo di conservazione della relativa documentazione è pari a dieci anni.

La lettera t) inserisce l'ipotesi in cui non siano stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti con l'autorizzazione all'immissione in commercio (o con l'approvazione delle variazioni) tra le fattispecie per le quali l'AIFA adotta il divieto di vendita e di impiego del medicinale ed il provvedimento di ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente a singoli lotti.

La lettera u) integra la disciplina sui farmaci ritirati o sequestrati, al fine di definire le norme relative alla distruzione degli stessi.

In conclusione, il relatore segnala, per i profili di interesse della Commissione, che l'articolo 11 del disegno di legge in esame riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso alla chiusura del caso Eu-Pilot 8718/16/ENVI; e che il successivo articolo 12 concerne lo smaltimento degli sfalci e delle potature ed è inteso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di: rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. [535](#) e connesso, considerato che il relatore Pisani è impegnato quest'oggi in concomitanti attività parlamentari; posticipare alle ore 14,15 l'inizio dell'Ufficio di Presidenza già convocato nella giornata di domani per lo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. [189](#) (disturbi del comportamento alimentare), conformemente a una richiesta avanzata per le vie brevi dal Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.12. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 21 (pom.) del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche al fine della trasmissione dei lavori sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso a tale forma di pubblicità.

In assenza di obiezioni, la predetta forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti i pareri della 2a Commissione (non ostativo sul testo, contrario su emendamento 1.5) e della 7a Commissione (favorevole sul testo).

Fa presente, altresì, che è stato acquisito l'atteso contributo scritto del Garante per la protezione dei dati personali, recante osservazioni sul testo in discussione.

Rileva che mancano ancora i prescritti pareri della Commissione Bilancio.

Informa, infine, che tutti gli emendamenti a sua firma sono stati sottoscritti dalle senatrici Fregolent e

Castellone.

Quindi, preso atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica, propone di passare alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, rinviando la trattazione degli ordini del giorno al termine delle votazioni di emendamenti e articoli.

Conviene la Commissione.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fornito le delucidazioni richieste dal senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) circa la disciplina regolamentare che presiede a questa fase procedurale, si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.6.

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.5 e 1.7, manifestando rammarico per il parere contrario reso dalla Commissione giustizia in ordine al primo.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.10 e formula al contempo, intervenendo anche in sede di discussione sul complesso degli emendamenti, considerazioni problematiche in merito agli emendamenti 1.1 (ritenuto pleonastico) e 1.7 (considerato di difficile applicazione).

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Intervengono in discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 1: la senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) (che raccomanda l'approvazione degli emendamenti illustrati dalla senatrice Castellone), il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) (che si domanda se il disegno di legge in discussione riguardi la rete dei registri dei tumori o non intenda piuttosto porre una sorta di normativa generale relativa alla prevenzione e riabilitazione in materia oncologica), il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) (che fa proprie le considerazioni svolte dal precedente oratore) e il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) (che ritiene inequivoco l'obiettivo del testo, ossia la disciplina delle modalità e degli scopi della raccolta dei dati).

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all'articolo 1, avvertendo che si riprenderà domani l'*iter* con l'illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti ai restanti articoli. Ricorda che si potrà procedere con le votazioni, precedute dall'espressione dei pareri di Relatore e Governo, solo dopo aver acquisito il parere obbligatorio della Commissione Bilancio su testo ed emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.13. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 22 (pom.) del 18/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche al fine della trasmissione dei lavori sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso a tale forma di pubblicità.

In assenza di obiezioni, la predetta forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(363) ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Castellone, a nome di tutti i componenti della Commissione appartenenti al suo Gruppo, ha chiesto la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Aggiunge che identica richiesta è stata formulata dalla senatrice Fregolent, a nome dei commissari del proprio Gruppo.

Prende quindi atto della consegna, da parte della senatrice Boldrini, di una lettera con la quale la richiesta di rimessione all'Assemblea è formalizzata anche dai seguenti membri della Commissione: senatori Faraone, Siclari, Elena Cattaneo, Errani, Caterina Bini, Paola Boldrini, Paola Binetti, Maria Rizzotti e Laura Stabile.

Constatato che la richiesta in questione è appoggiata dal prescritto numero di commissari - ai sensi e

per gli effetti degli articoli 72, terzo comma, della Costituzione e 36, comma 3, del Regolamento -, avverte che il seguito dell'esame dei predetti disegni di legge avrà luogo in sede referente.

La Commissione prende atto.

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere della Commissione Bilancio: non ostativo sul testo; in merito agli emendamenti: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.4; di semplice contrarietà sulla proposta 1.7; sull'emendamento 2.3 di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "si dotano", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; sui restanti emendamenti non ostativo.

La Commissione prende atto.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice **BINETTI** (FI-BP) illustra l'emendamento 2.6.

La senatrice **CASTELLONE** (M5S) illustra gli emendamenti 2.3 e 2.5.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire in sede di illustrazione, si svolge la discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 2, nella quale prendono la parola le senatrici **BOLDRINI** (PD), **BINETTI** (FI-BP), **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) e **CASTELLONE** (M5S).

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti all'articolo 4, non essendovi proposte emendative riferite all'articolo 3.

La senatrice **BOLDRINI** (PD) illustra l'emendamento 4.2. Non essendovi altre richieste di intervento per illustrazione, formula poi alcune considerazioni in sede di discussione, soffermandosi sull'emendamento 4.1.

Nessuno chiedendo di intervenire in relazione all'emendamento riferito all'articolo 5, si passa all'illustrazione e discussione delle proposte emendative concernenti l'articolo 6.

La senatrice **BINETTI** (FI-BP) illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice **FREGOLENT** (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2.

Esaurita così la fase di illustrazione degli emendamenti all'articolo 6, si svolge la discussione sul

complesso dei predetti emendamenti, nella quale prendono la parola la senatrice [BOLDRINI](#) (PD) e il presidente [SILERI](#) (M5S).

Si passa all'illustrazione e discussione dell'emendamento all'articolo 7.

Dopo che la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ha illustrato l'emendamento 7.1, intervengono in sede di discussione il sottosegretario BARTOLAZZI e la senatrice [BOLDRINI](#) (PD).

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), che verrà trasmesso per l'acquisizione dei prescritti pareri alle Commissioni 1a e 5a.

Nel prendere atto che non vi sono richieste di apertura di una fase subemendativa, avverte che il seguito della discussione congiunta avrà luogo nella seduta antimeridiana che verrà convocata il prossimo mercoledì 24 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [535](#)

Art. 1

1.100

IL RELATORE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: "12 maggio 2017," inserire le seguenti: "con il compito di coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, e di validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto all'articolo 4,";

al comma 2, sopprimere le parole: "dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e", nonché aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento di cui al precedente periodo provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi dei dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie".

1.3.2.1.14. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 23 (pom.) del 23/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018
23^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche al fine della trasmissione dei lavori sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso a tale forma di pubblicità.

In assenza di obiezioni, la predetta forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il **PRESIDENTE**, pur dando atto che il Regolamento vigente, all'articolo 33, comma 4, non richiede alcun termine di preavviso per la presentazione della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, auspica che per il futuro gli interessati faranno pervenire le proprie istanze in materia con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della seduta, così da non pregiudicare la speditezza dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso dell'audizione svolta il 17 ottobre scorso, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. **189**, concernente i disturbi del comportamento alimentare, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata o trasmessa in relazione a tale argomento.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** dichiara anzitutto improponibile l'emendamento 1.12, in quanto esso dispone in materia di formazione universitaria e post universitaria, inserendo così nella disciplina istitutiva della rete dei registri tumori un tema estraneo, che peraltro coinvolge in via primaria anche le competenze della 7a Commissione.

Ricorda che sono state in precedenza completate le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti e che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100, inteso a recepire alcune osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Riferisce quindi che, sul predetto emendamento, sono pervenuti i richiesti pareri: non ostativo *tout-court* quello della 1a Commissione; non ostativo quello della 5a Commissione, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole "il compito" siano sostituite dalle parole "la finalità". Ciò posto, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i propri pareri sugli emendamenti all'articolo 1, avvertendo che si procederà quindi con le votazioni.

Il Relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che esso sia riformulato in un testo 2 nel quale non figuri la modifica introdotta dal "*Conseguentemente*".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Poiché il presidente **SILERI**(M5S), in qualità di primo firmatario, accoglie la proposta di riformulazione, dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (testo 2, pubblicato in allegato) è posto in votazione ed approvato.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.100 del relatore è posto in votazione ed approvato, in un testo 2 (pubblicato in allegato) che recepisce la condizione contenuta nel parere della 5a Commissione.

In esito a distinte votazioni, in conformità al parere favorevole espresso dal Relatore e dal rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

In aderenza all'invito in tal senso del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono ritirati.

Con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.6 è posto in votazione ed approvato. Viene conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 1.7, sul quale vi era l'invito al ritiro da parte del Relatore e del rappresentante del GOVERNO.

Il Relatore ed il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 1.8, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto, la senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) insiste per l'approvazione dell'emendamento in questione, rammentando che quest'ultimo intende semplicemente richiamare al rispetto della legislazione relativa alla ricerca clinica.

Posto infine in votazione, l'emendamento 1.8 è respinto.

Il Relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 1.9, a condizione che esso sia riformulato in maniera tale da introdurre la modifica proposta alla fine della lettera *b*) del comma 5 anziché in una nuova lettera a sé stante.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Accettando la senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) la riformulazione proposta, l'emendamento 1.9 (testo 2, pubblicato in allegato) è posto in votazione e approvato.

Previo parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.10.

Dopo che l'emendamento 1.11 è stato ritirato, conformemente all'invito in tal senso del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'espressione dei pareri ed alle conseguenti votazioni sugli emendamenti relativi all'articolo 2.

Previo parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il Relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3, a condizione che esso sia riformulato in conformità al parere della Commissione bilancio, nonché allo scopo di espungere la virgola dopo le parole "di cui al presente comma".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Accettando la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) la proposta di riformulazione, l'emendamento 2.3 (testo 2, pubblicato in allegato) è posto in votazione ed approvato.

Conformemente al parere favorevole del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Dopo il ritiro dell'emendamento 2.6 in aderenza all'invito in tal senso del Relatore e del rappresentante del GOVERNO, viene posto in votazione ed approvato l'articolo 2, come modificato.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, in relazione al quale non sono state presentate proposte emendative.

Si passa all'espressione dei pareri ed alle conseguenti votazioni sugli emendamenti all'articolo 4.

Il Relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, a condizione che si rinunci alla

modifica introdotta dal "*Consequentemente*" e che si riferisca il controllo sanitario della popolazione non soltanto alle aree più critiche del territorio nazionale.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Poiché i proponenti accettano la riformulazione proposta, l'emendamento 4.1 (testo 2, pubblicato in allegato) è posto in votazione e approvato.

Il relatore e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 4.2.

Essendo il suddetto invito confermato anche a seguito di un intervento della senatrice [BOLDRINI](#) (PD), teso a sottolineare l'importanza dell'emendamento in esame, quest'ultimo viene ritirato, previa autorizzazione del [PRESIDENTE](#) alla sua trasformazione in ordine del giorno.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'espressione dei pareri e alla conseguente votazione sull'emendamento all'articolo 5.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 è posto ai voti e approvato.

Messo in votazione, è quindi approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'espressione dei pareri e alle conseguenti votazioni sugli emendamenti all'articolo 6.

Conformemente all'invito in tal senso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.1 è ritirato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.2 è posto in votazione e approvato.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), aderendo all'invito in tal senso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 6.3, richiamando tuttavia l'attenzione sulle problematiche connesse alla clausola di invarianza finanziaria e formulando l'auspicio che possa trovare accoglimento l'ordine del giorno presentato in proposito.

E' quindi posto in votazione e approvato l'articolo 6, come modificato.

Messo in votazione, è approvato anche l'articolo 7, non oggetto di emendamenti modificativi.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.1, introduttivo di un articolo aggiuntivo, è posto in votazione e approvato, dopo che il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ha dichiarato voto di astensione (in quanto paventa la lesione dell'autonomia regionale).

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,55 riprende alle ore 16,15.

Si passa all'esame degli ordini del giorno, in precedenza accantonati.

Dato per illustrato, l'ordine del giorno G/535/1/12, previo parere favorevole del RELATORE, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Dopo che la senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) lo ha illustrato, sottolineando che esso intende assicurare risorse per la formazione, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'ordine del giorno G/535/2/12, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Intervengono per dichiarazione di voto la senatrice [BOLDRINI](#) (PD) (annuncia voto contrario, ritenendo che la formazione sia già attualmente assicurata) e la senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) (insiste per l'approvazione dell'ordine del giorno).

Posto infine in votazione, l'ordine del giorno in questione è respinto.

Dopo che la senatrice [BOLDRINI](#) (PD) lo ha illustrato, l'ordine del giorno G/535/3/12 (risultante dalla trasformazione dell'emendamento 4.2) è accolto da rappresentante del GOVERNO, alla luce del parere favorevole manifestato dal Relatore.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 535, come approvati dalla Commissione, con proposta di assorbimento del disegno di legge congiunto e autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e all'effettuazione degli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Previe dichiarazioni di voto favorevole delle senatrici [BINETTI](#) (FI-BP), [BOLDRINI](#) (PD), [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [CASTELLONE](#) (M5S), la Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la deliberazione è avvenuta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [535](#)

1.1 (testo 2)

[SILERI](#), [FREGOLENT](#), [CASTELLONE](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: «dei sistemi di sorveglianza», aggiungere le seguenti: «dei sistemi sanitari regionali (SSR)»;
- b) dopo la parola: «identificati», aggiungere le seguenti: «per ciascuna regione e provincia autonoma».

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: "12 maggio 2017," inserire le seguenti: "con la finalità di coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, e di validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di

quanto previsto all'articolo 4,";

al comma 2, sopprimere le parole: "dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e", nonché aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento di cui al precedente periodo provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi dei dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie".

1.9 (testo 2)

[BINETTI](#), [RIZZOTTI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#)

Al comma 5, alla fine della lettera b), aggiungere le seguenti parole:

«; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.».

Conseguentemente sopprimere il segno di interpunzione "." dopo le parole: "sulla diffusione di patologie oncologiche".

2.3 (testo 2)

[CASTELLONE](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico, composto da: esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un Registro Tumori di popolazione, incaricato di garantire che le informazioni veicolate si ispirino al rigore della metodologia scientifica ed epidemiologica».

4.1 (testo 2)

[SILERI](#), [FREGOLENT](#), [CASTELLONE](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «per l'istituzione del referto epidemiologico», aggiungere le seguenti: «per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale»;*

b) *infine sostituire le seguenti parole: «dei soggetti individuati con il predetto decreto», con le seguenti: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano tenute al controllo quantitativo dei flussi che alimentano il referto epidemiologico».*

G/535/3/12

[BOLDRINI](#), [FARAONE](#), [BINI](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione",

premesso che:

all'articolo 4 (istituzione del referto epidemiologico), al comma 1, si stabilisce che:

Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti internet dei soggetti individuati con il predetto decreto.

Al successivo comma 2 si prevede che:

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

E' opportuno che vengano tenuti in considerazione per le finalità di cui sopra i dati socio economici forniti annualmente dall' ISTAT.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di tenere in considerazione tali dati nei momenti successivi di raccolta al fine di completare la situazione della popolazione nelle aree più critiche del territorio nazionale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 92
XVIII Legislatura

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 54 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018
54ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [\(n. 51\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [PESCO](#) chiede al sottosegretario Villarosa se sia già in grado di dare risposta ai rilievi posti dal relatore nella seduta antimeridiana.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria al riguardo è in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(871\)](#) PATUANELLI e ROMEO. - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere chiarimenti sulla disponibilità e sulla spendibilità delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 2, in cui si fa riferimento ad autorizzazioni di spesa a valere sull'accantonamento presso il Ministero della giustizia

di fondi speciali di parte corrente per il 2017.

In relazione all'emendamento 1.1, dichiara che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA, d'accordo con la relatrice, non ha nulla da osservare sull'emendamento presentato, mentre si riserva di fornire risposta alle questioni poste in relazione al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(535 e 92-A) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(690 e 494-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 5 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera dei deputati. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA non ha osservazioni al riguardo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili elementi di risposta ai quesiti formulati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire chiarimenti alle questioni sollevate, essendo ancora in corso le interlocuzioni tra le Amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 92
XVIII Legislatura

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 55](#)

7 novembre 2018

Attività (esito)

Discussione generale

Discusso congiuntamente: [S.92](#), [S.535](#)

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S.535 testo della Commissione**.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 8*.

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da [S.535](#))

approvato all'unanimità

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 235, contrari 0, astenuti 0, votanti 235, presenti 236.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 55 del 07/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

55a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Relazione orale) (ore 9,38)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 840 e della

questione di fiducia.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, è stata respinta una richiesta di non passare all'esame degli articoli, il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, al primo voto di fiducia su questo Governo il nostro Gruppo si era astenuto, ma in questi mesi ci sono stati gli attacchi all'Europa, l'azzardo sui conti pubblici con la manovra di bilancio, la legge sulla legittima difesa, il decreto-legge Di Maio che penalizza le imprese, la presentazione di un provvedimento socialmente regressivo come quello sull'affido condiviso e adesso questo decreto-legge. Questa volta, allora, il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario.

Voteremo contro anche perché non ci piace il metodo che avete scelto: blindare un provvedimento così importante è poco rispettoso nei confronti del Parlamento, che vorrebbe almeno discutere i propri emendamenti e invece viene privato di questa prerogativa a causa di problemi tutti interni alla maggioranza.

Come ha affermato il sottosegretario Molteni, gli sbarchi sono diminuiti dell'83 per cento, passando dai 50.000 arrivi dello scorso anno agli 8.000 di adesso. Le domande d'accoglienza accettate sono state il 41 per cento. Questo dimostra che non c'è alcuna emergenza per un provvedimento sulla gestione dei migranti nel nostro Paese.

L'immigrazione è un fenomeno complesso, che non può essere disciplinato con decretazione d'urgenza. Siamo d'accordo con una mano più dura nei confronti dei migranti che commettono reati e che il giorno dopo essere stati arrestati escono dal carcere. Ma questo è un problema del sistema giudiziario, non della migrazione. Quello che è inaccettabile è equiparare l'immigrazione alla criminalità, se non addirittura al terrorismo, come alcuni colleghi della Lega continuano a fare. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

A loro vorrei ricordare che sono soprattutto il settore dei servizi e le imprese del Nord ad avere bisogno della manodopera straniera.

Abbiamo ascoltato attentamente le sue parole, sottosegretario Molteni: quello che dice potrebbe essere teoricamente condivisibile, il problema è la prassi. Finché non ci saranno le possibilità di rimpatrio, tutta la vostra nuova disciplina resterà lettera morta. Non ci sarà quindi più sicurezza, ma accadrà esattamente il contrario. Il decreto porta una serie di persone che già si trovano in Italia nell'illegalità. Non avranno più la possibilità di cercare un lavoro, di partecipare a corsi per imparare la lingua, di perseguire la strada dell'integrazione. Diventeranno facili prede della criminalità che li utilizzerà per le sue attività illegali.

Signori del Governo, non siete riusciti a dare risposte convincenti a tutti quelli che in quest'Aula vi hanno chiesto che fine faranno queste persone.

Come tanti hanno già sottolineato la migrazione è la questione del secolo. Siamo vicini a un'Africa scossa da guerre e catastrofi naturali, da regimi oppressivi senza libertà di parola e diritti per le donne e gli omosessuali.

La migrazione esisterà sempre, si deve trovare un modo per gestirla. Ed allora sicuramente bisogna lavorare sulle cause e per prevenire le partenze... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice sta intervenendo, cercate di mantenere un po' di silenzio, abbassate il tono della voce e cercate di mantenere liberi i banchi del Governo. Proseguiamo in modo rispettoso.

Senatrice Unterberger, può proseguire il suo intervento.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ci vuole però anche un approccio costruttivo per le persone che sono già in Italia. La parola chiave è integrazione, che è del tutto assente nei discorsi di questo Governo. Al contrario, voi tagliate drasticamente i fondi per i progetti che finora hanno funzionato bene e non tenete conto che le nostre società, che invecchiano e non fanno figli, hanno bisogno di migranti integrati, che lavorano, pagano le tasse, contribuiscono alla tenuta del sistema pensionistico. È inutile promettere agli italiani terreni incolti come incentivo alle nascite. Dubito che questo servirà a qualcosa.

Piuttosto che portare centinaia di migliaia di migranti nell'illegalità, sarebbe invece necessario affrontare altre questioni, come la ripartizione sul territorio nazionale anche dei migranti che arrivano dal Nord.

In Commissione, su richiesta del nostro presidente di Provincia Arno Kompatscher, abbiamo presentato un emendamento che riflette anche la volontà della Conferenza Stato-Regioni per una distribuzione equa anche di questi migranti. Il tutto con la logica della collegialità, simile a quella che l'Italia chiede all'Europa, ma anche per scongiurare l'insorgere di tensioni sociali nelle Regioni settentrionali. L'avete respinto, come avete respinto quello legato alle clausole di salvaguardia e quello che puntava a un rafforzamento degli strumenti di controllo del territorio.

È un fatto che ci colpisce, perché viola le specificità e le prerogative dei nostri territori. A parole vi dite sempre favorevoli a una maggiore autonomia, ma al primo banco di prova ne riducete gli spazi.

Con questa legge cercate di limitare la discrezionalità del giudice, come nella legittima difesa o nella proposta sull'affido condiviso. Una legge deve però essere astratta e generale, una scatola vuota che in riferimento ai singoli casi viene riempita di contenuto dalla magistratura. Pensate che i giudici concedano troppi permessi umanitari e per questo volete costringerli a limitare queste pronunce. Fare leggi che non sono interpretabili dai tribunali, come vi augurate voi, è assurdo; applicare la legge vuol dire interpretarla.

Chi ha l'onore di governare, dovrebbe agire sempre secondo quel famoso proverbio che dice: «cambia quello che puoi cambiare e accetta ciò che non puoi cambiare». E quindi, fino a quando non riuscirete a stabilire nuovi accordi bilaterali per il rimpatrio, dovete accettare che i migranti che sono in Italia rimangano qui, cercando di gestire il fenomeno nel modo migliore possibile.

In conclusione, signor Presidente, a non convincerci è l'idea alla base del provvedimento, che riduce drasticamente le risorse per le politiche di inclusione, inquadra ed alimenta la paura di fronte al fenomeno migratorio, mettendo sullo stesso piano migrazione e criminalità. Riteniamo questo decreto-legge un atto di propaganda inutile se non dannoso, perché non affronta le questioni, ma andrà ad aumentare le tensioni e i problemi.

Annuncio pertanto il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, i senatori di Liberi e Uguali voteranno no alla fiducia a questo Governo. Voteranno no, lo diciamo con forza, a questo provvedimento su cui avete posto la fiducia. Mi rivolgo ai colleghi 5 Stelle: è la vostra prima volta, pensateci; è la prima volta che ponete la questione di fiducia su un provvedimento, una fiducia che potremmo chiamare come? Come "frutto di una trattativa non conclusa", di uno scambio non concluso, sulla prescrizione?

Intanto il decreto-legge sicurezza, il decreto Salvini, il decreto manifesto della Lega arriva alla conclusione del proprio *iter* in Senato e ancora una volta ribadiamo quanto abbiamo detto anche in occasione dell'insediamento di questo Governo, quando ci rivolgemmo ai 5 Stelle dicendo: ricordatevi che nasce sotto l'insegna politica, la caratterizzazione politica e ideologica della Lega. Questo provvedimento cosiddetto sicurezza, ma che potremmo chiamare Salvini, è esattamente questo: è ancora una volta il raggiungimento di un obiettivo della Lega a cui voi avete ceduto in modo strutturale. Il vostro cedimento strutturale - mi rivolgo ai colleghi 5 Stelle - ormai è sotto gli occhi di tutti e, per di più, sul provvedimento in esame sono stati messi in discussione pesantemente i valori costituzionali. Abbiamo dimenticato il monito della lettera del Presidente della Repubblica, rivolta

anche a questo ramo del Parlamento, che ci richiamava all'articolo 10 della Costituzione. Questi valori sono messi in discussione.

Soprattutto, però, il cedimento strutturale lo stiamo vedendo anche su altri temi. Pensate a quello che sta accadendo: adesso è arrivato all'esame del Senato, dopo l'approvazione alla Camera, il cosiddetto decreto Genova, con due condoni edilizi in un Paese che, come stiamo vedendo, sta morendo di abusivismo e di condoni edilizi. State mettendo in discussione quello su cui i cittadini vi avevano dato fiducia.

Ma torniamo al nostro no forte al decreto-legge in esame. Signor Presidente - lo dico a lei come a tutti coloro che sono intervenuti sul provvedimento in discussione - ieri lei, nel suo intervento, ha giustamente richiamato gli elementi che dovrebbero essere fondamentali per garantire il governo di un fenomeno, quello migratorio, che certamente non scomparirà dopo l'approvazione del provvedimento in discussione e che ci accompagnerà, perché, ahimè, è un elemento strutturale per il nostro Paese e per il mondo intero. Quali dovrebbero essere a nostro avviso gli elementi per un governo vero del fenomeno migratorio? Le dico tre parole: legalità, diritti e coesione sociale. In questo modo si governa seriamente il fenomeno migratorio, senza alimentare le pulsioni razziste e il conflitto sociale. Il decreto-legge in esame fa esattamente il contrario.

Parliamo della legalità. Con questo decreto-legge, con l'eliminazione della protezione umanitaria, con la riduzione di fatto ai minimi termini del sistema di accoglienza diffuso a favore dei grandi centri, con l'induzione all'irregolarità e alla clandestinità non produrrete più legalità. Voi state spingendo coscientemente migliaia e migliaia di persone verso il limbo dell'irregolarità, con tutte le conseguenze che ciò produrrà. Sapete infatti meglio di me che delle persone che, all'improvviso, con un decreto-legge, vengono messe nelle condizioni di non avere più un titolo, rischiano di diventare preda e manovalanza della criminalità e vengono spinte sempre di più ai margini e quindi fuori dalla legalità. Tutto ciò non produrrà più legalità, ma più illegalità: lo chiamate decreto sicurezza, ma produrrà più insicurezza.

Quanto ai diritti, ho richiamato l'articolo 10 della Costituzione, ma con il decreto-legge in esame mettete in discussione pesantemente un lungo elenco di diritti. È presente in Aula il ministro Bongiorno, che forse dovrebbe sapere qualcosa di cosa significano il diritto alla difesa e la violazione sistematica, fatta nel decreto-legge, dell'articolo 13 della Costituzione. Invece, state sistematicamente e irreparabilmente spezzando il binomio legalità e diritti, che è invece necessario per dare un governo razionale e serio al fenomeno migratorio.

Quanto ai diritti, torno a ricordare la violazione sistematica non solo dell'articolo 10, ma anche dell'articolo 3 della Costituzione: con la revoca della cittadinanza contenuta nel decreto-legge si mette in discussione l'architettura della nostra Costituzione, ovvero l'articolo 3. L'articolo 3 è l'architettura del nostro patto repubblicano. (*Applausi dai Gruppi Misto e PD*). È infatti quello che consente la certezza della coesione ed è il riconoscimento reciproco di una società seria, che riesce a dare opportunità a tutti e che riconosce l'uguaglianza. Voi fate invece una cosa che ho definito incredibile, ma che sapete perfettamente non potrà reggere neanche cinque minuti davanti alla Corte costituzionale. I delinquenti sono delinquenti, siano essi italiani per nascita o italiani per acquisizione della cittadinanza: sono delinquenti allo stesso modo. I criminali sono criminali allo stesso modo. Voi invece introducete una differenza tra coloro che si sono macchiati di reati gravissimi, ma che non sono italiani di nascita, e coloro che, anche se criminali e mafiosi, siccome sono italiani, secondo il provvedimento in esame non perdono la cittadinanza. Quindi ci sono delle violazioni sistematiche.

Quanto alla coesione sociale, fate un'operazione incredibile e distruggete scientemente l'unico sistema che stava dando dei frutti, dei risultati, ovvero il sistema di accoglienza degli SPRAR, organizzato in piccoli nuclei diffusi sul territorio e capace di dare integrazione. Qualcuno, anche della maggioranza, ha parlato in questa sede di integrazione: come pensate di farla? Pensate di fare integrazione togliendo diritti e riducendo gli spazi, destinandoli solo ai titolari dell'integrazione, ma tutti gli altri, che all'improvviso si vedono cancellati il titolo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, quelle 100.000 o 120.000 persone, dove andranno a finire? Avete scelto scientemente, con il provvedimento in esame, di privilegiare ancora una volta l'ottica dell'emergenza. Quindi togliere spazi,

risorse e possibilità all'integrazione e al sistema diffuso, per privilegiare i grandi centri. E parlate di trasparenza? Grandi centri, quindi un insieme, tantissime persone che avranno un impatto fortissimo sul territorio. State scegliendo scientemente di alimentare il conflitto sociale.

Ecco la terza parola: coesione sociale. Voi invece fate esattamente il contrario. Questo provvedimento, questo decreto-legge, il decreto Salvini, non produrrà più sicurezza, produrrà più insicurezza e conflitto sociale, perché state privilegiando un'ottica emergenziale. Avete raccontato in campagna elettorale (e continuate in questa narrazione) che voi avreste rimandato a casa 500.000 persone. Invece, ancora una volta, state producendo un'operazione che è semplicemente quella di far sembrare che volete usare questo strumento e queste modifiche per favorire questo, ma sapete perfettamente che ciò non è possibile, perché non siete in grado di avere i patti per il rimpatrio. State raccontando bugie e illusioni, ma scientemente, perché a voi interessa alimentare il conflitto sociale sull'immigrazione, in quanto avete l'interesse elettorale di alimentare le pulsioni razziste in questo Paese. Vi state assumendo una grande responsabilità.

Per quanto ci riguarda, nell'annunciare con forza il nostro no a questo decreto-legge, vi diciamo con altrettanta chiarezza che in questo Paese ci sono tantissimi italiani, tantissime brave persone che dalla mattina alla sera militano nella solidarietà e militano sui valori. Noi staremo da quella parte e continueremo a combattere, perché crediamo in una società aperta, libera e di coesione sociale. Questo è il nostro impegno nel dirvi no. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. Prima di procedere, invito per l'ultima volta in modo generico i colleghi a lasciare libero il banco del Governo. Poi, mi vedrò costretta a chiamarli singolarmente e nominalmente.

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, il voto del Gruppo di Fratelli d'Italia (non è una novità annunciarlo) sul provvedimento sarà di astensione. È una scelta per noi quasi obbligata, a cui ci avete indotto e a cui ci avete praticamente costretti nel momento in cui il Governo e la maggioranza hanno scelto di mettere la fiducia sul provvedimento. Mettere la fiducia su un decreto-legge come questo significa, metaforicamente, mettere il filo spinato intorno al perimetro della maggioranza e dire che chi è dentro deve rimanere dentro (ed è meglio che non disturbi troppo), mentre chi è fuori deve rimanere fuori e non può avvicinarsi. Abbiamo tentato di migliorare, di emendare, di contribuire a rendere il testo più coerente con quelli che erano il nostro mandato elettorale e i nostri impegni assunti con i cittadini, ma non ci siamo riusciti. Lo abbiamo riscontrato subito in sede di Commissione, signor Presidente, quando i nostri emendamenti sono stati tutti inevitabilmente bocciati e addirittura considerati inammissibili, secondo procedure che noi riteniamo molto discutibili, forse addirittura arbitrarie. Non è infatti possibile che tutto quello che è suscettibile di creare imbarazzo all'interno della maggioranza in termini di emendamenti venga sottoposto alla ghigliottina dell'articolo 81 in 5a Commissione o venga considerato estraneo alla materia, quando emendamenti simili se non uguali della maggioranza vengono tranquillamente accolti e posti in votazione.

Non avendo avuto la possibilità politica né tecnica di discutere nel merito, la maggioranza ha deciso di chiudersi a riccio e di tentare di risolvere i propri problemi. In questo, registriamo anche uno svilimento oggettivo del ruolo del Senato e delle Camere in generale. Non è certamente un argomento nuovo, se n'è parlato moltissimo anche negli anni scorsi; però registro il fatto che, oltre a discutere ormai soltanto di decreti-legge, su questi viene addirittura posta la questione di fiducia. Qual è dunque il ruolo che noi possiamo esercitare? Mi rivolgo anche ai colleghi che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, che adesso sono in maggioranza e che avevano annunciato di voler riformare il Parlamento, aprendolo come fosse una scatola di tonno. Ma, in realtà, più che aprire il Parlamento, lo hanno svuotato. Loro stessi che, ahimè non se ne rendono conto, sono vittime di questo modo di procedere che rende i nostri sforzi spesso vani e inutili. Certo, rimangono agli atti le proposte che abbiamo avanzato, tuttavia l'impossibilità di incidere su provvedimenti il cui contenuto viene deciso non in quest'Aula, ma fuori tra un arrivo di aereo e l'altro, non rende il nostro lavoro all'altezza di quanto probabilmente i cittadini si attendevano.

Abbiamo la sensazione che il cosiddetto decreto sicurezza abbia perso un po' di peso tra la campagna

elettorale, l'elaborazione del testo presso il Ministero e, poi, il faticoso accordo di maggioranza. Registriamo oggi anche la retromarcia sulle occupazioni abusive di cui si occupa Confedilizia.

Noi non potevamo fare di più, per lanciare alla maggioranza un messaggio di disponibilità alla collaborazione. Tuttavia - lo dico ancora una volta - deve essere chiaro che sui temi della lotta all'immigrazione clandestina e della sicurezza dei cittadini Fratelli d'Italia e la destra politica italiana ci sono, ci sono stati e ci saranno ancora.

Condividiamo lo spirito originario del provvedimento, volto a rovesciare il *mainstream* culturale e politico degli ultimi cinque o sei anni, che si può così sintetizzare: accogliamo tutti gli stranieri, li andiamo a prendere al largo delle coste libiche, li portiamo in Italia e li ospitiamo a carico dei contribuenti con 35 euro al giorno, facciamo entrare in Italia 600.000 giovani uomini a cui non sappiamo che lavoro dare, mentre, contemporaneamente ogni anno 100.000 giovani italiani abbandonano il Paese per cercare fortuna altrove. Questo è quello che è successo negli ultimi anni: avete consentito che il volto e la struttura della nostra società e delle nostre comunità e città venissero trasfigurati a causa di episodi di violenza e criminalità. È infatti evidente che centinaia di migliaia di persone che non hanno un lavoro e non sanno cosa fare diventano presto, anzi prestissimo, manovalanza criminale.

Abbiamo condiviso la filosofia e lo spirito che avevano informato il provvedimento, però poi, al dato finale, ci sono alcune cose che sarebbe stato meglio non ci fossero e altre che, in realtà, mancano. Manca, ad esempio - lo ripetiamo ancora una volta, dopo che lo hanno già detto i colleghi in discussione generale - il riferimento al reato di integralismo islamico.

C'è la necessità di un atteggiamento molto duro e severo rispetto a chi, in maniera anche occulta, finanzia centri culturali e religiosi e moschee in cui si può predicare l'odio contro le istituzioni e la democrazia di questo Paese e al riguardo chiedevamo un impegno più forte anche nei confronti dei finanziamenti esteri a queste moschee e centri culturali.

C'è il problema, emergente e drammatico, della mafia cinese e, soprattutto, di quella nigeriana (ne hanno parlato le cronache per settimane intere) e chiedevamo una specializzazione delle procure su questo fenomeno ma, ancora una volta, non abbiamo avuto una sola parola di risposta.

Visto che si è parlato spessissimo della ruspa e dei campi rom, abbiamo chiesto di fare un accordo tra noi, forze politiche di centrodestra, in coerenza con quanto detto soprattutto dalla Lega Nord: bonifichiamo, censiamo e mettiamo i campi rom sotto il controllo delle Forze dell'ordine e di sicurezza, estendendo l'operatività dell'operazione Strade sicure, e assumiamoci, con legge, l'impegno di chiuderli entro il 2019. Portiamo fuori dall'autorimessa questa ruspa e mettiamola in azione. Abbiamo offerto anche questa disponibilità, ma non ci è stata data risposta.

Infine, signor Presidente, colleghi, c'è la questione della protezione umanitaria, che esiste soltanto nel nostro Paese e che ha consentito il regime di permessi facili per tutti. La cancellazione della protezione umanitaria è un nostro cavallo di battaglia fin dalla scorsa legislatura; il problema è che voi non avete cancellato l'istituto della protezione umanitaria, al massimo l'avete riformato, perché avete chiuso la porta di tale forma di protezione ma avete al contempo aperto almeno quattro o cinque finestre. Mi riferisco alle deroghe riguardanti il cittadino, magari proveniente da un Paese sahariano o subsahariano, che possa dimostrare di correre il rischio di subire violenza domestica o sfruttamento lavorativo nel Paese di origine, di incorrere in straordinarie avversità climatiche oppure di avere necessità di cure mediche. Voi vi renderete conto che ognuna di queste fattispecie rende possibile l'accoglimento della domanda di permesso umanitario. In più c'è il problema delle norme transitorie, che inevitabilmente consentono a chi ha già il permesso di poterne godere, e che consentono a chi ha fatto domanda di poter ricevere la protezione umanitaria secondo le vecchie disposizioni.

Quindi il rischio è che la cancellazione di questo strumento non sia efficace; ma anche se così fosse - purtroppo noi crediamo che non sia così - rimane il grande problema di questo provvedimento, che noi sappiamo non si può risolvere in un mese o in poche settimane di attività governativa, delle espulsioni. Infatti, anche se queste persone non godranno più di un permesso per rimanere in Italia, rimane il problema che l'accompagnamento alla frontiera non è sufficiente: dobbiamo riportare queste persone nei Paesi di origine; senza le espulsioni il provvedimento è monco e rischia di non funzionare.

Il nostro appello, quindi, al Governo, è quello di impegnarsi di più in sede legislativa e normativa su questo fronte, di più, altrimenti la protezione umanitaria, cancellata in parte, non risolverà il problema soprattutto sociale e di ordine pubblico nelle nostre città.

Un'ultimissima considerazione, se ho ancora del tempo a disposizione, riguarda la rendicontazione delle spese e dei soldi ricevuti dalle Onlus e dalle cooperative. Il *business* criminale intorno all'accoglienza ha consentito alle associazioni "senza scopo di lucro" di non dover mai rendicontare quello che facevano. Registro la volontà di introdurre una norma in questa direzione, ma ricordo che una norma di questo genere esiste già ed è stata inserita nel cosiddetto decreto Minniti, il decreto-legge n. 50 del 2017, grazie all'impegno del presidente Meloni e di Fratelli d'Italia. Non serve scrivere una nuova norma, serve semplicemente applicare quella che esiste già.

Per tutti questi motivi noi ci asterremo su questo provvedimento, a malincuore. Avremmo preferito votare a favore, se ci fossero state offerte possibilità politiche attraverso il dialogo parlamentare. Così non è stato, quindi il nostro sarà un voto di astensione, con la speranza che questa non sia un'occasione perduta. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro la fiducia a questo Governo e voterà contro questo provvedimento. Lo farà non solo perché ci è impossibile avere fiducia in questo Governo, ma anche perché su questo provvedimento il nostro giudizio è fortemente negativo. Diciamo questo con rammarico e con dispiacere, perché noi riteniamo fondamentali le questioni della sicurezza, acutamente avvertite da molti cittadini del nostro Paese: questioni sulle quali sarebbe opportuno che ci fossero scelte unificanti e non divisive. Purtroppo noi di scelte unificanti non ne abbiamo viste. Avremmo preferito tenere un atteggiamento diverso di fronte a scelte diverse, ma questo non è stato possibile.

Il nostro giudizio è fortemente negativo per quattro ragioni. Nel merito: perché questo provvedimento è pericoloso; perché questo provvedimento è insufficiente; perché è illiberale e in più parti palesemente in contrasto con la Costituzione; perché è stato portato avanti in questo ramo del Parlamento dando prove di arroganza, di improvvisazione sconclusionata e di mortificazione del ruolo del Parlamento.

Il provvedimento è pericoloso perché aumenterà l'insicurezza e l'illegalità nel nostro Paese: infatti, tutti sappiamo che una sua conseguenza certa sarà l'aumento della presenza di immigrati irregolari in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ed aumenteranno l'irregolarità e l'illegalità perché, mentre non fa niente per migliorare le politiche di integrazione esistenti, fa molto per peggiorarle. Lo smantellamento del sistema dello SPRAR non solo è assurdo ma avrà questo effetto.

Al Governo e ai colleghi della maggioranza vorrei ricordare quello che è successo con un altro decreto che abbiamo affrontato prima della pausa estiva, il cosiddetto decreto dignità. Quando esaminammo quel provvedimento ci venne raccontato che si chiamava decreto dignità perché avrebbe ridotto la precarietà e aumentato i posti di lavoro. Noi rispondemmo che il nome giusto di quel decreto era decreto disoccupazione. Da pochi giorni è entrato pienamente in vigore, la fase transitoria si è conclusa e stiamo vedendo che non soltanto non riduce la precarietà e non aumenta i posti di lavoro, ma sta ottenendo l'effetto esattamente contrario: aumenta la precarietà e sta aumentando la disoccupazione in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP-PATT, UV))*. Come quel provvedimento non meritava di chiamarsi decreto dignità ma decreto disoccupazione, il provvedimento al nostro esame non merita di chiamarsi decreto sicurezza ma piuttosto decreto clandestinità. Questa è la verità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il provvedimento, poi, è insufficiente perché non contiene niente, per esempio, che possa permettere a questo Paese di governare seriamente i flussi migratori e di accelerare i rimpatri. A tale proposito vorrei dire qualcosa di molto preciso: noi sappiamo che in campagna elettorale molti voti sono stati conquistati con una promessa roboante, cioè quella che sarebbero stati rimpatriati in pochi mesi 500.000 immigrati irregolari presenti in questo Paese. Subito dopo le elezioni sono iniziate le marce indietro: prima il sottosegretario Giorgetti, poi lo stesso ministro Salvini ci hanno detto che si sono

sbagliati e che non ci vorranno alcuni mesi ma probabilmente ottant'anni. Ci saremmo aspettati che di fronte ad una realtà come questa e anche dopo un'ammissione come questa, in questo provvedimento e in generale nell'azione del Governo si facesse qualcosa di serio per accelerare e intensificare i rimpatri. Non c'è niente di tutto ciò. Non ci sono più fondi per i rimpatri, non c'è niente per gli accordi bilaterali che sono fondamentali per eseguire i rimpatri; non c'è niente che ci possa garantire che su questo fronte si faranno dei progressi.

Come non c'è niente per aiutare i Comuni - e i nostri emendamenti andavano in questo senso - che in conseguenza di questo provvedimento dovranno fronteggiare maggiori oneri e si troveranno di fronte ad una situazione assurda. Per questo il provvedimento è insufficiente, ma lo è anche per un'altra ragione. Noi tutti sappiamo - l'abbiamo detto molte volte in quest'Aula - che per un'efficace politica di governo dei flussi migratori quel che principalmente occorre è una Politica con la "P" maiuscola, non la propaganda con la "p" minuscola. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi oggi non siamo in grado di dire che abbiamo fatto un solo passo avanti verso la ricollocazione in ambito di Unione europea, non possiamo dire di aver fatto un solo passo in avanti verso la creazione delle condizioni per la modifica del Trattato di Dublino e tutti sappiamo quanto sia fondamentale tale modifica per un governo nazionale dei flussi migratori. E non abbiamo fatto alcun passo in avanti, colleghi della maggioranza e del Governo, perché non siamo in grado di fare una politica estera degna di questo nome; non siamo in grado di costruire relazioni internazionali degne di questo nome. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi oggi siamo solo più isolati, meno rispettati e meno in grado di far valere le nostre ragioni.

Ho sentito da parte di molti oratori della maggioranza dire «finalmente si passa dalle parole ai fatti»: non è vero, con questo provvedimento si passa dalle parole alle parole e le ultime parole sono peggiori delle prime. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il provvedimento, infine, è illiberale e contrario alla Costituzione. La deriva illiberale - cominciata non appena questo Governo si è formato, con gli attacchi al Capo dello Stato e gli assalti alle istituzioni di garanzia, di cui non si sono rispettate le prerogative e verso le quali si è mostrato disprezzo - continua con questo provvedimento; si è deciso di ignorare anche la lettera del Capo dello Stato, richiamata da alcuni colleghi, che ne ha accompagnato la presentazione.

I punti in contrasto con la Costituzione sono qualificanti: il rispetto degli obblighi internazionali, le restrizioni della libertà personale e la questione della cittadinanza. Come si può credere che si avrà più sicurezza, se ci sarà meno rispetto delle libertà civili fondamentali in questo Paese? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sicurezza è libertà: se non c'è libertà, non c'è sicurezza; dobbiamo capirlo in maniera molto chiara.

Aggiungo che le prove di arroganza dimostrate durante la discussione parlamentare di questo provvedimento ci inquietano: non avete il diritto di svilire il ruolo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Perché è successo questo? Facciamo un rapido racconto dell'accaduto. La settimana scorsa abbiamo iniziato l'esame del provvedimento in Commissione; mercoledì, per una gestione pasticciona dei lavori in Commissione - non nella mia, voglio dirlo - ci avete costretti ad abbandonarne i lavori, perché non era più possibile proseguire in quelle condizioni; a cinque giorni di distanza da quell'episodio, dopo tre rinvii, è stata posta la questione di fiducia su questo decreto-legge; nel sesto giorno, dopo l'approvazione in Commissione, votiamo la fiducia. Non si può procedere così: non è serio, come ha detto molto bene ieri il collega Zanda. La Presidenza avrebbe dovuto avvertire, più di quanto abbia fatto, la lesione inferta alle prerogative del Parlamento da tale maniera di agire. La fiducia in sé, in queste condizioni, è una scelta grave.

Comprendiamo politicamente quanto sta avvenendo: ci sono cose che stanno imbarazzando la maggioranza e i singoli partiti che la compongono. Ci si è presentati come il partito della legalità, ma si fanno condoni a ripetizione *(Applausi dal Gruppo PD)*; ci si è presentati come il partito del «no» alla TAP, al MUOS, a tutto il mondo e poi, giorno dopo giorno, si fa il contrario di quello che si è promesso. Si vede che ormai i cittadini hanno di fronte partiti delle promesse tradite e tutto questo crea nervosismo.

Fino a ieri c'era una cosa che metteva sempre d'accordo MoVimento 5 Stelle e Lega, ossia come

occupare scientificamente ogni posto di potere: anche su quel fronte, si registrano le prime crepe. Mi si lasci dire che quello che è successo circa l'Agenzia spaziale italiana è una cosa vergognosa, indecorosa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Dico allora che...

PRESIDENTE. La invito a concludere.

PARRINI *(PD)*. Concludo, signor Presidente.

Le divisioni nella maggioranza e nel Governo possono starci e le spaccature capitano; stanno affiorando crepe del MoVimento 5 Stelle molto grandi, tanto che si è dovuta usare la ghigliottina della fiducia per impedire che tali contraddizioni esplodessero. Cari colleghi della maggioranza e del Governo, c'è però una cosa che il Gruppo del Partito Democratico vuol dirvi con grande chiarezza: non avete il diritto di far pagare i vostri scontri, le vostre divisioni e le vostre spaccature all'opposizione in Parlamento e al Paese. Questo diritto non c'è e per tale ragione voteremo contro alla fiducia e a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni. Applausi ironici del senatore Lanzi)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come è nostra abitudine, iniziamo la nostra dichiarazione di voto con un ringraziamento al Ministero dell'interno, a tutti i sottosegretari coinvolti, Molteni, Candiani, Sibilia, al MoVimento 5 Stelle, che ha portato con numerosi emendamenti un contributo migliorativo al testo, alla faccia di chi sosteneva che era un testo blindato. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Invece, c'è stata una grande disponibilità. Rispettiamo anche chi è portatore di posizioni di dissenso. Nonostante tutto ciò che si continua a dire e tutte le pressioni esterne che hanno l'obiettivo di smontare la manovra economica e di rompere il collante Lega e MoVimento 5 Stelle, vi assicuriamo che non ce la farete mai. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Ringrazio anche Forza Italia e Fratelli d'Italia per il loro contributo. Anche nel loro caso è stato accolto qualche emendamento. Certo, loro dicono che si poteva fare di più. Quando si è minoranza è più facile dire che si poteva fare di più. Quando si è maggioranza, tendenzialmente si dice che si è fatto ciò che si poteva fare. Insomma, il gioco delle parti è questo. Lo accettiamo; sappiamo che è così e sarà sempre così, ma è giusto. Il Parlamento e la democrazia sono anche questi. L'importante era cercare di dare una risposta per rendere più efficace e più efficiente la gestione del fenomeno migratorio.

Avendo ascoltato con grande attenzione le reprimende arrivate da una parte della minoranza e, soprattutto, avendo letto la relazione di minoranza, ho sentito dire in quest'Assemblea che abbiamo smontato dei pezzi di integrazione che funzionano. Mi domando, allora, se gli stessi della minoranza che oggi dicono questo si sono mai andati a leggere la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta della precedente legislatura, quando voi eravate maggioranza, che dice esattamente il contrario. Leggo: la prassi adottata determina l'aberrante conseguenza di creare una massa enorme di irregolari. Voi li avete creati gli irregolari, non noi con il nostro decreto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Il dato oggettivo è una carenza di posti disponibili nei centri di trattenimento. Parlo di quei centri di trattenimento che questo decreto-legge vuole potenziare, proprio per venire incontro a questa esigenza. Non è tutto, però, perché il problema principale sul funzionamento del sistema dei rimpatri è la mancanza di accordi con i Paesi di origine degli stranieri irregolari. Certo che ci vogliono gli accordi bilaterali, però è anche vero che non piovono dal cielo. Bisogna lavorare per portarli avanti. Ce ne sono solo quattro? Vorrà dire che ne faremo di più. Lo stesso ministro Salvini proprio ieri è tornato dal Ghana per andare a creare magari un accordo bilaterale in quella direzione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Sono quattro? Facciamone nove o dieci.

Non è vero che non è possibile rimpatriare. Abbiamo sentito dire per anni che non era possibile fermare l'immigrazione. Oggi tutti a dire che si è ridotta di più dell'80 per cento. Basta con questi mantra e tabù. Così come è stato smentito quel fatto, sarà smentito anche il fatto che i rimpatri non si possono fare perché c'è un precedente: tra il 2008 e il 2011 eravamo noi al Governo e in tre anni ci sono stati 71.000 rimpatri. Non è vero che non si possono fare. Si possono fare se si vogliono fare! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

La relazione parlava anche della famosa accoglienza e integrazione e, a tal proposito, diceva che

bisognerebbe ripensare a un miglioramento delle misure di accoglienza, che troppo spesso si dimostrano fallimentari perché non producono una vera inclusione delle persone accolte. L'accoglienza nel nostro Paese spesso non sembra improntata a favorire l'accompagnamento e l'integrazione, ma piuttosto limitata esclusivamente alle funzioni di soccorso e di prima accoglienza. È come se si dicesse: li abbiamo accolti; ci siamo lavati la coscienza; ora lasciamoli pure in mezzo alla strada e chi se ne importa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. È troppo comodo pensare che questa sia integrazione.

Guardate che le cose che ho appena detto le ha certificate una Commissione di inchiesta antimafia nella precedente legislatura: siete voi stessi che l'avete certificato e avete detto che non siete stati capaci di gestire il fenomeno. Quindi, oggi, prendersela con noi è un pregiudizio, come spesso avviene per qualsiasi provvedimento arrivi in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

FARAONE (PD). La Bossi-Fini è tua!

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Non puoi stare zitto una volta? Ascolta che magari impari qualcosa!

FARAONE (PD). Non ascolto nulla. Le fesserie non le ascolto. Vergognati! *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Collegli, vi invito a fare silenzio. Prosegua, senatore Romeo.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Grazie Presidente, cercherò anche di recuperare i trenta secondi che ho perso. Quindi, ancora prima di chiedere che cosa faremo noi dei 500.000 irregolari, mi sembrerebbe perlomeno giusto, da parte vostra, fare un minimo di autocritica, dicendo che cosa avete fatto voi di questi 500.000. Certo che non sarà facile e anche qui sono state raccontate un sacco di bugie, come sulla protezione umanitaria: capisco che tutte le volte che oggi viene toccata la parola «umanitaria» si va a toccare la nuova religione mondiale dell'umanitarismo (a tal proposito, vi consiglio di leggere il libro di Robert Hugh Benson «Il padrone del mondo», che consiglia anche Papa Francesco), per cui ai valori cristiani e alla carità cristiana si sostituisce un generico umanitarismo. Andate a leggere quel libro per capire bene come si possa veramente fare accoglienza e integrazione e dove bisognerebbe indirizzare queste misure.

Riguardo alla protezione umanitaria, dite che abbiamo violato la Costituzione e che abbiamo toccato un elemento fondamentale. Ricordiamo, per la cronaca, che la protezione umanitaria fu introdotta nel 1998 dal governo italiano, allora guidato da Prodi, quando, a livello di protezione internazionale c'era solo lo *status* di rifugiato. L'Unione europea è intervenuta in un secondo momento e ha introdotto la protezione sussidiaria, che di fatto sostituisce la protezione umanitaria, motivo per cui tutti i Paesi europei non hanno adottato la terminologia «protezione umanitaria». Quindi è uno strumento di cui si potrebbe fare a meno, perché c'è l'alternativa della protezione sussidiaria. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Poi che si sia abusato di questo strumento è un dato di fatto. È possibile che sia solamente un caso il fatto che ci sono un sacco di criminali e di persone che vengono arrestate e alla fine risulta che hanno in tasca questo permesso? Sì, perché qui il problema non è di creare nuovi irregolari; qui bisogna superare quell'ideologia secondo la quale è sufficiente un pezzo di carta per integrare una persona. Non è così che si fa l'integrazione! *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Per integrare le persone occorrono un lavoro e una prospettiva di vita, non un pezzo di carta, e non bisogna lasciarle alle stazioni, ai giardini pubblici o agli angoli delle strade fregandosene assolutamente anche delle condizioni igieniche in cui vivono. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Ho ben chiara l'immagine allegata a un articolo pubblicato su «l'Espresso», dove si mostrava come da un centro di accoglienza scappavano, scavalcando la rete, un sacco di immigrati e l'Esercito faceva finta di niente. Dai, facciamo finta di non vederli i cosiddetti centomila invisibili, così magari vanno negli altri Paesi. Già, ma le condizioni di salute? A proposito del tema delle vaccinazioni, lì ce ne siamo ben poco occupati! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Protezione umanitaria che non abbiamo cancellato, ma abbiamo solo ristretto e limitato ad ambiti più corretti e più giusti, che alla fine sono i cosiddetti permessi speciali. Così come non è vero che vengono cancellati gli SPRAR: questa è un'altra bugia che è stata raccontata per confondere le acque e - in questo caso sì - per rompere il collante di maggioranza, per creare dissidio e seminare zizzania. Gli

SPRAR restano. Chi oggi è nello SPRAR continuerà a essere nello SPRAR. (*Commenti del senatore Mirabelli*). Certo, un domani sarà riservato solo a coloro che hanno lo *status* di rifugiato politico, a quelli che hanno i permessi speciali e ai minori non accompagnati. I richiedenti asilo finiranno nei centri di prima accoglienza e quelli che devono essere espulsi nei centri per il rimpatrio che verranno potenziati. Questo è un sistema civile di gestire l'immigrazione clandestina, non «entrate e poi andate dove volete, intanto io mi sono messo la mano sul cuore», «vi ho salvato dalla traversata e siamo assolutamente tutti felici e contenti». (*Commenti dal Gruppo PD*).

Concludo velocemente, visto che penso di avere poco tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Lo avrebbe esaurito, infatti.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Desidero ricordare anche altri aspetti di questo decreto-legge che sono stati messi poco in evidenza, perché è chiaro che i *mass media* sono concentrati soprattutto sul tema dell'immigrazione e i fari sono proiettati su questo, ma c'è una parolina magica che non ha mai fatto parte del DNA del nostro Paese, che è «prevenzione». Questo decreto-legge parla di misure di accesso al Centro elaborazione dati interforze, a cui possono accedere anche le polizie locali dei Comuni capoluogo, che è una cosa fondamentale per rintracciare malviventi come quelli che rubano le auto e delinquenti di altro genere, quindi utili anche nel contrasto al terrorismo internazionale. La sperimentazione di armi ad impulso elettrico è un'altra novità che viene introdotta, anche se qualcuno diceva che non ci sono misure per la sicurezza in questo provvedimento.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Ci sono ancora i trenta secondi che devo recuperare.

PRESIDENTE. Li ha ampiamente oltrepassati.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). C'è la questione legata all'*intelligence*, al potenziamento degli strumenti informativi: quando capitano gli attentati terroristici, si sente dire che ci vuole l'*intelligence*; ebbene, anziché dirlo dopo, usiamo l'intelligenza di farli prima questi interventi, che sono quelli che sono contenuti in questo provvedimento, a proposito di saggezza! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dei senatori Malpezzi e Mirabelli*). Per non parlare dell'estensione dei DASPO per le manifestazioni sportive, del contrasto alle occupazioni abusive, del potenziamento dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia, di cui parlano sempre tutti, ma nessuno ha messo in evidenza che noi la potenziamo.

FARAONE (*PD*). Tempo!

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere, altrimenti sono costretta a toglierle la parola.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Mi perdoni, faccio solo un appunto, visto che ora gridano «Tempo!»: più di una volta in quest'Aula ho dovuto sorbirmi interventi di colleghi della minoranza che avevano già abbondantemente terminato il loro tempo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD*). Quindi, se per una volta chiedo un minuto in più, per favore silenzio!

PRESIDENTE. Senatore Romeo, qui nessuno sorbisce niente. Siamo nell'Aula del Senato e qui si ascolta con attenzione. Le ho dato più di un minuto aggiuntivo per concludere il suo pensiero, la prego di farlo.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Termino dicendo che con tutti questi provvedimenti che riguardano il tema della sicurezza, su cui tutte le forze politiche dovrebbero essere d'accordo (e mi sembra che in questo emiciclo la stragrande maggioranza sia assolutamente d'accordo), ovviamente sono utili al Paese. Poi si vedrà, si valuterà, si monitorerà strada facendo, ma noi siamo convinti che questa sia la strada giusta, che è la strada del buon senso e non della propaganda.

Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP. Molte congratulazioni*).

*GASPARRI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, Forza Italia comincia col dire che apprezza, di questo provvedimento, ciò che contribuisce ad accrescere la sicurezza degli italiani. All'inizio della vicenda di questo Governo, la nostra Capogruppo, nell'esprimere un voto che non dava la fiducia al Governo, disse che noi avremmo giudicato i

provvedimenti nella loro concretezza: quando fossero stati coincidenti con il programma del centrodestra li avremmo condivisi, quando se ne fossero allontanati, non li avremmo votati.

In questo provvedimento sicuramente ci sono cose che attingono al programma del centrodestra con il quale ci siamo presentati alle elezioni e quindi le apprezziamo. Noi, colleghi della sinistra, condividiamo la stretta sull'immigrazione clandestina e nella scorsa legislatura, ministro Salvini, furono anche i nostri Gruppi (fra cui quello di Forza Italia), a portare all'approvazione, in una Commissione di questo Senato, il regolamento contro le ONG per far cessare un'attività che non era di soccorso umanitario, ma era di supporto a chi faceva traffico di clandestini. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Noi le Diciotti di turno le abbiamo combattute anche nella passata legislatura, smascherandole. Su tutto ciò, quindi, siamo distanti dalla sinistra, anche in merito al controverso tema della cittadinanza.

Si dice che si toglie la cittadinanza allo jihadista che viene da qualche Paese arabo e non la si leva all'italiano che ha le stesse colpe; ma guardi, Ministro, se levassero la cittadinanza a Brusca, che scioglieva i bambini nell'acido, invece di dargli il sussidio, la cosa non ci impressionerebbe affatto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Abbiamo presentato emendamenti estensivi, così se c'è il dubbio di fare discriminazioni noi siamo pronti ad allargare il campo.

Queste cose non ci impressionano e le condividiamo.

I nostri emendamenti, ministro Salvini, chiedevano di abolire *tout court* la protezione umanitaria di cui ha parlato adesso il collega Romeo, come abbiamo scritto nel programma elettorale che lei certamente ricorda. Avete dovuto fare un compromesso per ridisegnarla, perché un Governo di coalizione (risparmio la lettura dei giornali di questa mattina) deve avere dei compromessi. Noi l'avremmo voluta abolire del tutto.

Vede, la differenza tra noi e voi è che noi non abbiamo firmato contratti con gente che sostanzialmente è di sinistra: noi abbiamo il programma del centrodestra, come nostro orizzonte, come nostro momento di verifica morale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

LONARDO *(FI-BP)*. Bravo!

GASPARRI *(FI-BP)*. Ho detto che apprezziamo molte cose. Se non ci fosse stata la fiducia, avremmo fatto una battaglia di miglioramento sugli emendamenti, per approvare insieme un decreto-legge migliore, più ricco di proposte e di soluzioni per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

LONARDO *(FI-BP)*. Bravo!

GASPARRI *(FI-BP)*. Perché è stata messa la fiducia? La fiducia si mette o quando vi è l'ostruzionismo (e non c'era ostruzionismo da parte di alcuno: era il Governo stesso ad allungare i tempi), o quando la maggioranza non si fida di se stessa.

LONARDO *(FI-BP)*. Bravo!

GASPARRI *(FI-BP)*. Credo che sia la seconda che ho detto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Bisognava allora mettere il bavaglio.

Mi rivolgo ai dissidenti del MoVimento 5 Stelle: io li rispetto. Come quando il capitano di fregata De Falco diceva di risalire a bordo, ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni, per fare politiche omogenee e serie. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Senatore De Falco, ho l'impressione che lì il dissidente non sia lei, ma siano forse gli altri, che si dimenticano i vostri programmi iniziali, per fare il compromesso in cui si annacqua da una parte e dall'altra. Noi restiamo sul centrodestra che, come diceva il presidente Berlusconi giorni fa, si dovrà ricomporre.

Attendiamo un altro decreto-legge, speriamo con un Governo di centrodestra, che approvi i nostri emendamenti che sono stati bocciati; alcuni sono stati dichiarati inammissibili, mentre altri della maggioranza, sulle stesse materie, venivano dichiarati ammissibili: abolire la protezione umanitaria e introdurre norme più severe per chi aggredisce gli appartenenti alle Forze di polizia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Perché non sono state introdotte? Non lo capisco. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Occorre rivedere la legge sulla tortura. Do atto al sottosegretario Molteni di aver detto in Commissione che Gasparri ha ragione. Abbiamo fatto insieme, con Molteni e con molti di voi, queste battaglie, perché quella norma non punisce la tortura, ma perseguita le Forze di polizia quando garantiscono la sicurezza di tutti. Il sottosegretario Molteni ha detto che non la possono cambiare, perché non è

previsto nel contratto. Ma noi di Forza Italia non siamo vincolati da quel contratto. Il nostro contratto è il centrodestra e il suo programma. Questo è il nostro orizzonte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Non sono state inserite le norme per il decoro urbano, per far ripulire i quartieri ai teppisti che li sporcano, per sanzionare più severamente lo spaccio della droga, per combattere i finanziamenti dall'estero al fondamentalismo (temo che ne arrivino anche dal Qatar, ministro Salvini, o da altri Paesi). Tutte queste norme non sono state introdotte. Potenziare l'attività investigativa dei Carabinieri presso l'anagrafe tributaria, dare più mezzi e risorse ai Vigili del fuoco, che non si elogiano solo nelle catastrofi, ma si supportano quando si fanno le leggi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Infine, cosa manca? Ringrazio il sottosegretario Molteni che ieri si è rivolto a me e al nostro Gruppo nella sua replica. Noi chiediamo più assunzioni e più risorse. Lo so che lo dice anche il Vice Presidente del Consiglio, ma quest'estate Tria non ha firmato le assunzioni e in questo decreto-legge non ci sono. Verranno nella legge di bilancio. Ma attenzione: si parlava di un miliardo di euro per il comparto sicurezza e difesa; è diventato mezzo miliardo, che servirà per il comparto sicurezza e difesa, per la giustizia e per il pubblico impiego. Si dimezza la cifra e si amplia la platea. Noi vogliamo almeno un miliardo di euro per il comparto sicurezza e difesa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Lo volevamo in questo provvedimento e lo chiederemo nella legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Vice presidente Salvini, se non metterete la fiducia potrà accogliere molte nostre proposte, che sono state anche le sue. Ecco perché abbiamo contestato la fiducia e avremmo voluto un confronto di merito.

Non votiamo la fiducia - e mi rivolgo anche a qualche altro collega - perché la fiducia è una promozione al Governo nel suo complesso e noi di Forza Italia non la possiamo dare a un Governo che, con gli alleati che ha, rischia di bloccare la TAV, di introdurre il reddito di cittadinanza dello sperpero, di aumentare le tasse, di bloccare i cantieri; un Governo che ha imposto in questo decreto-legge di reintrodurre una norma che ostacolerà gli sgomberi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ministro Salvini, da lei mi aspetto (perché so che lo farà) sgomberi a San Lorenzo e a Borgo Mezzanone, dove si andarono a rifugiare gli assassini di quella ragazza uccisa a Roma. Lei lo ha annunciato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Noi aggiungiamo argomenti e proposte. Sappiamo che non le mancano la forza e l'energia, ma lo faccia. Borgo Mezzanone è infatti uno sconcio a cui non si può più assistere. A San Lorenzo tutti abbiamo pianto e lei è andato giustamente a portare la voce delle istituzioni, ma vanno fatti gli sgomberi e la norma che è stata reintrodotta all'ultimo li ostacola, rendendoli difficili. È stato un errore reinserire l'articolo 31 nel maxiemendamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Mi avvio alla conclusione; ministro Salvini, non possiamo votare la fiducia perché anche sulla giustizia oggi, non gli imputati, ma il presidente dell'Associazione nazionale magistrati - i cui presidenti non sono mai stati vicino alla mia parte politica, anche se prima o poi succederà - in un'intervista sul quotidiano «La Stampa», afferma che lo *stop* alla prescrizione è pensato male dal Governo e i processi saranno infiniti. È quello che diciamo noi e allora se la fiducia serve (perché poi ci sono i compromessi sulla prescrizione, che rende i processi infiniti) noi non possiamo votarla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il "fine processo mai" penalizza infatti le vittime dei reati; di essa non ne beneficiano solo gli imputati. Se una persona infatti deve avere un risarcimento perché ha subito un reato e non si arriva alla sentenza, le vittime dei reati non avranno mai soddisfazione con la prescrizione eterna o, meglio, che non arriverà mai a far chiudere il processo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Restando al provvedimento, molte misure le abbiamo approvate, altre ce le aspettiamo; i no che ci sono stati detti ci rammaricano, perché sono pezzi di programma politico del centrodestra. Ci sarà prima o poi un altro Governo quando ognuno sarà risalito sui suoi vascelli, perché le navi con equipaggi misti rischiano di andarsi a infrangere sugli scogli ed è un lusso che il Paese non si può permettere. Ricordo infatti che soprattutto l'economia sta soffrendo molto in queste ore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ecco allora la ragione della nostra posizione sugli sgomberi, sulla giustizia e sulla prescrizione e, nel

merito del provvedimento, soprattutto sulla tutela delle Forze di polizia e della sicurezza dei cittadini. Ciò che c'è e va in quella direzione va benissimo, siamo rammaricati di ciò che manca e l'apposizione della questione di fiducia non ci consente di concederla.

Noi non parteciperemo al voto; non vogliamo che si possa dire nei bar italiani che non votiamo per la sicurezza; noi non possiamo votare per il Governo. Per questa ragione la nostra posizione sarà molto chiara: noi oggi, in quest'Aula, diciamo sì alla sicurezza, ma no al Governo. Questa è la posizione di Forza Italia. *(Vivi e prolungati applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni). (I senatori del Gruppo FI-BP espongono cartelli recanti la scritta: «Sì alla sicurezza. No al Governo»).*

PRESIDENTE. Senatori, mettete giù i cartelli. Sapete benissimo che non è possibile esporli e che gli assistenti provvederanno, come stanno già facendo, immediatamente a ritirarli.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, qualcuno ha ricordato che è la prima volta che in quest'Aula viene posta la questione di fiducia. Ritengo allora doveroso e corretto fare il punto anche sulle tante cose che la maggioranza e il Governo hanno fatto in questi mesi; le tantissime cose che stiamo facendo e le molte cose che abbiamo in programma di fare per i prossimi quattro anni e mezzo della legislatura. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non mi sono mai iscritto e non lo faccio oggi al partito di chi indica soltanto quello che è stato fatto nel passato, andando a cercare gli errori di chi ha governato. Sono consapevole che oggi il Governo e la maggioranza hanno la responsabilità e il dovere di dimostrare di essere in grado di far meglio di chi ci ha preceduto.

È evidente però che le elezioni di marzo hanno dato qualche indicazione chiara: i cittadini hanno chiesto di cambiare ricette, invertire la rotta, perlustrare vie alternative per dare impulso al Paese. Noi abbiamo iniziato proprio dai più deboli, anche per un fatto forse casuale: il primo testo che abbiamo dovuto affrontare è stato il disegno di legge di conversione in legge dell'ultimo atto del Governo Gentiloni Silveri, quel decreto terremoto di cui ci siamo occupati e ci stiamo occupando anche oggi nel decreto emergenze di Genova. In quel decreto-legge, occupandoci dei più in difficoltà, di persone in uno stato di debolezza, abbiamo voluto prorogare le scadenze più urgenti e gli sgravi più importanti per i singoli cittadini e per le imprese. Abbiamo sbloccato tutti i passaggi burocratici per far sì che possa finalmente partire la ricostruzione pubblica e privata; abbiamo nominato una persona che è al di fuori delle *governance* politiche, ma che è un tecnico che conosce quelle zone e i problemi dei terremotati, il professor Farabollini, cui va un augurio di buon lavoro credo di tutta l'Assemblea.

In questi primi mesi di Governo ci siamo dovuti occupare di una immensa tragedia, quella di Genova, conseguenza purtroppo dell'incuria in cui versa gran parte del tessuto infrastrutturale di questo Paese. Anche su questo l'Esecutivo ha lavorato pensando esclusivamente all'interesse dei cittadini genovesi, la cui vita è stata stravolta dall'assurdo crollo del ponte Morandi.

Pochi giorni fa è stato approvato dalla Camera ed è approdato al Senato il cosiddetto decreto emergenze che, con la sua conversione in legge, prevederà di destinare 72 milioni di euro per le famiglie sfollate, 55 milioni per le imprese danneggiate, 30 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori, 50 milioni per la mobilità comunale e regionale, 20 milioni in favore gli autotrasportatori e 45 milioni per la logistica e il porto e tutto questo in una situazione emergenziale di difficoltà dei conti dello Stato. Io credo che meglio di così il Governo e la maggioranza non potevano fare. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).* Abbiamo sempre detto, signor Presidente, che nell'Italia che vogliamo nessuno deve rimanere indietro e men che meno può rimanerci chi è rimasto vittima di una situazione così tragica ed evitabile.

Non solo, la solidarietà per noi va storicamente di pari passo con la dignità; parola che ha dato il nome al decreto-legge, citato da qualche intervento che mi ha preceduto. Io desidero ricordare a chi ha parlato prima che grazie al decreto dignità un'impresa molto importante che stava delocalizzando in Polonia ha deciso di investire nuovamente in questo Paese, spostando la produzione in Italia *(Applausi dal Gruppo M5S)* e un'altra impresa più piccola, forse meno conosciuta ma che è della mia città, la Flex del gruppo Flextronics, che aveva 407 dipendenti e 227 interinali in lavoro somministrato, un terzo

della forza lavoro...

BELLANOVA (PD). Per i blocchi stradali sei anni di arresto! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PATUANELLI (M5S). Grazie al Governo quell'azienda ha aderito alla stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato di 100 persone.

PRESIDENTE. Collegli, lasciamo proseguire il senatore Patuanelli. Senatrice Bellanova, per cortesia.

PATUANELLI (M5S). Solidarietà e diritti sono due pietre angolari dell'impianto valoriale del MoVimento 5 Stelle che con questo Esecutivo metteremo al centro dell'Italia che vogliamo costruire. Fra pochi giorni daremo definitiva forma alla manovra del popolo, una legge di bilancio che dopo anni di *austerità* fallimentare ha deciso giustamente di puntare, entro certi limiti, sul *deficit spending* per rilanciare il prodotto interno lordo.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,50)

(Segue PATUANELLI). Non possiamo certamente tacere che il PIL è ancora troppo lontano dai livelli pre-crisi e della media di crescita europea. Proprio i recenti dati sulla crescita italiana ed europea del terzo trimestre 2018 dimostrato quanto sia indispensabile un cambio di passo. Ci dicono che con un rapporto deficit-PIL al 2,4 per cento nel 2019 violiamo le regole europee, come se la Francia non lo avesse fatto nove volte negli ultimi dieci anni, violando lo stesso parametro che oggi ci dicono che dobbiamo rispettare (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*), come se la Germania non violasse costantemente i limiti europei sul *surplus* commerciale. Noi per la prima volta proponiamo una manovra che mette in discussione gli astrusi calcoli europei del deficit strutturale e del PIL potenziale; calcoli - giova ricordarlo - contestati anche dall'allora *premier* Renzi e dall'allora ministro Padoan, che però non hanno avuto il coraggio di portare fino in fondo le loro critiche.

Nella nostra manovra espansiva investiamo sul reddito di cittadinanza e sulla riforma dei centri per l'impiego, misure che serviranno a far diminuire la disoccupazione - ancora oggi al 10 per cento, mentre la media europea è del 7 per cento - e a contrastare la povertà. (*Commenti dal Gruppo PD*). Avete lasciato 5 milioni di poveri in questo Paese. Chiedo almeno il rispetto di ascoltare, quando qualcuno sta parlando (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*). Investiamo sul superamento dell'odiosa legge Fornero, che per inseguire l'*austerità* ha creato un balzo secco nel raggiungimento dell'età pensionabile, costringendo le persone a sacrifici immani. (*Commenti dei senatori Bellanova, Faraone e Ferrazzi*).

PRESIDENTE. Collegli, lasciatelo terminare.

PATUANELLI (M5S). Collegli, cerco di tacere sui disastri che avete fatto, ma sulla vostra maleducazione mi è difficile non dire nulla (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Faraone*).

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Patuanelli.

PATUANELLI (M5S). Nella manovra puntiamo anche sugli investimenti, drammaticamente scesi negli anni dell'*austerità*: ci sono circa 15 miliardi di euro... (*Vivaci commenti dal Gruppo PD*).

FARAONE (PD). Sei schiavo di Salvini! (*Vivaci commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, provo a continuare.

Nella manovra puntiamo anche sugli investimenti, drammaticamente scesi negli anni dell'*austerità*: ci sono circa 15 miliardi di euro aggiuntivi nel triennio, che potranno essere utilizzati per migliorare e creare infrastrutture materiali, immateriali e per proteggere il nostro fragile territorio: sono sotto gli occhi di tutti le risposte che il territorio sta dando alle piogge. Siamo ben consapevoli che non c'è solo un problema di stanziamenti, ma c'è anche un problema di capacità di spendere quei soldi, che spesso sono stanziati e non spesi. Per questo prevediamo anche una riforma del codice degli appalti che tuteli comunque gli appalti dalla corruzione ma metta nelle condizioni gli enti locali di spendere.

LAUS (PD). Parla del decreto!

PATUANELLI (M5S). Vogliamo un'economia più dinamica, più vitale e soprattutto più equa e un Paese più solidale, ma anche più giusto. Nel nostro Paese da troppi anni chi sbaglia non paga come dovrebbe e chi invece è vittima incontra ostacoli insormontabili per avere giustizia. La legge spazzacorrotti, in discussione alla Camera dei deputati, è un segnale netto in questo ambito (*Commenti della senatrice Bellanova*), che lancia un avvertimento a chi finora ha fatto il furbo: la

pacchia è finita. (*Commenti del senatore Laus*). Un Paese che vuol tornare a correre non può farsi imbrigliare dalla corruzione. Per avere una giustizia che sia davvero tale, dobbiamo giocoforza togliere quel nascondiglio obsoleto chiamato prescrizione, rifugio per troppi decenni di furbi e malfattori. Siamo per un'Italia all'insegna della solidarietà, dei diritti, della dignità e della legalità e, ovviamente, ministro Salvini, anche della sicurezza. Dopo anni di irresponsabile indifferenza vestita da pietà, questo Governo ha avuto il senso di responsabilità di intervenire per fronteggiare l'emergenza strutturale creata da una politica migratoria miope, che ha sovraffollato e portato al collasso il sistema nazionale di accoglienza, con costi economici e sociali altissimi, generando clandestinità di massa, criminalità diffusa e sistematico sfruttamento lavorativo e sessuale dei migranti, creando un'emergenza permanente che ha favorito un *business* cinico e criminale. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Sono tutti problemi che il decreto in esame affronta con la massima serietà possibile, senza la pretesa di risolverli con un colpo di bacchetta magica, e su cui il Governo continuerà a lavorare, compreso il più volte richiamato problema dei rimpatri delle centinaia di migliaia di irregolari presenti sul nostro territorio, attraverso la stipula dei necessari trattati bilaterali con i Paesi d'origine. Dopo anni di Governi che svendevano l'Italia per 80 denari, come ricordava la senatrice Maiorino (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*), questo Governo ha avuto la forza di rivendicare in Europa il nostro diritto a non essere lasciati soli a farci carico della gestione dei flussi migratori diretti verso il nostro Continente, ottenendo per la prima volta che altri Paesi aprissero i loro porti, superando di fatto il Trattato di Lisbona. Dopo anni di Governi che andavano a Bruxelles a mendicare flessibilità tornando a casa a mani vuote, questo Governo ha avuto finalmente il coraggio di ribellarsi ai *diktat* dell'Europa e alle sue fallimentari ricette economiche, contrapponendo l'interesse del popolo italiano a quello dei burocrati e dei banchieri, senza farsi spaventare dalle minacce e dai ricatti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Ho voluto ricordare le cose che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo e mi scuso per aver dovuto leggere un testo, perché la febbre non mi consentiva un'alternativa. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Febbre che ho io, ma che non hanno la maggioranza e il Governo, che godono di buonissima salute e per questo voteremo convintamente a favore della fiducia sul testo in esame. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

[DE FALCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE FALCO (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, gentili colleghi, migliorare un provvedimento come il decreto sicurezza, incidente nel profondo dei valori etico-sociali e sui diritti civili, per renderlo un po' più aderente ai dettami costituzionali e più rispettoso degli impegni internazionali assunti dal Paese non era una facoltà: era un preciso dovere, al quale la più alta carica dello Stato ci aveva richiamati. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Errani*).

Il Parlamento, e in particolare questa maggioranza che sostiene il Governo, non può ritenere che la propria responsabilità possa essere assolta ed esaurita in un grigio compito di ratifica, sordo alle istanze istituzionali e insensibile alla responsabile valutazione degli effetti concreti del provvedimento sull'ordinamento costituzionale, come sul tessuto sociale del Paese.

Io continuo a sostenere questo Governo nell'ambito della sua azione generale. Ho ascoltato con molto interesse le parole del mio Capogruppo ed è per questo e per quei programmi, per quei progetti, per quelle aspettative che io continuo a sostenere questo Governo. Permane infatti il rapporto di fiducia che ho concorso a instaurare il 6 giugno: nei suoi fondamenti è immutato, nelle aspettative è immutato. Cionondimeno, devo tener conto delle gravi lesioni inferte all'ordinamento giuridico e potenzialmente anche alla sicurezza dei cittadini dagli effetti di queste norme. La libertà e la democrazia non sono valori umiliati dai loro nemici, ma dalle dimissioni e dalla resa degli amici. Pertanto, con serietà ma con ponderazione, annuncio che non parteciperò al voto e uscirò dall'Aula. (*Applausi dei senatori Errani e Nugnes*).

[FATTORI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, grazie a tutti voi di questo confronto. Anche per me questo decreto-legge è discutibile sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché legiferare con decreto-legge su un complesso fenomeno strutturale come l'immigrazione non è serio ed è pericoloso e corrisponde purtroppo solo a esigenze di *spot* elettorale. Ma nel merito è ancora più discutibile, perché, come nella migliore tradizione dei decreti-legge approvati in Aula negli ultimi anni da un'altra maggioranza, il titolo, così come i programmi propagandistici, non corrisponde al contenuto. Non si garantisce sicurezza, ma si fa esattamente l'opposto.

Tutti noi siamo consapevoli e concordi sul fatto che la gestione fallimentare del fenomeno migratorio abbia prodotto emarginazione e tensioni sociali, che però saranno peggiorati da questo provvedimento: nuovi clandestini, in violazione dei più elementari diritti umani, che andranno a creare, senza piani di rimpatrio, forti tensioni nelle periferie; depotenziamento dello SPRAR a gestione pubblica; spostamento di risorse dal pubblico al privato, persino senza trasparenza nella gara d'appalto nella prima stesura; rafforzamento dei grandi centri straordinari affidati a privati. Tutto questo darà forza a chi sui migranti fa più soldi che con il traffico di droga, e che abbiamo già conosciuto, e fornirà personale da sfruttare per il traffico di droga e nelle campagne da caporali e padroni.

Tutto ciò è esattamente il contrario del programma 5 Stelle: è il contrario. E non esiste tutto ciò nel contratto di Governo. Perciò anch'io, pur rinnovando la fiducia a un Governo che ha ancora da fare in particolare la riforma della prescrizione e il reddito di cittadinanza, tuttavia non posso che dire no a questo decreto-legge e pertanto uscirò dall'Aula al momento del voto. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Errani e Nuges*).

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esame non dà risposte alle premesse e ai proponenti contenuti nella relazione, non diminuisce il flusso degli immigrati, non combatte il *business* dell'immigrazione, non diminuisce la spesa e non aumenta la sicurezza, perché aumenterà certamente il numero degli irregolari, come oltre dieci ore di audizioni in Commissione e incontri con giuristi e operatori del settore ci hanno confermato.

È stato calcolato che saranno circa 120.000 gli irregolari in più nel 2019, tra le domande in attesa che saranno rigettate e rinnovi di scadenza, i quali andranno a rinforzare le fila della criminalità organizzata, del lavoro in nero e delle varie camorre presenti sul nostro territorio. Queste persone non spariranno per decreto, ma resteranno in Italia non integrate, irregolari e non integrabili nel tessuto sociale perché fuori da ogni programma di integrazione e progetto di inserimento e inclusione. Genti che non siamo, né saremo in grado di riportare, come dicono, a casa loro, perché mancano gli accordi internazionali con i Paesi di destinazione. Come sappiamo e come ammettono anche i proponenti del provvedimento, si tratta infatti di accordi non facilmente realizzabili. In Commissione il relatore ammette una fase di transizione per aumentare i rimpatri (oggi pari a circa 5.000 all'anno) di circa tre anni e credo che sia stato assolutamente ottimista. Ci sarà un interregno in cui aumenteranno solo la tensione sociale, il disagio, il rifiuto e la delinquenza. La verità vera l'ha detta lo stesso ministro Salvini: ci vorranno ottant'anni per rimpatriarli tutti.

Con il provvedimento in esame si tolgono soldi all'integrazione e agli SPRAR e si elimina la possibilità per i richiedenti di essere inseriti nei programmi, segregandoli in dormitori affidati ai privati in un regime di non attività e ozio. Colleghi, considerate che al momento gli SPRAR danno lavoro a circa 12.000 persone e permettono di redistribuire la pressione dell'accoglienza straniera. Certo, la situazione non era ottimale e, infatti, avevamo un progetto per migliorarli. Già dal 2014 esiste infatti - e si sarebbe dovuto incentivare - un programma di accoglienza diffusa, denominato «Tre su mille», che prevede l'inserimento di 3 immigrati ogni 1.000 cittadini italiani, su base volontaria per i Comuni che ne fanno richiesta.

Inoltre, l'accoglienza regolarizzata degli immigrati è il miglior modo di aiutarli a casa loro, perché questi ragazzi inviano in Africa e nel Terzo mondo molti più soldi di quanto l'Europa faccia con gli aiuti internazionali. È questa l'azione che nel tempo, finalmente, potrà produrre una diminuzione dei flussi. Illustri professori dell'Università cattolica di Lovanio (UCL) hanno criticato il provvedimento,

così come l'ANCI e l'UPI e tante diverse grandi città come Torino e Bologna, che ne chiedono la sospensione, al pari di giuristi come Carlassare, Montanari e Zagrebelsky.

Anche la parte riguardante la sicurezza non vede molti di noi concordi. La scorsa legislatura ci vide, come MoVimento 5 Stelle, opporci con grande forza in questa stessa Aula al cosiddetto decreto Minniti-Orlando. Tale provvedimento andava nella stessa direzione di quello in esame, con il DASPO, la criminalizzazione e un vero e proprio Stato di polizia. Tuttavia, la polizia non può sostituirsi agli obblighi dello Stato.

Voto no a questo provvedimento, ma continuo a dare fiducia a questo Esecutivo per le tante aspettative della maggioranza del Paese, che chiede con ansietà e speranza una diversa legge di stabilità, una manovra espansiva, il reddito di cittadinanza e operazioni per l'ambiente. Per questo motivo, non potendo fare dei distinguo, non parteciperò al voto sulla fiducia. (*Applausi dei senatori De Falco e Fattori*).

[LA RUSSA](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LA RUSSA (Fdl). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso perché con questa modalità tecnica posso prendere la parola anche perché effettivamente non ho ancora digerito fino in fondo alcuni comportamenti della maggioranza che hanno messo a dura prova il nostro desiderio di votare comunque a favore di un cambio di passo che - ne do atto - è presente nel provvedimento. Tuttavia, ci sono alcuni atteggiamenti che proprio non riesco a digerire. Poi magari mi asterrò dal voto, come il resto dei senatori del mio Gruppo, ma tecnicamente voglio almeno colmare un vuoto.

PRESIDENTE. Presidente La Russa, lei sta intervenendo in dichiarazione in dissenso.

LA RUSSA (Fdl). Sono in dissenso, ma mi riservo il diritto di cambiare idea.

PRESIDENTE. Però non è un contenuto; è la dichiarazione di voto che deve essere in dissenso.

LA RUSSA (Fdl). Mi riservo il diritto di cambiare idea.

Voglio soprattutto colmare un vuoto, approfittando della presenza del ministro Salvini, a proposito di un emendamento bocciato dalla maggioranza - ed è il motivo che mi induce a essere molto dubbioso se astenermi o no - che riguarda l'operazione Strade sicure. Tale operazione che fu istituita durante l'ultimo Governo Berlusconi, si chiama così perché, accanto al tradizionale controllo dei siti sensibili, inseriva appunto la possibilità di rendere sicure le strade attraverso il pattugliamento e la perlustrazione di due uomini, uno delle Forze armate e uno delle Forze dell'ordine.

La sinistra ha sempre contestato questo meccanismo e ha conservato, *obtorto collo*, almeno il controllo nei siti sensibili. Ma ha detto: «No, noi i pattugliamenti non li vogliamo». Insieme a me ha protestato contro questo atteggiamento Forza Italia e hanno protestato Salvini e la Lega; ha protestato Maroni che, con me, volle questa procedura.

Ebbene, nel provvedimento in questione, il Governo e la maggioranza conservano sì il controllo dei siti, ma eliminano, esattamente come ha fatto la sinistra, la possibilità che i nostri cittadini abbiamo un *plus* di sicurezza attraverso il pattugliamento e la perlustrazione nelle vie delle città più insicure. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*). Ecco, è questo che mi ha reso particolarmente difficile il voto. Poi cambierò idea da qui a pochi minuti e voterò come il Gruppo.

VERDUCCI (PD). Buffone!

LA RUSSA (Fdl). Stai zitto. Guarda che qui di buffoni ne ho visti diversi.

PRESIDENTE. Presidente La Russa, il suo Gruppo ha dichiarato che si asterrà, quindi lei deve comunque avere un atteggiamento diverso nella dichiarazione di voto, altrimenti non è in dissenso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

LA RUSSA (Fdl). L'atteggiamento può essere diverso e lo è, difatti.

PRESIDENTE. No, è la votazione che deve essere diversa, non il contenuto del suo intervento. Quindi la prego, altrimenti non ha conquistato tre minuti in più.

LA RUSSA (Fdl). Me lo dirà dopo che avrà guardato i precedenti. Me lo dirà dopo. (*Commenti dal Gruppo PD*). Intanto a me premeva sottolineare e colmare questa lacuna.

VERDUCCI (PD). È una pagliacciata!

LA RUSSA (Fdl). Il ministro Salvini credo che abbia ascoltato.

VERDUCCI (PD). È una pagliacciata!

PRESIDENTE. Per cortesia, concluda.

LA RUSSA (Fdl). Certamente, signor Presidente, ma ho avuto diverse interruzioni.

Pertanto, credo che questo provvedimento, che pure è un passo in avanti, poteva essere decisamente migliore e non essere frutto di una mediazione al ribasso come quella che abbiamo visto anche attraverso gli ultimi interventi. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto studenti e docenti dell'Istituto tecnico statale «Vincenzo Arangio-Ruiz» di Roma. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 840 e della questione di fiducia (ore 11,09)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Bongiorno, Stefani, Toninelli, Centinaio, Salvini, Barachini, L'Abbate, Mallegni e Bossi Umberto.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Mininno).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mininno.

(Il senatore Segretario Castaldi e, successivamente, il senatore Segretario Durnwalder fanno l'appello).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Auddino, Augussori

Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Briziarelli, Bruzzone, Buccarella

Calderoli, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Cario, Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Centinaio, Ciampolillo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli D'Angelo, De Bonis, De Lucia, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago

Endrizzi, Evangelista

Faggi, Fede, Fenu, Ferrara, Ferrero, Florida, Fregolent, Fusco

Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giroto, Granato, Grassi, Guidolin

Iwobi

L'Abbate, Lannutti, Lanzi, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lupo

Maiorino, Mantovani, Marilotti, Marin, Marinello, Marti, Matrisciano, Mautone, Merlo, Mininno, Mollame, Montani, Montevicchi, Moronese, Morra

Naturale, Nisini, Nocerino

Ortis, Ortolani, Ostellari

Pacifico, Paragone, Patuanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Pesco, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pillon, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro,

Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia

Quarto

Riccardi, Ricciardi, Ripamonti, Rivolta, Romagnoli, Romano, Romeo, Rufa, Russo
Salvini, Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sileri, Siri, Solinas, Stefani
Taverna, Tesei, Toninelli, Tosato, Trentacoste, Turco

Urraro

Vaccaro, Vallardi, Vanin, Vescovi, Vono

Zuliani.

Rispondono no i senatori:

Alfieri, Astorre

Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bonino, Bressa

Casini, Cattaneo, Cerno, Collina, Cucca

D'Alfonso, D'Arienzo, De Petris, Durnwalder

Errani

Faraone, Fedeli, Ferrari, Ferrazzi

Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grasso, Grimani

Iori

Laforgia, Lanièce, Laus

Magorno, Malpezzi, Manca, Marcucci, Margiotta, Marino, Messina Assuntela, Mirabelli, Misiani

Nannicini, Nencini

Parrini, Patriarca, Pinotti

Rampi, Richetti, Rojc, Rossomando

Sbrollini, Stefano, Steger, Sudano

Taricco

Unterberger

Valente, Verducci

Zanda.

Si astengono i senatori:

Balboni, Bertacco, Ciriani, de Bertoldi, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni,
Marsilio, Martelli, Monti, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini.

*(I senatori Aimi, Alderisi, Barachini, Berardi, Bernini, Berutti, Biasotti, Caliendo, Cangini, Carbone,
Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani,
Gallone, Gasparri, Ghedini, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Messina Alfredo, Minuto,
Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Pichetto Fratin, Quagliariello, Rizzotti, Ronzulli, Schifani,
Sciascia, Serafini, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali dichiarano di non partecipare al voto).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	288
Senatori votanti	241
Maggioranza	112
Favorevoli	163
Contrari	59
Astenuti	19

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 113.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(690) PATUANELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(494) URSO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori

(Relazione orale) (ore 12,20)

Approvazione del disegno di legge n. 690

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 690 e 494.

Il relatore, senatore Di Piazza, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DI PIAZZA, relatore. Signor Presidente, senatrici, senatori, membri del Governo, l'istituzione della Commissione di vigilanza sul sistema bancario è necessaria per dare adeguata e compiuta attuazione ai principi sanciti dalla nostra Carta fondamentale all'articolo 47, secondo cui «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Questa tutela costituzionale del risparmio è stata voluta dai Padri costituenti perché in Italia il risparmio è stato sempre considerato una virtù civile. L'idea era ed è che l'intera comunità guadagna se quella virtù è diffusa. Questo è quanto ci hanno insegnato i nostri nonni e i nostri genitori. Il risparmio è, dunque, una virtù. L'attitudine a risparmiare va incoraggiata e tutelata.

Luigi Einaudi, primo governatore della Banca d'Italia del dopoguerra, anch'egli componente dell'Assemblea costituente, ribadiva in vari modi che addossare al contribuente le perdite di un dissesto bancario è azione moralmente riprovevole ed economicamente errata. Lo Stato è tenuto sempre a servire gli interessi pubblici, mai quelli privati, perché così facendo finirebbe per danneggiare lo stesso bene pubblico.

La Costituzione italiana, attraverso l'articolo 47, ci ha voluto dare un insegnamento chiaro: il risparmio è garanzia di sovranità. Anche il Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata mondiale del risparmio dello scorso 31 ottobre, ha voluto ribadire che i risparmi delle famiglie rappresentano complessivamente un elemento di forza che va accuratamente tutelato. Esso è condizione essenziale dell'esercizio dell'effettiva sovranità del Paese.

È grazie alla cultura del risparmio che al 30 giugno 2018, da dati di Banca d'Italia, la raccolta complessiva diretta e indiretta degli italiani ammonta a 3.915 miliardi di euro, mentre il debito privato delle famiglie consumatrici italiane è di 536 miliardi di euro. Da una recente indagine dell'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio (ACRI), realizzata in occasione della Giornata del risparmio, risulta che il desiderio di risparmiare è molto forte e riguarda l'86 per cento dei cittadini. Più dell'80 per cento degli italiani ritiene che il risparmio sia utile per lo sviluppo sociale e civile del Paese e sono sempre di più coloro che, quando risparmiano, percepiscono di fare, oltre ai propri interessi, anche quelli del Paese. Ciò è possibile perché il popolo italiano è uno dei popoli più virtuosi del mondo. Ecco perché in Italia il risparmio è sovrano ed è tutelato dalla Costituzione.

Fino alla fine degli anni Ottanta la natura imprenditoriale delle banche italiane, così come risultava dalla legge bancaria del 1936, era in prevalenza a cornice pubblicistica. Le banche italiane erano per oltre il 70 per cento pubbliche. L'intermediazione creditizia si configurava sostanzialmente come un mercato amministrato. Il concetto di banca coincideva con quello di un produttore di credito a breve termine e separatamente, tramite le sezioni speciali, di credito a medio e lungo termine. La Banca d'Italia svolgeva il ruolo di custode e di arbitro supremo di un modello di specializzazione che comportava l'assegnazione a ogni singola banca di spazi e ambiti operativi protetti e non contendibili.

Con la globalizzazione dei mercati le banche hanno subito una profonda trasformazione. Negli Stati Uniti la *deregulation* reaganiana ha condotto alla definitiva affermazione del principio che la banca commerciale potesse esercitare congiuntamente l'intermediazione creditizia e quella mobiliare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,22)

(Segue DI PIAZZA, relatore). Anche in Italia, a inizio degli anni Novanta, si è affermato il modello di banca universale come impostazione organizzativa di riferimento. L'effetto è stato di allargare l'operatività della banca, tradizionalmente identificata con la raccolta del risparmio, su strumenti del mercato mobiliare e il progressivo venir meno della barriera di separazione tra banche commerciali (raccolgono depositi ed emettono prestiti) e banche d'affari (si occupano invece della compravendita dei titoli); barriera che venne definitivamente a cadere nel 1999, durante la presidenza Clinton, con la legge sulla modernizzazione finanziaria, che rendeva possibile la fusione tra i due tipi di banca. Sorsero in tal modo enormi *holding* finanziarie «*too big to fail*» (troppo grandi per poter fallire), le quali potevano esporre i depositi dei risparmiatori ai rischi del gioco della finanza. Aggiungiamo a quest'ultimo anche gli interessi delle agenzie di *rating* che sovrastimarono i titoli spazzatura e si visse, fino al 2007, un decennio di *boom* economico di cui si avvantaggiarono la finanza speculativa e diverse banche amministrate da cattivi banchieri.

La crisi investì il resto del mondo, perché tante banche si ritrovarono con una gran massa dei cosiddetti titoli salsiccia. Ovviamente la crisi finanziaria investì anche l'Italia, anche se, ad onor del vero, le banche italiane non erano avvelenate, se non in misura contenuta, da titoli tossici: il vero problema della malafinanza in Italia non sono le banche, ma i cattivi banchieri. Le banche ci sono sempre state. Le prime banche sorsero in Italia grazie ai Francescani che, nel XV secolo, per arginare il fenomeno dell'usura, fondarono i primi "Monti di pietà". Oggi le banche hanno una funzione un po' diversa, ma le finalità sono le stesse.

L'articolo 10 del Testo unico bancario che disciplina l'attività delle banche definisce la banca come «l'esercizio congiunto dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'attività di concessione del credito». Scriveva Raffaele Mattioli: «La Banca è un'impresa *sui generis*, che porta un'enorme responsabilità sulle sue spalle. Le sue cautele non sono mai troppe, i suoi errori sono sempre troppo gravi. La sua azione deve essere audace e cauta insieme, legata alla realtà di oggi, ma in armonia con la prevedibile realtà di domani». Mattioli fa riferimento soprattutto alle qualità etiche che deve avere un banchiere.

In Italia abbiamo tante banche con banchieri virtuosi. Vi è il sistema delle BCC: 278 banche con 4.246 sportelli presenti in 101 Province e 2.646 Comuni che utilizzano l'82 per cento della raccolta della clientela per finanziare le piccole e medie imprese e le famiglie nei propri territori. Vi è il sistema delle banche etiche, disciplinate dall'articolo 111-*bis* del Testo unico bancario. Vi sono poi le banche gestite da banchieri illuminati che hanno istituito, all'interno del proprio istituto di credito, sezioni dedicate a finanziare settori civili come il terzo settore.

Purtroppo, però, ci sono anche banchieri disonesti che hanno usato la finanza con scopi esclusivamente speculativi o di tornaconto personale. I fatti accaduti alla Cassa di risparmio di Ferrara, alla Banca delle Marche, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, alla Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti, alla Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca ne sono una prova.

Per questo motivo, nel corso della XVII legislatura, il sistema bancario è stato oggetto di diversi interventi. Il legislatore, anche mediante provvedimenti d'urgenza, ha in primo luogo fronteggiato le difficoltà delle banche italiane: gli istituti bancari nazionali, a seguito della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, presentavano infatti ingenti quantità di crediti deteriorati (cosiddetti NPL) di cui si è inteso agevolare lo smaltimento.

È inoltre proseguita l'attività di recepimento della disciplina europea in materia bancaria e creditizia, soprattutto alla luce del nuovo quadro dell'Unione bancaria e della gestione delle crisi. Parallelamente, è stato avviato un complessivo processo di riforma del sistema bancario nazionale, che ha riguardato le banche popolari, le fondazioni bancarie e infine le banche di credito cooperativo.

Nel finire della legislatura è stata anche istituita una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, che ha concluso i propri lavori alla fine di gennaio 2018.

Appare con tutta evidenza che le soluzioni normative siano risultate inadeguate e insufficienti a garantire una piena tutela del risparmio dei cittadini, in linea con i principi costituzionali sanciti dall'articolo 47.

Risulta quindi doverosa l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema

bancario e finanziario italiano che abbia il compito, in primo luogo, di tutelare il risparmio degli italiani ed evitare il profilarsi della cattiva finanza. La sfida è conservare ciò che c'è di buono nella finanza riducendo i rischi a cui ci possono esporre comportamenti poco corretti.

Per tale motivo, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha svolto l'esame in sede redigente riguardo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Il disegno di legge istituisce, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Le attività e i risultati dell'inchiesta sono presentati annualmente alle Camere attraverso una relazione che potrà contenere anche proposte di modifica al pertinente quadro normativo. Sono ammesse inoltre relazioni di minoranza.

La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti dell'Assemblea in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari.

I componenti della Commissione dovranno dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver precedentemente svolto incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

Quanto alle competenze, i compiti della Commissione d'inchiesta sono specificati in dettaglio dall'articolo 3 del disegno di legge, che saranno analizzati più direttamente nel dibattito, ma ne voglio citare solamente alcuni: istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza; analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza; verificare la condizione del risparmio in Italia; analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze; analizzare la gestione degli enti creditizi e imprese di investimento; verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse al fine delle valutazioni.

Spetterà adesso a noi parlamentari adoperarci per far emergere sempre di più una finanza etica che sia finalizzata prevalentemente al sostegno dell'economia reale di famiglie e imprese.

Presidente, la conclusione del mio intervento la prendo in prestito dal poeta indiano Tagore, che è stato uno dei primi premi Nobel della letteratura del secolo scorso: «Quando tramonta il sole non piangere, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Gaetano Salvemini» di Sorrento, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge

nn. 690 e 494 (ore 12,34)

PRESIDENTE. Colleghi, per organizzare i nostri lavori, poiché abbiamo all'ordine del giorno due provvedimenti provenienti dalla sede redigente, se l'Assemblea concorda, procederei a un esame in sequenza dei due provvedimenti, in modo tale che, orientativamente, intorno alle ore 15 le varie Commissioni possano avere la serenità e la tranquillità di procedere con i loro lavori.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 690, nel testo formulato dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. No, senatore. La sede redigente non prevede le dichiarazioni di voto sui singoli articoli. C'è stata una valutazione, che è stata sottoposta a un'analisi, e, alla luce di quanto accaduto nella fase di formazione del nuovo Regolamento, sono previsti gli interventi del relatore e quello del Governo e le dichiarazioni di voto solamente in occasione del voto finale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il nostro voto ovviamente a favore, voglio aggiungere pochissime considerazioni.

Si tratta di continuare un lavoro avviato nella precedente legislatura; di fare chiarezza sulle responsabilità e sui fenomeni gravi verificatisi in alcuni istituti di credito; di ragionare se siano necessarie nuove norme per assicurare la trasparenza e tutelare i risparmiatori dal punto di vista dell'informazione, della conoscenza e degli strumenti a tutela del risparmio.

Aggiungo, in conclusione, che spero che questa Commissione ci aiuti a uscire dalla retorica astratta dei buoni e dei cattivi e ci consenta di studiare nuove forme normative, che assicurino il risparmio dei cittadini italiani. (*Applausi del senatore La Forgia*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Errani, la ringrazio anche per la sintesi che mi auguro ispiri gli altri colleghi che intervengono.

[URSO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, il mio Gruppo è pienamente soddisfatto del risultato raggiunto, che abbiamo fortemente voluto, dato che siamo stati i presentatori del primo disegno di legge che in questa legislatura e presso il Senato della Repubblica ha chiesto l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta per completare il lavoro svolto alla fine della scorsa legislatura.

Siamo soddisfatti - ancorché i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno poi presentato la loro proposta di legge, hanno voluto segnare la loro bandiera - perché nei lavori in Commissione si è fatto un buon lavoro e il testo finale è stato unanimemente condiviso. A noi interessava la sostanza e siamo riusciti a raggiungerla laddove ritenevamo fosse importante e laddove oggi nella Commissione, così come è stata istituita, consente di fare anche un lavoro preparatorio per l'attività legislativa.

Ci siamo battuti affinché la Commissione non fosse un ennesimo tribunale del popolo. Ci sono i tribunali dei popoli fortunatamente in democrazia, ma si esprimono con il voto e nelle urne al momento delle elezioni. In questo caso ci siamo battuti affinché la Commissione fosse un luogo in cui accertare le responsabilità e ciò che non è andato, ma anche e soprattutto dove individuare gli strumenti legislativi affinché già in questa legislatura si possa intervenire.

L'articolo 1 è stato infatti modificato inserendo una relazione annuale al Parlamento per consentire ad esso, nella sua compiutezza, di vedere quali modifiche si possano apportare nel quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta della Commissione. Questa innovazione con cui abbiamo contraddistinto la nostra attività è assolutamente importante, perché dà il senso di quello che ci proponiamo di fare. Vogliamo fare della Commissione lo strumento di analisi affinché poi il Parlamento possa apporre i

rimedi legislativi, così come il Governo nella sua attività all'interno dell'Unione europea.

Sono state inoltre recepite altre nostre proposte, che noi riteniamo molto importanti e che erano contenute nel nostro disegno di legge originario. Mi riferisco - ad esempio - a quelle che riguardano l'indagine da realizzare sulle agenzie di *rating* e sulla loro attività, tanto più importante con il dibattito nato nelle ultime settimane - e non poteva essere altrimenti - sulle valutazioni delle agenzie di *rating* di origine statunitense su *rating* delle banche e dei Paesi anche europei.

Ciò vale altresì per l'attività che la Commissione dovrà svolgere sul debito sovrano, sulle fondazioni bancarie e sulle loro attività nelle realtà locali, sui derivati e sull'utilizzo che dei derivati si è fatto e hanno fatto anche istituzioni pubbliche, così come sui crediti deteriorati.

Questi argomenti e obiettivi che riteniamo importanti, con il positivo lavoro svolto insieme in Commissione - di cui ringrazio il presidente Bagnai, il relatore Di Piazza e per quanto ci riguarda il nostro rappresentante, senatore Andrea De Bertoldi - sono inseriti nel testo finale che abbiamo condiviso e scritto in tale sede. Su alcuni di questi abbiamo presentato anche dei disegni di legge, per esempio sui crediti deteriorati, che riteniamo molto importanti per consentire a centinaia di migliaia di persone e di imprese di riscattarli, così da poter tornare in *bonus*. Invitiamo la Commissione, il Parlamento e anche il Governo, qualora volesse fare una propria iniziativa, a intervenire in questo contesto.

È rimasto un neo, lo dico al Presidente della Commissione e al relatore: non è stata inserita nel testo una proposta con cui chiedevamo di indagare anche sui fondi speculativi che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi. Questa proposta di indagare sui fondi speculativi che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi, che noi ritenevamo sensata, tanto più con l'altalena dello *spread* che il nostro Paese deve affrontare, è stata esclusa dal testo finale. Non vorrei che ciò sia dovuto al timore di nascondere qualche altarino. Non vorremmo che questa maggioranza avesse ancora qualche altarino da celare.

A tal proposito peraltro - lo dico al Governo - vi è già un'attività in corso, vi è qualche provvedimento inserito nella manovra economica. È di pochi giorni fa la notizia di stampa che domani il vice *premier* Di Maio riceverà una delegazione delle associazioni delle vittime delle banche e non si può predicare bene e razzolare male: queste associazioni sostengono che quanto è stato inserito nella manovra economica a loro riguardo non era quello che il Governo e la maggioranza 5 Stelle avevano promesso e contrattato in campagna elettorale. Denunciano che si tratta sostanzialmente di una truffa, elettorale in questo caso, che hanno subito. Parliamo di 450.000 risparmiatori e obbligazionisti, per i quali è sì aumentato quel poco che era stato concesso dal Governo Gentiloni Silveri, ma con dei limiti che sostanzialmente ritengono rendano il provvedimento assolutamente insufficiente a riparare il danno subito. Domani il vice *premier* li riceverà e mi auguro dia loro sufficienti spiegazioni rispetto a quanto è scritto nel contratto di Governo e a quanto i 5 Stelle (e non soltanto) avevano promesso in campagna elettorale. Che le vittime, cioè i truffati dalle banche, diventino o si sentano vittime e truffati dal Governo al primo atto che li riguarda mi sembra davvero emblematico.

La seconda cosa che vorrei sottolineare è quella apparsa oggi su quello che era il giornale governativo per eccellenza (dico che era, evidentemente), cioè su «Il fatto quotidiano». Stamattina - credo che i parlamentari 5 Stelle lo abbiano letto e mi rivolgo a loro perché è il quotidiano di riferimento - il giornale titola: «Banche, i rimborsi ai truffati "salvano" Bankitalia & Consob» o meglio, in maniera specifica, si parla di truffati dalle banche, sostenendo che è intervenuta una manina in un codicillo alla norma, che difatti, in qualche misura, protegge i responsabili da eventuali azioni legali. Evidenzio questo perché la Commissione dovrà analizzare e proporre al Parlamento le soluzioni e non vorremmo che, nel frattempo, il Governo facesse altra cosa rispetto a quello che la Commissione si accinge a fare e il Parlamento a risolvere, cioè a essere un Governo che, di manina in manina, prosegue l'attività precedente.

Comunque, in conclusione, noi abbiamo svolto un lavoro propositivo e lo faremo sempre, perché al Paese serve porre fine a una situazione di fatto in cui le banche italiane, che sono deboli con i forti, sono arroganti con i deboli.

A noi servono banche forti e solide, autorità di vigilanza efficaci ed autorevoli, regole compatibili con

il nostro sistema sociale, finanziario e produttivo, azionisti consapevoli, risparmiatori tutelati e quindi fiduciosi, soprattutto oggi che c'è bisogno del risparmio e degli investimenti dei risparmiatori anche nei titoli di Stato. Per questo abbiamo votato a favore e abbiamo contribuito in Commissione al disegno di legge al nostro esame, per questo voteremo a favore oggi e saremo vigili nella tutela del risparmio, che è la fonte della ricchezza degli italiani. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti prima di me, poiché, come in Commissione, siamo riusciti a mettere in evidenza quanto questa Commissione d'inchiesta possa aggiungere rispetto al lavoro della passata legislatura e quanto essa debba darsi delle regole di condotta, per non essere una Commissione solo a trazione politica, ma una Commissione d'inchiesta, che deve sapere anche produrre proposte. Non siamo all'anno zero, dal punto di vista del lavoro conoscitivo speditivo, che è entrato nel merito delle questioni, anche quelle patologiche, tanto che nella passata legislatura abbiamo messo sul tavolo e in campo due attività di indagine conoscitiva, una nel 2015 e una nel 2016, e poi un'attività di inchiesta, in capo ad una Commissione dedicata, che ha messo in evidenza quali sono stati i limiti riguardanti la normazione riferita al risparmio, alla tutela del credito e agli organi di vigilanza, che hanno questa competenza quanto al risparmio e al credito.

Dobbiamo però stare attenti, come ho detto anche in Commissione quando abbiamo fatto il lavoro da redigenti, articolo per articolo: dobbiamo evitare che anche questo argomento venga divorato e deglutito dalla propaganda. Dobbiamo fare in modo che la Commissione non sia un obolo alla propaganda, ma svolga un'attività funzionale all'attività normativa, di cui il sistema Paese, l'economia, i cittadini - starei per dire anche l'assetto internazionale - hanno bisogno e necessità.

Dobbiamo fare in modo che la durata lunga della vita di questa Commissione non sia la durata lunga di una Commissione patibolo, tant'è che, durante l'esame in Commissione, non da soli, abbiamo proposto che la sua durata fosse di tre anni, per fare in modo che la parte restante del tempo fosse dedicata ad un lavoro da officina e da cantiere, che affrontasse davvero nella giusta direzione il vuoto, quanto alle norme che presidiano i diritti, perché anche coloro i quali vogliono comportarsi correttamente hanno bisogno di norme che facciano sì che, davanti ad un comportamento scorretto, ci sia la sanzione.

Ci siamo trovati documentalmente con l'ottimo lavoro fatto dal collega Marino, quando ha condotto sia l'attività conoscitiva, sia, per la parte che lo ha riguardato, l'attività di inchiesta, laddove ha saputo inquadrare i vuoti della normativa anche europea, che tornano, rispetto all'attività di questa Commissione nascita, così come quando ha saputo inquadrare il fatto che ci dovesse essere una procura dedicata rispetto alla fattispecie di reato, come è venuto fuori dal lavoro delle procure ed è venuto anche in evidenza dal lavoro della Commissione d'inchiesta. C'è bisogno di mettere mano anche al diritto penale dell'economia, per precisare le nuove fattispecie ma anche i giudici naturali competenti per territorio.

Ma perché siamo così interessati a fare in modo che la Commissione non sia una Commissione obolo e patibolo, ma una Commissione funzione, cantiere e officina? Perché stiamo parlando di un bene, il risparmio, che, come è già stato detto, vale molto dal punto di vista economico: ammonta infatti a 5.000 miliardi delle vecchie lire la consistenza del risparmio degli italiani. E, se mi permettete, farei anche una connessione con l'altro bene degli italiani nel loro essere persone fisiche, che hanno come proprio patrimonio il patrimonio immobiliare privato, che cuba altri 4.000 miliardi di vecchie lire, che possono avere anche un passaggio di valore da risparmio se trasformano la propria natura. Quindi abbiamo una consistenza molto importante, che addirittura ci fa dire che la sanezza della nostra economia molto dipende dalla consistenza dei risparmi degli italiani. Anche la Carta costituzionale ha cristallizzato questo ed è per questo che noi dobbiamo mettere mano alle norme, per evitare che si ripetano i fatti che sono accaduti.

Noi non siamo dei fotografi della realtà che accade. Noi dobbiamo essere dei cambiatori della realtà sbagliata che è intervenuta, per evitare il patimento dei risparmiatori, rispetto ai quali, per esempio, la legislatura precedente ha previsto il circuito istituto-norma-risorsa finanziaria, certo non capiente per intero, ma comunque quel tipo di procedimento andava attivato per risarcire i risparmiatori. E anche lì,

si è voluto far passare inutilmente il tempo, per ragioni di appartenenza politica, perché troppe volte si vuole fare più uno per la propria parte politica, organizzando l'affanno alla comunità, agli italiani e alla collettività, solo perché magari quell'intuizione precedente era di coloro i quali prima hanno avuto responsabilità di Governo.

Noi dobbiamo fare in modo che questa Commissione produca, per esempio per quanto riguarda l'obbligo di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob, affinché ci sia una continuità di informazioni di qualità, senza gelosia e senza dispettosità. Noi dobbiamo fare in modo, per esempio, che le fondazioni bancarie, nel rispetto che dobbiamo anche per sentenza costituzionale, diano luogo a una condotta che aiuti la vita della comunità e anche le libertà comunitarie. Però, sulle fondazioni bancarie, noi abbiamo stabilito una riserva di norma nella missione della Commissione, per fare in modo che nel futuro non ci siano sorprese. Abbiamo stabilito, nel dibattito parlamentare e anche nella norma riferita alla vita della Commissione, che i crediti deteriorati non possono essere affidati al paese degli ombrelli; c'è bisogno di un soggetto che si faccia carico di affrontare il tema dei crediti deteriorati e c'è bisogno anche di ridialogare, per fare in modo che nasca una potenza ulteriore di premura normativa con l'Europa. C'è bisogno di creare, per quanto riguarda l'attività di coloro i quali assumono funzione di *board* e di vertice nelle realtà bancarie che amministrano il nostro risparmio, delle regole di ingaggio e di accesso che siano molto rigorose, che non solo escludano il conflitto di interesse, ma che verifichino anche la competenza come regola di accesso.

Tutto questo si può fare, sapendo però che la Commissione di inchiesta non nasce per prendere a sé la funzione dell'organismo giudiziario, che l'ordinamento italiano ha stabilito per altri. La Commissione di inchiesta speditivamente, con il potere dell'autorità giudiziaria, prende le informazioni e gli elementi per dare luogo a una modifica delle norme. È questo che noi vogliamo fare, che si dia per certo nel lavoro della Commissione. Saremo i guardiani di questa funzione cantiere, per evitare che diventi una Commissione patibolo che tutto versa sul tavolo della lotta politica e della propaganda. Votiamo a favore, come favorevolmente abbiamo istruito anche la vita dell'attività istruttoria in Commissione. Per questo il Gruppo del PD assume posizione favorevole e dichiara il proprio "sì" nel voto sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[STEGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, noi riteniamo opportuno e utile che il Parlamento si doti, anche in questa legislatura, di una Commissione sulle banche, una Commissione che non deve svolgere un'azione di supplenza al lavoro della magistratura, ma che deve aiutare il Parlamento a riflettere sulla legislazione vigente.

Il primo punto deve riguardare la capacità degli organi di vigilanza di svolgere correttamente e tempestivamente la funzione cui sono chiamati. Tutti e sette i casi di crisi bancaria affrontati dalla precedente Commissione hanno accertato un controllo non efficiente degli istituti preposti.

Il secondo punto è monitorare le trasformazioni del settore, con l'obiettivo di salvaguardare i principi di concorrenza alla base del mercato unico. Si tratta di un discorso che riguarda l'evoluzione del progetto di unione bancaria, ma anche la riforma del sistema di credito cooperativo. Per quest'ultimo, ogni intervento volto a rendere più efficiente e sicuro il sistema non può in alcun modo alterare la missione fondante delle banche di credito cooperativo e delle casse di risparmio, che è quella di strumento di supporto e crescita dei territori di cui sono espressione.

Allo stesso tempo, è importante che la Commissione affronti, sempre in un'ottica di supporto al lavoro che attiene all'intero Parlamento, il discorso della gestione delle attività deteriorate.

Così come bisogna lavorare su un altro *vulnus*: il cosiddetto fenomeno delle porte girevoli tra autorità di vigilanza e banche vigilate. La solidità del sistema bancario, la tutela e la trasparenza nei confronti dei risparmiatori e dei piccoli investitori, la *governance* degli istituti di credito, il rispetto dei principi del libero mercato e le modalità di erogazione del credito sono temi tutti centrali, cui è importante che il legislatore dedichi un'attenzione alta e puntuale. Da qui passano non solo la tenuta del nostro quadro macroeconomico, ma anche la fiducia degli imprenditori e dei cittadini, quella fiducia che è precondizione di qualsiasi politica della crescita e dello sviluppo. Per questo, ben venga l'istituenda

Commissione, con l'auspicio che sappia lavorare con intelligenza, in una logica propositiva e di miglioramento complessivo degli strumenti normativi per il settore.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame.

[SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario si era già costituita nella precedente legislatura. Il tempo di durata è stato limitato, per la scadenza naturale della legislatura stessa.

Pertanto, riteniamo opportuno che si costituisca una nuova Commissione, che non avrà scopi di indagine punitiva su ciò che è avvenuto. L'indagine ed eventuali condanne nei confronti di chi - colpevolmente e/o dolosamente - ha causato il collasso di tante banche italiane spetta alla magistratura, che auspichiamo faccia chiarezza individuando responsabilità e colpe, con i relativi provvedimenti giudiziari.

Spetta alla Commissione studiare e analizzare ciò che è avvenuto negli ultimi anni per essere in grado di portare poi in Aula quei provvedimenti che serviranno a regolamentare il sistema bancario, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività produttive sane che necessitano di capitali per svolgere la propria attività.

Mi sia consentita una piccola analisi di quanto accaduto negli ultimi anni. La crisi che colpisce l'Italia dal 2007 è di carattere finanziario e non economico. Porto all'attenzione dei colleghi una mia esperienza personale. Anni fa, noi imprenditori avevamo rapporti con piccole banche locali molto identitarie. Nel mio territorio, avevo a che fare con la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, la Banca cattolica del Veneto, la Banca del Friuli e la Banca popolare della Provincia di Belluno, ciascuna delle quali era vista come un'istituzione solida, con a capo un direttore di filiale del posto, che conosceva tutti, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività commerciali e produttive che operavano nel territorio. A un certo punto, qualcuno ha detto che dimensioni piccole non potevano restare sul mercato, spingendo verso la fusione delle stesse. Inizialmente questo ha avuto effetti positivi, perché il valore delle azioni delle banche è salito, ma pochi anni dopo lo scenario è cambiato, sia per i risparmiatori, che per le aziende che chiedono capitali.

Nel giro di poco tempo siamo passati da una situazione in cui le attività commerciali vendevano persino rasoi e asciugacapelli a rate, e se decidevi di costruirti una casa, la banca era disposta a finanziarti l'intervento anche con il 110-120 per cento del necessario, ad una situazione in cui i risparmiatori si sono ritrovati con i risparmi intaccati dalle perdite. Ricordiamo i *bond* argentini, i *subprime*, gli NPL, i crediti deteriorati. Alle aziende che necessitavano di capitali si è iniziato a parlare di Basilea 1 e Basilea 2, e i capannoni e le case che concedevano in garanzia per le banche non avevano più alcun valore, diminuendo così il credito alle aziende.

Emblematiche del passaggio da una situazione all'altra sono state le scene degli impiegati della Lehman Brothers che uscivano con gli scatoloni in mano dai loro uffici. Si diceva, per quelle banche, che erano troppo grandi per fallire: *too big to fail*; invece, da quegli episodi è partito l'effetto domino che ha sconquassato tutta l'economia mondiale, compresa la nostra. Analisi e studi per capire che cosa è successo, sia a livello macroeconomico che a livello locale, sono fondamentali. L'attività della Commissione sarà quindi propedeutica a una serie di norme che tornino a assicurare i risparmiatori e a dare possibilità alle nostre aziende di reperire il capitale per la loro attività.

Per questo motivo, noi della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione siamo favorevoli alla costituzione della Commissione. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[SCIASCIA](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIASCIA (*FI-BP*). Signor Presidente, signori del Governo, gentili colleghi e colleghe, il provvedimento in esame, a lungo oggetto di valutazione da parte della 6a Commissione, ripropone la costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sull'operato delle banche, anzi del sistema bancario nazionale nel suo complesso, quindi anche sull'operato dei soggetti tenuti al controllo, *rectius* vigilanza, del sistema e delle agenzie di *rating*. Rammento che la gestione di specifici istituti ha

comportato perdite rilevanti a carico degli azionisti e, fatto ancor più grave, dei correntisti, soggetti del tutto ignari delle linee di condotta, poi risultate negative, assunte dall'istituto.

La Commissione di cui si discute oggi è stata già costituita nella scorsa legislatura, ha iniziato ad operare il 27 settembre 2017 ed ha emesso una relazione finale in data 30 gennaio 2018 sulla base delle indagini effettuate nel breve periodo della sua esistenza.

Non mi soffermerò sull'esame specifico delle norme, limitandomi a due considerazioni. La prima è che l'istituzione della Commissione opererà per l'intera legislatura, avvalendosi anche della documentazione già acquisita dalla precedente Commissione. Il periodo di valenza, fino al termine legislatura, non ha rispecchiato le proposte emendative presentate dal Gruppo Forza Italia di limitare la durata ad un triennio, di modo che i lavori si concludessero sicuramente nell'arco della legislatura. Ci si augura ora che essa, una volta costituita, proceda spedita e termini il suo operato quanto prima possibile.

La seconda considerazione è che la Commissione, così come configurata, non dovrà aprire indagini sull'operato di singoli operatori, visto che sono già in essere indagini da parte della magistratura, sia sotto l'aspetto civile che sotto quello penale, ma dovrà far luce soprattutto sul perché il sistema bancario nazionale abbia subito un *trend* particolarmente negativo che, come già detto, non solo si è riversato su azionisti e correntisti, ma ha messo in cattiva luce il nostro sistema sul piano internazionale. *Mala gestio*, errori di sistema, leggerezze, crisi internazionale: a mio modesto avviso, per l'insieme delle cause ora indicato. Ma questo sarà il compito primario dell'istituenda Commissione. Concludendo, così come indicato in Commissione, di cui ringrazio tutti i componenti per l'impegno profuso, dichiaro che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PARAGONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (M5S). Signor Presidente, se io vi dicessi che il nostro mutuo è vegetariano? Mi potreste prendere per pazzo. Però è così: ci sono delle pubblicità che dicono che «Il nostro mutuo è vegetariano». Ce n'è un'altra, che è ancora più splendida: «Il mio mutuo ascolta Mozart». Posso mostrarlo (un tempo, quando andavo in televisione, facevo vedere in grafica queste pubblicità). Onestamente, è difficile capire il messaggio che si vuole mandare al cliente. Oppure, talvolta, è talmente chiaro che te lo dicono in maniera sfacciata, come in questo caso: «Rinunciare a un desiderio? Nemmeno per sogno». Sì, effettivamente, basta indebitarsi e allora tutti i desideri diventano possibili. Il sottinteso è: tutto è possibile, anche i desideri che non sono desideri, basta indebitarsi.

Il problema è che quando sei indebitato e non reggi più la mole del peso dell'indebitamento, diventi un cattivo cliente. Proviamo a ricordare gli studi classici: «cattivo» in latino richiama il concetto di *captivus*, che era il prigioniero. Quando tu sei un cattivo pagatore diventi prigioniero di un sistema malato, di un sistema che è avvelenato. Ecco perché non siamo molto lontani da quello che diceva Stiglitz: «*blame the victim*», colpevolizza la vittima. È colpa tua, perché ti sei indebitato troppo, sei andato ben oltre quello che ti potevi permettere. Ed ecco perché questo è, come diceva Stiglitz, il male del neoliberalismo, è il male di un sistema finanziario che sta prendendo l'anima dei risparmiatori.

Cari colleghi, ci vogliono allora assolutamente chiarezza e trasparenza, quella chiarezza e quella trasparenza che per il MoVimento 5 Stelle sono imprescindibili e che sicuramente devono entrare dentro il cuore di questa Commissione, perché la Commissione deve pretendere chiarezza assoluta nel rapporto tra il sistema finanziario e i risparmiatori e certamente non si fa chiarezza con pubblicità dove, per esempio, i mutui ascoltano Mozart o addirittura con supermercati che diventano banche. Sì, perché l'altro giorno mi sono ritrovato l'offerta di un grande supermercato straniero che si propone come banca e ti propongono 9.000 euro, belli pronti e disponibili. Ho fatto una fotocopia in modo che possiate capire che questo inganno è alla portata di tutti.

Come dicevo, non è con l'inganno e non è con pubblicità dove i mutui ascoltano Mozart o i supermercati diventano banche, come le zucche si trasformano in carrozze, che si sconfigge quell'ignoranza finanziaria che, nello spirito del colpevolizzare la vittima, diventa la foglia di fico di maestri e furbini. Una comunicazione subdola e distorta alimenta l'ignoranza finanziaria. Ecco perché

il MoVimento non può accettare assolutamente una comunicazione subdola che intossica la vita dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ogni tanto mi piace citare i nonni, perché mio nonno aveva la terza elementare e non sapeva distinguere tra azioni e obbligazioni, però, come tutti i nonni, ha fatto ricco questo Paese grazie alla cultura del risparmio. Mio nonno era come tanti nostri nonni e si fidava della banca, perché la banca faceva la banca e non era diventata un centro vendita di prodotti finanziari e prodotti assicurativi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Prodotti che, tra l'altro, sono diffusi con una incosciente logica, anzi illogica incoscienza, quel senso illogico che porta, appunto, l'indebitato moroso ad essere il cattivo e ad essere poi il *captivus*, cioè il prigioniero. Tanto più che poi, a fare l'esame dei cattivi, bisognerebbe rivedere alcune cosette: perché, per esempio, le truffe finanziarie non vengono raccontate come di dovere sui giornali, in televisione, dai telegiornali o dai *talk show*? Di che cosa hanno paura - per citare Guccini e il suo Cyrano - i «feroci conduttori di trasmissioni false»? Hanno paura che vengano chiuse? Ebbene, benvenuti nel club, mi verrebbe da dire: anche in Italia ci sono truffati che aspettano verità e giustizia, per esempio, per la manipolazione dei tassi Libor ed Euribor, per cui grandi banche sono state condannate. Attenzione, però: sono state condannate perché avevano manipolato quei tassi, ma tutti i risarcimenti attendono ancora una risposta. Così come ci sono risparmiatori che sono stati truffati perché certi meccanismi finanziari, male utilizzati da pessimi personaggi, diventano le armi del delitto perfetto per smontare i risparmi di gente perbene.

Il MoVimento 5 Stelle ha fatto la sua scelta: sta dalla parte di un sistema bancario che è sano e che quindi tutela il risparmio, così com'è scritto nella Costituzione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il controllo è il tema centrale e mi domando se ci volesse l'ennesimo scandalo per vedere le anomalie del mancato o insufficiente controllo da parte degli organi preposti. Il fenomeno delle porte girevoli non è soltanto quello che denunciavamo e richiamiamo, spesso anche qui in Aula, sulla commistione tra istituzioni e banche d'affari, da Barroso, ex Presidente della Commissione europea, a Saccomanni e Grilli, ex ministri; è anche un fenomeno che ha intossicato il sistema di relazioni, per esempio, nel caso delle banche venete.

Vi voglio leggere allora alcuni nomi che hanno fatto questo interscambio: Luigi Amore, che era stato il funzionario della vigilanza di Banca d'Italia e aveva firmato la verifica sulla Banca popolare di Vicenza, venne chiamato in Banca popolare di Vicenza come responsabile dell'*audit*; Andrea Monorchio, che per una lunga stagione è stato ragioniere generale dello Stato e diventerà primo consigliere della Banca popolare di Vicenza, poi il vice presidente: da controllore dei bilanci dello Stato è diventato poi uno dei collaboratori più stretti di Zonin, nei palazzi del potere romano; Antonio Fojadelli, già procuratore capo di Vicenza: in questo ruolo si occupò di un fascicolo riguardante Zonin, decidendo per l'archiviazione e tre anni dopo aver lasciato la magistratura, venne chiamato nel consiglio di amministrazione della Nordest Merchant SpA, che è la banca d'affari prima controllata e poi definitivamente incorporata nella Capogruppo Banca Popolare di Vicenza. E potrei andare avanti con Giuseppe Ferrante, ex ufficiale della Guardia di finanza, che è stato a capo del nucleo vicentino di polizia tributaria e poi responsabile della direzione antiriciclaggio della banca stessa.

Insomma, si potrebbe andare avanti per tanto tempo, al punto da chiedersi se tutto questo non sia incredibile. Certo, è incredibile e, proprio per questo, ho voluto citare alcuni nomi, scritti nero su bianco anche nel libro «Banche impopolari», di cui vi consiglio la lettura.

Questo genere di relazioni è parte della debolezza strutturale del sistema bancario. Le banche sono intrappolate in queste relazioni pericolose. Il grumo degli NPL, se visto in controluce, ci racconterebbe molte di queste relazioni e ci svelerebbe molto delle corsie preferenziali riservate ai soliti nomi e di operazioni finanziarie speculative spesso mascherate da crediti.

Sempre nelle reti relazionali vanno trovate le mappe di certe acquisizioni o fusioni il cui peso grava e aggrava i bilanci di banche importanti: fondi locusta e fondi avvoltoio non sono il bestiario di una natura selvaggia, ma gli untori dell'economia reale, cui è permesso di infettare liberamente.

A proposito di soggetti da rimettere a fuoco, vorrei spendere qualche parola sulle agenzie di *rating*. Giusto pochi giorni fa, ho letto un articolo su «Il Sole 24 ORE» che titolava: «Torna il clan del *rating*: bidoni con Tripla A. Banche, i bilanci gonfiati finiscono sotto tiro», e ancora uno di cui vi leggo alcuni

passaggi, che mi sembrano interessanti: «Domanda da un miliardo e mezzo di dollari: è possibile dare un *rating*, senza accorgersi che il *bond* è di una mucca e non di un banchiere? È quanto si è chiesta la SEC dopo la scoperta nei *server* di Standard & Poor's di un messaggio un po' strano: "I nostri modelli di analisi non riescono a catturare la metà dei rischi di un derivato sui mutui: se ci chiedessero di valutare un *bond* strutturato da una mucca, daremmo un *rating* anche a quello"». Bene, questo messaggio ha convinto uno dei colossi a chiudere in gran fretta con un patteggiamento. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). E sapete perché non possono essere perseguiti, soprattutto in America? Perché le loro sono delle opinioni e, siccome le opinioni sono espressamente e liberamente custodite, queste possono infettare il sistema economico.

Signor Presidente, il Parlamento si deve riappropriare della fase di controllo del controllore, perché l'indipendenza è garantita soprattutto dalla credibilità del sistema e la nostra crisi bancaria è una crisi di credibilità.

Per tutti questi motivi il Movimento 5 Stelle dice «sì» alla Commissione d'inchiesta bicamerale sulle banche. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente.

Il mio voto è in piena coerenza con quanto ebbi modo di esprimere già nella passata legislatura. Da quando ebbi l'onore di essere Presidente della Camera ritengo che il proliferare delle Commissioni di inchiesta sia un assoluto atto di autolesionismo del Parlamento. Questo è un problema che riguarda tutto il sistema politico e legislativo, non riguarda la Commissione di inchiesta specificamente sulle banche. Purtroppo anche in questa legislatura le maggioranze cambiano ma questo orientamento rimane e si consolida: c'è un proliferare delle Commissioni di inchiesta su tutti i settori dello scibile umano. È chiaro che, quando le Commissioni di inchiesta diventano tante in termini numerici, il rischio è che esse costituiscano una sorta di camera di compensazione politica, diventino sede di processi paralleli e servano alle forze politiche per strumentalizzazioni di carattere politico, che niente hanno a che fare con il doveroso ruolo, anche di controllo, che il legislatore può e deve esercitare.

Il dibattito che c'è stato in quest'Aula mi conforta in queste opinioni perché sento parlare, in riferimento alla nuova istituzione di questa Commissione d'inchiesta, che ho presieduto nella scorsa legislatura, di «strumento di analisi» - cito testualmente - per cui non c'è bisogno di una Commissione d'inchiesta. Ho anche sentito parlare di «comunicazioni subdole che inquinano il Paese»: probabilmente è assolutamente vero, ma anche per questo ci sono delle regole, non c'è la necessità di una Commissione d'inchiesta.

Il mio voto vuole solo segnare la coerenza rispetto a quanto ho già detto nella scorsa legislatura. Mi astengo dal voto, non voto contro. Naturalmente auguro ai componenti della Commissione di inchiesta, che ci sarà e che il Parlamento istituirà, di avere migliore fortuna e di smentire le mie, purtroppo, non positive previsioni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 690, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 494.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(535) CASTELLONE ed altri. - *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*

(92) BOLDRINI e IORI. - *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*

(*Relazione orale*) (ore 13,25)

Approvazione del disegno di legge n. 535

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn.

535 e 92.

Il relatore, senatore Pisani Giuseppe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PISANI Giuseppe](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, con il presente disegno di legge si istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza e si istituisce anche il referto epidemiologico, cioè si integrano e si mettono in rete i diversi registri tumori già operativi in molte Regioni e in alcune Province del territorio nazionale, e si crea un riferimento istituzionale, presso il Ministero della salute, titolato alla raccolta ed al trattamento dei dati.

I tumori rappresentano il 27 per cento dei decessi in Italia, secondi soltanto alle malattie cardiovascolari; i dati raccolti dall'Associazione italiana di oncologia medica e dall'Associazione italiana dei registri tumori, riportano per il 2017 circa 369.000 casi di nuovi tumori, dei quali 192.000 negli uomini e 177.000 circa nelle donne; ogni giorno in Italia, complessivamente circa 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore maligno. Negli uomini prevale il tumore della prostata, seguito dal tumore del colon retto, dal tumore del polmone e dal tumore della vescica; nelle donne il tumore della mammella, quindi del colon retto, del polmone, della tiroide e del corpo dell'utero.

I registri tumori di popolazione rappresentano un importante strumento per il monitoraggio della patologia oncologica; in altre Nazioni europee la registrazione dei tumori avviene su scala nazionale, mentre in Italia esistono solo registri attivi in realtà loco-regionali, raccolti nell'AIRTUM, Associazione italiana registri tumori, che, condividendo un archivio centralizzato, comprende 47 registri tumori generali e 4 registri tumori specializzati, per fasce di età o per specifica patologia tumorale: nel complesso, circa 36 milioni di italiani, pari a circa il 60 per cento della popolazione residente totale, vivono in un'area nella quale è presente un registro tumori di popolazione.

I registri tumori hanno una importante funzione descrittiva della diffusione del cancro in seno a una popolazione e della sua possibile correlazione con la esposizione a fattori di rischio, correlabili con inquinanti presenti nell'ambiente oppure riconducibili a specifici comportamenti individuali o sociali, abitudini o stili di vita, o ancora determinati da mutazioni genetiche ed epigenetiche; essi svolgono una importante funzione di orientamento delle scelte sanitarie, promuovendo e giustificando l'adozione di provvedimenti pubblici finalizzati sia alla rimozione primaria dei possibili fattori eziologici di malattia, sia all'effettuazione di interventi di prevenzione secondaria.

Questo disegno di legge, approvato in sede redigente dalla 12a Commissione - come ho detto - prevede l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico con riferimento, secondo la riformulazione operata dalla 12a Commissione, ai singoli sistemi sanitari regionali e delle Province autonome. La Rete concerne altresì i registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'elenco A2 dell'allegato A al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.

Al comma 1 dell'articolo 1, la 12a Commissione ha inserito la finalità del coordinamento, della standardizzazione e della supervisione dei dati alimentati direttamente dai flussi dei registri delle Regioni e delle Province autonome, nonché la finalità della validazione degli studi epidemiologici.

I commi 2 e 3, modificati dalla 12a Commissione, demandano a un regolamento governativo, adottato su proposta del Ministro della salute, l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete; delle modalità relative al trattamento di questi dati; dei tempi e dei modi per l'invio dei flussi dei dati; dei soggetti che possono avere accesso alla Rete; dei dati accessibili; delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati; delle modalità con le quali siano garantiti agli interessati il diritto di accesso e gli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali. Detto regolamento governativo deve essere adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella rete è il Ministero della salute.

Il comma 5 pone alcuni problemi sulla valutazione del trattamento dei dati. Al riguardo, la 12a

Commissione ha aggiunto il principio di monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi al filo di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

Per le finalità di cui alla presente legge, il Ministro della salute può stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con soggetti qualificati sotto il profilo scientifico secondo le nozioni e le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 con gli enti e le associazioni privati diversi dalle società, dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali (riguardo a queste ultime, la 12a Commissione ha inserito la condizione che gli enti e le associazioni in esame si dotino di un comitato scientifico) e infine con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i suddetti enti ed associazioni possano presentare al Ministro della salute proposte in relazione ad iniziative intese allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'attività della Rete in oggetto.

L'articolo 3 modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017. La norma vigente prevede che l'aggiornamento periodico sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La novella fa riferimento invece ad un decreto del Ministro della salute.

L'articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione e la disciplina del referto epidemiologico inteso al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione, come specificato dalla 12a Commissione, alle aree più critiche del territorio nazionale. Il referto epidemiologico è definito dal comma 2 come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o anche a livello nazionale.

L'articolo 5 specifica che la raccolta ed il conferimento dei dati rappresentano un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

L'articolo 6 prevede una relazione annuale alle Camere da parte del Ministro della salute con dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei centri di riferimento regionali, centri anch'essi definiti dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, inserito dalla 12a Commissione, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome provvedano all'aggiornamento delle proprie normative in tema di sorveglianza sanitaria oncologica e adottino le iniziative necessarie affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende intervenire?

SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 535, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto. Questo è un argomento importante e, per quanto ci riguarda, esprimiamo soddisfazione che il Parlamento e, in particolare, il Senato abbiano voluto porre l'attenzione su un tema così grande come quello delle patologie oncologiche, che rappresentano pur sempre il secondo gruppo di malattie, dopo quelle cardiovascolari, che colpiscono la popolazione nel mondo occidentale.

Credo che per quanto riguarda l'epidemiologia e la raccolta dati non siamo all'anno zero in Italia, anzi. È già stato specificato dalla relazione come nel nostro Paese esista una rete di registri di tumori ben organizzata (chi più, chi meno) nelle varie Regioni. Si tratta di una raccolta dati fondamentale per portare avanti la lotta alle malattie oncologiche. Come sappiamo, le tre armi che abbiamo, la prevenzione, la diagnosi e la cura, che rappresentano le tre fasi della battaglia alle malattie oncologiche, necessitano, però, per essere portate avanti con qualità e con successo, di una epidemiologia e di una raccolta dati la più precisa e ampia possibile. Pertanto, rafforzare la Rete dei registri dei tumori e creare un coordinamento ancora più organico a livello nazionale è senz'altro un obiettivo condivisibile. Da questo punto di vista, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV). (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, è stato fatto un ottimo lavoro, con la piena collaborazione di tutti i Gruppi. Sappiamo che nel nostro Paese purtroppo vi è una situazione molto diversificata sul territorio, tra diverse Regioni e all'interno delle stesse Regioni. Stiamo parlando di una patologia in crescita, che richiede un salto di qualità del nostro Paese. Questa è dunque una scelta fondamentale che, partendo dall'esperienza positiva dei 47 registri, del lavoro di molte, non poche, Regioni e delle associazioni, ci consente di proporci un obiettivo: fare un vero salto di qualità.

Il coordinamento e la Rete nazionale devono porsi l'obiettivo di costruire le condizioni per superare le differenze territoriali, che sono ancora gravi, di dare ulteriori strumenti per la ricerca, di favorire la sperimentazione e la qualità delle cure, di aiutare le verifiche sui cosiddetti farmaci innovativi. Questo è un punto molto importante perché abbiamo farmaci innovativi che costano anche il 2.000 per cento in più dei vecchi farmaci e non è detto che corrispondano esattamente agli scopi per cui questi farmaci vengono dati. Da questo punto di vista sarà poi necessario costruire un rapporto nuovo con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Di ciò discuteremo però su un altro piano.

Per quanto concerne la prevenzione, essa rappresenta forse la chiave fondamentale per affrontare il tema della lotta ai tumori. Il provvedimento a tale riguardo si pone l'obiettivo di raccogliere le

esperienze migliori, di valorizzare le esperienze delle associazioni e di costruire un rapporto con il territorio, che credo sia molto importante.

I colleghi della Commissione sanno che sull'ultimo articolo ho espresso perplessità. Ritengo che un vero salto di qualità sia possibile solo se riusciremo a realizzare una reale cooperazione tra i sistemi regionali e il Ministero, da una parte, e il Parlamento, dall'altra. Diventano allora fondamentali i provvedimenti che il Ministero adotterà, il metodo attraverso cui li realizzerà, coinvolgendo le Regioni affinché esse siano protagoniste del salto di qualità. Penso che, laddove fatta l'intesa, una Regione non la porti avanti, sia giusto perfino il potere sostitutivo. Ma - ripeto - è fondamentale lavorare sulle intese se vogliamo raggiungere gli obiettivi. Diversamente non li raggiungeremo mai.

L'ultimo punto è purtroppo quello più problematico. Tutto questo non si fa senza risorse. L'idea secondo la quale si può fare il salto di qualità a risorse invariate è sostanzialmente destituito di fondamento.

Procediamo dunque. Sostengo convintamente il provvedimento al nostro esame, ma lavoriamo nella legge di bilancio per costruire le condizioni reali attraverso cui il disegno di legge possa raggiungere i giusti obiettivi che tutti noi condividiamo. *(Applaudi dal Gruppo Misto-LeU).*

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi in Assemblea è molto delicato. Ci occupiamo di un tema che tocca profondamente la nostra sensibilità perché purtroppo molti di noi sono entrati in contatto con questa patologia, se non direttamente con persone a noi vicine.

Il testo che oggi ci apprestiamo a votare per la quasi totalità racchiude i contenuti che avevo presentato anch'io in questa legislatura con il disegno di legge n. 92; nella precedente legislatura avevo seguito alla Camera la legge che, grazie a Dio, era stata lì votata all'unanimità; arrivata poi al Senato, non ha però potuto completare l'*iter* definitivo.

Ho visto che gli articoli sono stati approvati all'unanimità e mi auguro che anche per il voto finale vi sia l'intesa fra tutte le forze politiche, anche perché credo che un tema del genere sia davvero trasversale.

Sembra impossibile che il nostro Paese, così all'avanguardia su tanti farmaci innovativi e terapie rivolte a malati oncologici, non abbia ancora una Rete che tenga insieme tutti i registri esistenti, come già i colleghi hanno anticipato.

Devo dire che, grazie ai progressi della ricerca scientifica e ai passi avanti fatti nelle terapie oncologiche, possiamo affermare che di tumori si guarisce, per fortuna. Già nella ottava edizione che è stata pubblicata dall'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) sappiamo che, grazie a queste terapie, molte persone hanno un proseguimento nella vita molto lungo dopo aver affrontato il tumore e questo grazie a tutte le scoperte che sono state fatte. Nel tempo abbiamo anche avuto strumenti significativi come il Piano oncologico nazionale 2011-2013 e il Piano nazionale della prevenzione in campo oncologico 2014-2018. Abbiamo una storia importante: chi può non ricordare il professor Umberto Veronesi, che ha fatto della lotta alla patologia tumorale un'avanguardia per tutto il nostro Paese.

Fatta questa premessa, dobbiamo però dire che, come ha già detto chi mi ha anticipato, non partiamo da zero. I registri tumori operano già da molto tempo sul nostro territorio, già dal 1967, tuttavia, come purtroppo spesso avviene in sanità - lo sappiamo - non tutte le Regioni o addirittura non tutte le Province si sono dotate di uno strumento così importante, creando una situazione eterogenea. In effetti, c'è stata un'accelerazione dal momento in cui è stata istituita l'AIRTUM, di cui abbiamo sentito parlare anche prima, che già dal 1997 ha messo le basi per creare i registri tumori. Pensate che nel 2011 i registri tumori presenti erano solamente 29 e coprivano il 35 per cento della popolazione italiana; ora, con gli ultimi dati esposti al Ministero della salute, più di 41 milioni di cittadini, pari al 70 per cento della popolazione, vivono in aree coperte dall'attività dei registri tumori accreditati. Tuttavia in molte aree non ci sono ancora e per questo con il presente disegno di legge vorremmo riuscire a incentivare ulteriori iniziative per nuovi registri che vengano poi accreditati.

Le informazioni raccolte dai registri tumori includono dati anagrafici e sanitari essenziali per lo studio dei percorsi diagnostico-terapeutici, per la ricerca delle cause del cancro, per la valutazione di trattamenti più efficaci e per la progettazione di interventi di prevenzione (proprio così, la prevenzione) per la programmazione delle spese sanitarie. Pertanto, se si vuole sorvegliare l'andamento della patologia oncologica, occorre che qualcuno si assuma il compito di andare a ricercare attivamente le informazioni, di codificarle, di archivarle, di renderle disponibili per studi e ricerche. Sapere come sta una comunità, passare dalla statistica sanitaria all'epidemiologia, consente di descrivere il profilo di salute di una popolazione ed è questa la finalità del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

I registri tumori raccolgono, valutano, organizzano, archiviano in modo continuativo e sistematico le informazioni più importanti su tutti i casi di neoplasia, le relative variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza e sopravvivenza per le diverse neoplasie e mortalità, fornendo così un indicatore fondamentale della qualità dei servizi diagnostici e terapeutici nei diversi territori. Inoltre, fornendo dati di prevalenza a livello locale e stime di prevalenza a livello nazionale, i registri tumori sono strumenti indispensabili per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria in aree e popolazioni ad alto rischio e per indicare in modo dinamico quali aree della prevenzione primaria rafforzare.

L'esigenza di questo sistema efficace di raccolta sistematica di dati anagrafici sanitari ed epidemiologici è stata colta già tempo fa dal legislatore. Bisogna infatti ricordare che la legge Balduzzi, che considerava fondamentale il riconoscimento dei registri tumori in Italia, e che già l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 contiene al comma 10 la norma che istituisce, oltre al fascicolo sanitario elettronico (un altro strumento fondamentale per il nostro sistema sanitario), sistemi di sorveglianza nel settore sanitario, nonché i registri di mortalità, tumori e altre patologie, e trattamenti ai fini della prevenzione.

Con il disegno di legge in esame in effetti noi creiamo finalmente la Rete dei registri nazionali e regionali, nonché dei sistemi di sorveglianza completando quel disegno di legge che già nel 2012 aveva preso avvio. Come è evidente, il percorso non è stato di breve durata, ma con il provvedimento che ci apprestiamo a votare ci auguriamo venga dato un impulso ulteriore e decisivo a far sì che gli strumenti di conoscenza essenziali per la programmazione siano disposizione di tutti, *in primis* del sistema sanitario nazionale, ma anche dei cittadini di questo Paese, che potranno finalmente sapere se le diseguaglianze di trattamento o di sopravvivenza siano state ridotte, se i programmi di *screening* siano efficaci, se chi vive vicino una discarica o sotto una linea elettrica ad alta tensione o lavora in ambiente insalubre corre un rischio serio o più alto di ammalarsi di tumore.

Per questo il fattore tempo è determinante. Vorremmo recuperare i ritardi del passato, per cui spero che la legge possa avere una corsia preferenziale alla Camera dei deputati e che il regolamento previsto e i decreti attuativi vengano emanati in breve tempo, per un'attuazione concreta, finalmente, della legge.

Onorevoli colleghi, credo che questo provvedimento rappresenti un passaggio importante per il nostro Paese, come confermato dall'ascolto in Commissione dei vari soggetti auditi. Auspico che il suo *iter* legislativo si concluda in tempi brevi e che trovi anche fondi specifici per il suo mantenimento.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, innanzitutto vorrei esprimere a nome del Gruppo che rappresento la soddisfazione per i tempi rapidi in cui si è concluso l'*iter* del provvedimento in esame e per il lavoro svolto con il supporto di tutti i membri della 12^a Commissione igiene e sanità. Siamo stati veloci, rapidi e incisivi, passando dalle parole ai fatti e approvando un importante provvedimento, che prevede l'introduzione a livello nazionale di uno strumento quale il registro tumori, indispensabile per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria. Penso alle tante persone travolte da questo male, che ha caratterizzato il nostro secolo, e alle loro famiglie sempre e comunque coinvolte. Sono infatti circa 3,4

milioni le persone vive in Italia, nel 2018, con pregressa diagnosi di tumore.

Attualmente in Italia vi sono 47 registri tumori e 4 registri speciali, tutti sicuramente meritori per aver affrontato il tema della raccolta dei dati, finalizzati ad un'analisi conoscitiva dei dati epidemiologici riguardanti le neoplasie in Italia, ma con il limite di essere appunto 51 registri e di coprire solo il 63 per cento della popolazione nazionale.

Il provvedimento portato all'attenzione dell'Assemblea vuole superare questo limite, per arrivare all'istituzione della Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Si tratta dunque di uno strumento che ancora una volta va nella direzione della tutela e della protezione della cittadinanza tutta, mettendo le istituzioni nella possibilità di capire, verificare ed approfondire se una determinata situazione oncologica, in determinate zone del Paese, sia collegabile a dei determinati fattori di rischio, offrendo al legislatore nazionale la possibilità di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) tenuto conto dei dati raccolti, nonché di essere consapevole della bontà dei trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi.

Già nelle precedenti legislature e in particolare nella XVII la Commissione igiene e sanità del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, preliminarmente diretta allo studio dell'area geografica della Regione Campania, denominata Terra dei fuochi. L'istituzione dello strumento contenuto nel provvedimento che ci accingiamo a votare è dunque esattamente in linea con quanto affrontato precedentemente. Già all'epoca, nelle conclusioni del suddetto studio, si rivelava l'importanza dei registri tumori, in quanto indice di un ruolo significativo per la determinazione epidemiologica descrittiva e per la possibile correlazione degli indicatori di salute della popolazione residente con quelli di pertinenza ambientale.

Con i registri tumori, infatti, si raggiunge una maggiore efficacia nell'individuare il luogo e l'esposizione ambientale, la registrazione della residenza al momento della data di incidenza rispetto alla conoscenza del solo luogo dove si è verificato il decesso, la ricostruzione della storia residenziale dei soggetti e quindi la possibilità di definire i tempi di esposizione a possibili fonti di rischio.

Nello specifico del provvedimento, il comma 1 dell'articolo 1 enuncia in modo chiaro le finalità della rete nazionale dei registri tumori, ossia il coordinamento, la standardizzazione e la supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle Regioni e delle Province autonome, nonché le finalità della validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituto del referto epidemiologico.

L'obiettivo è quindi creare un sistema integrato e unico dei flussi provenienti dai registri tumori esistenti, evitando duplicazioni di banche dati sanitarie, al fine di permettere serie politiche di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini. Tutto ciò detto, annuncio a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, il nostro voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

[RAUTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, oggi ci troviamo finalmente in Aula (era un provvedimento a lungo atteso e rinviato) ad analizzare, a discutere e a votare un provvedimento giusto, molto giusto, teso a creare una Rete nazionale dei registri relativo dei tumori.

Voglio attirare l'attenzione dell'Assemblea su una patologia che continua a mietere vittime e mi permetto di sottoporre alla sensibilità di quest'Assemblea la particolare incidenza che questa patologia terribile ha sulla popolazione femminile. È di tutta evidenza statistica, infatti, che il tumore al seno è la prima causa di mortalità femminile e che siamo ancora molto indietro nel fronteggiare un altro fenomeno del quale si parla troppo poco, perché i numeri non sono tantissimi, ma è una situazione estremamente drammatica: mi riferisco al cosiddetto tumore metastatico, ovvero a quel tumore che da un organo si propaga agli altri. Si tratta evidentemente di un tumore cronico, rispetto al quale non c'è via d'uscita. Chi è vittima di questo purtroppo si trova spesso a dover lottare addirittura con pastoie burocratiche e a non poter accedere in modo proporzionale alla situazione che si trova a fronteggiare a tutti quei servizi che sarebbero dovuti ai pazienti.

Allora noi, con la Rete che oggi il provvedimento che ci apprestiamo a votare intende istituire,

mettiamo finalmente un punto positivo su una situazione che vede anche la buona volontà, talvolta personalissima, di medici, primari e ricercatori; un punto da cui ripartire per investire maggiormente in termini di ricerca e di prevenzione, perché conosciamo tutti l'importanza di una diagnosi precoce nelle formazioni tumorali. Con questo registro si mette finalmente un paletto dal quale ripartire; c'è finalmente una messa a sistema di qualcosa che fino ad oggi viene affidato da un lato alla buona volontà e dall'altro all'intraprendenza di una Regione piuttosto che di un'altra. Con questo registro riusciremo anche a fronteggiare in modo più razionale gli aspetti di recidiva, perché avere un registro significa anche poter prendere in carico un paziente e accompagnarlo non solo durante il periodo di degenza, ma anche dopo, verso quel ritorno alla normalità che spesso è l'aspetto più frustrante (il post operatorio) per una persona che è stata operata. Il ritorno alla normalità, il ritorno al lavoro, il ritorno anche talvolta agli affetti; chi è passato attraverso questo cammino sa quanto sia difficile ritornare alla normalità e ricostruirla.

Fronteggiare i casi di recidiva significa un'assunzione di responsabilità e di presa in carico di pazienti che, purtroppo, magari dopo due, tre, quattro o cinque anni si ritrovano a rivivere questo incubo. Attraverso la Rete nazionale dei registri dei tumori potremo anche meglio fronteggiare e accompagnare le vittime. Stiamo introducendo, finalmente, una buona prassi.

Nonostante la materia, devo dire che sono contenta che oggi in quest'Assemblea venga portato all'attenzione di tutti noi e si vari un provvedimento così importante per la pelle e la salute di moltissimi - troppi - italiani.

Fratelli d'Italia dichiara il suo voto convintamente favorevole a questa iniziativa, che consentirà a tutti noi di fronteggiare questo fenomeno e ci metterà più dalla parte dei pazienti (in questo caso voglio usare la parola «vittime») e più vicini anche a tutti coloro che, ogni giorno, si impegnano nelle strutture ospedaliere in termini non solo di presa in carico dei pazienti, ma anche di ricerca, prevenzione e sensibilizzazione. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

STABILE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, da medico vorrei ricordare in quest'Aula la rilevanza delle patologie tumorali e, quindi, l'importanza di un loro monitoraggio affidabile, attendibile e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

In Italia il numero di persone ammalate di tumore, o che sono ancora seguite perché hanno avuto un tumore, sta aumentando progressivamente negli anni, il che - può sembrare paradossale - costituisce un dato positivo. Le persone con il tumore vivono infatti più a lungo. Tumori che una volta erano invariabilmente mortali in breve tempo, adesso sono guaribili o - addirittura - diventano malattie croniche con cui le persone possono convivere, spesso con una buona qualità di vita. Da qui, l'importanza dell'attenzione a questo importante tema sanitario.

Un altro aspetto da evidenziare riguarda il fatto che, dal punto di vista delle terapie e del trattamento dei pazienti, l'oncologia fa passi da gigante in tempi molto rapidi ed è in evoluzione continua. Questo è un ulteriore motivo per cui è importante che ci sia un monitoraggio che permetta di adeguare il sistema sanitario, costantemente e in tempi adeguati, al mutare delle patologie e delle prognosi dei malati.

Vorrei sottolineare gli aspetti positivi del provvedimento in esame, il primo dei quali è l'omogeneità. La Rete nazionale dei registri dei tumori va a superare le iniziative locali che in precedenza erano sostanzialmente a carico dei professionisti, su base locale o tutt'al più regionale. Con il provvedimento anche i tumori rari, trascurati - diciamo così - nel dibattito scientifico più frequente, hanno pieno diritto di cittadinanza nella Rete nazionale dei registri dei tumori. Ciò permette di rivolgere una maggiore attenzione ad altri pazienti.

In generale, in un momento in cui il nostro sistema sanitario, che in precedenza era ritenuto tra i migliori al mondo, comincia a dare segni di deterioramento dovuti ai tagli e alle riduzioni operati, il provvedimento in esame, almeno nei suoi propositi, si muove in senso opposto, garantendo una migliore assistenza sanitaria, supportando la sanità pubblica per i cittadini e permettendo di valorizzare l'assistenza, la ricerca, la valutazione del sistema e, quindi, la successiva programmazione.

Altri aspetti positivi consistono nel coinvolgimento delle associazioni (ne esiste una rete vastissima)

che, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, supportano la raccolta dei dati sui tumori e anche un atteggiamento improntato a solidarietà e aiuto ai pazienti su tutti i livelli.

Il provvedimento in esame, ancorché fortemente positivo, ingenera però alcune perplessità e dubbi sull'efficacia e sui tempi. Il previsto regolamento attuativo da emanare entro un anno dovrà trattare argomenti molto complessi e delicati quali, ad esempio, la messa a punto di un sistema che sia in grado di processare una moltitudine di dati, spesso personali e sensibili, quindi situazioni anche delicate. Sarà un sistema che richiederà tempo e che dovrà essere complesso messo in piedi in assenza di finanziamenti specifici.

Un altro aspetto riguardante i dati è quello relativo alla loro qualità. È inutile disporre di un sistema omogeneo a livello nazionale e raccogliere dati se questi ultimi sono approssimativi, di origine incerta e non sufficientemente precisi. La qualità pertanto potrà essere garantita esclusivamente con una formazione adeguata delle persone che dovranno immettere i dati nel sistema e successivamente trattarli.

Quindi quello che in questo momento non è definito dal provvedimento in discussione è un finanziamento specifico atto ad assicurare che i buoni propositi, che potrebbero sostenere fortemente questo aspetto della sanità pubblica, divengano realtà concreta. Il provvedimento in ogni caso getta le basi per un miglioramento a tutti i livelli nell'assistenza delle persone con problemi tumorali, quindi il voto di Forza Italia sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi abbiamo la possibilità di completare finalmente un *iter* che ci consentirà di dotare il Paese di uno strumento di fondamentale importanza per la prevenzione e il monitoraggio delle malattie oncologiche. Un *iter* che ha subito una battuta d'arresto nella scorsa legislatura quando il testo unificato approvato alla Camera è rimasto fermo in Commissione sanità al Senato senza mai approdare in quest'Aula.

Oggi abbiamo finalmente la possibilità di discutere e di votare un testo che, approvato all'unanimità in Commissione, deve diventare legge al più presto, perché non possiamo sapere quanto si sarebbe potuto fare se non si fossero persi anni; quanto le informazioni elaborate e messe a disposizione attraverso questa rete di raccolta dati avrebbero dato una spinta rivoluzionaria nel contrasto alle patologie neoplastiche; quanto si sarebbero rivelate indispensabili, quanto meno utili e di supporto alla ricerca, oltre che funzionali a una programmazione più ottimale degli interventi di prevenzione.

L'attuale disegno di legge riprende quanto già in buona parte proposto nel testo unificato, ma dall'*iter* tronco, della scorsa legislatura. Oggi, come allora, il fine resta il rafforzamento della capacità di prevenzione delle patologie tumorali e lo studio dei fattori di incidenza, soprattutto in campo ambientale. A beneficiarne saranno innanzitutto i troppi territori che ancora pagano situazioni ambientali complicate e a rischio elevato. Approvando questo testo, metteremo in rete i dati di tutti i registri regionali e dei sistemi di sorveglianza così da incrementare al massimo le attività di monitoraggio e di prevenzione dei tumori su tutto il territorio italiano.

Istituiremo una rete che avrà funzioni di coordinamento nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei tumori, grazie alla quale sarà possibile indirizzare la programmazione sanitaria attraverso un'attenta verifica della qualità delle terapie, e quindi nel complesso dell'assistenza sanitaria. La Rete nazionale dei registri dei tumori rappresenterà uno strumento che darà una forte spinta alla ricerca scientifica, capitalizzando al massimo le risorse ed evitando gli sprechi. Con l'istituzione di un referto epidemiologico sarà possibile disciplinare l'elaborazione costante dei dati raccolti; si studierà su dati aggiornati, precisi ed elaborati con criteri scientifici, eliminando ogni più piccola scoria di approssimazione.

Con l'approvazione di questo testo, cari colleghi, ci dotiamo di un'opportunità unica per far decollare la ricerca e la salvaguardia della salute dei cittadini, della salute di noi tutti. Questo lo sa chi in quest'Aula ha combattuto e sconfitto un tumore, lo sa chi in quest'Aula è stato al fianco di chi ha lottato, di chi alla fine si è arreso e di chi invece, senza perdere la speranza, continua a lottare. Ed è la speranza che abbiamo il dovere e la responsabilità di nutrire, riaccendere e sostenere, alimentandola

con i risultati. Per chi crede di avere la consapevolezza che i suoi giorni siano contati, anche un solo giorno in più è utile a radunare le forze per credere che non tutto è finito, che forse c'è ancora qualcosa da fare, che c'è uno studio, una ricerca, un elemento innovativo, una nuova terapia, un nuovo farmaco che allungherà i suoi giorni. E allora riaccendiamola in tutti noi questa speranza; facciamola crescere, alimentiamola, diamole in pasto dati certi, concreti, reali, frutto di un approccio empirico.

Il cancro non è questione di nomenclatura, non è definendo la malattia sgradevole, come ha sostenuto giorni fa un politico, che se ne viene fuori. Per vincere il cancro non possiamo concedere alcun barlume di approssimazione. Lo dobbiamo a tutti quei malati che ogni giorno soffrono e combattono, pur nella consapevolezza di quanto fioca sia la speranza. Lo dobbiamo a chi non ce l'ha fatta, a chi si è ritrovato sconfitto, una sconfitta spesso maturata solo al culmine di lunghe terapie e grandi sofferenze. Personalmente sento di doverlo anche a chi, come me, ha deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla ricerca perché il tumore possa un giorno realmente essere debellato e non da *slogan*, non da giochi lessicali, non trovandogli un nome nuovo che lo renda più gradevole, ma da terapie che siano il risultato di studi scientifici supportati da una serie di dati che fotografano una mappa con su indicate percentuali e cifre relative all'incidenza di specifiche neoplasie in determinati ambiti territoriali. Dove si muore? In che misura? Chi viene colpito più di altri e per quale specifica patologia tumorale? Quanto incide una vita trascorsa in aree contaminate, dove l'aria è satura di veleni, dove la terra, in eterna attesa di bonifica, copre e cela una coltre di residui di lavorazioni industriali che viaggiano sottoterra e sottotraccia, trasportati da falde che raggiungono campi coltivati e li abbeverano? Serve conoscere il nemico per sconfiggerlo e oggi il nemico ha le fattezze di dati nefasti che ci stimolano a tenere alta la guardia e a contrattaccare.

Una delle ultime fotografie scattate dall'AIOM, l'Associazione italiana di oncologia medica, indica che in Italia ogni giorno 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore maligno infiltrante e circa 500 persone al giorno muoiono nel nostro Paese a causa di una neoplasia, rappresentando i tumori la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Sappiamo bene che l'arma più preziosa che abbiamo nella lotta alle malattie neoplastiche è rappresentata dalla prevenzione, necessaria e assolutamente prioritaria per l'approccio alla migliore cura possibile per il contrasto ai tumori. Ma la prevenzione non può e non deve limitarsi a un *test* e a una visita diagnostica. Per il perfezionamento della prevenzione devono concorrere numerosi fattori di studio perché si tratta di un processo partecipativo, con molti attori in campo, con competenze specifiche e numeri certi.

Con la Rete nazionale avremo finalmente la possibilità di studiare i dati su incidenza, mortalità e correlazione tra patologie oncologiche e fattori ambientali, soprattutto in alcune zone del nostro Paese con forte incidenza tumorale. Conosceremo la verità sulle morti della terra dei fuochi, la mia terra, e delle tante, troppe terre dei fuochi disseminate nel nostro Paese e sapremo come agire in maniera più efficace e incisiva.

La rete dei registri tumori italiani comprende oggi 47 registri tumori che coprono solo circa il 60 per cento della popolazione e perlopiù i dati in essi contenuti non sono aggiornati, tutt'altro. Basti pensare che nella provincia di Napoli l'ultimo aggiornamento risale al 2013, nella provincia di Salerno addirittura al 2011. Con questo testo prevediamo l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori che vedrà il coinvolgimento e la collaborazione di tanti attori impegnati nello studio, nella lotta e nella prevenzione delle patologie tumorali. Saranno stipulati accordi di collaborazione gratuita con università, centri di ricerca pubblici e privati, enti e associazioni specializzate.

Perfezionando la qualità dei dati oncologici raccolti, colmeremo finalmente una lacuna del nostro Servizio sanitario nazionale: ogni anno avremo una fotografia aggiornata e dettagliata dello stato di salute di tutti i territori del nostro Paese. Un atto dovuto, atteso da troppi anni, nei confronti di chi soffre di questo male, di chi assiste quotidianamente malati di tumore e di chi, con senso di dovere e professionalità, potrà continuare a perfezionare il proprio lavoro di ricerca, che terrà conto di dati nuovi, aggiornati, precisi ed elaborati su scala nazionale, attraverso un costante monitoraggio dei fattori di rischio.

Ci sono materie sulle quali i numeri non si possono annunciare a caso, senza citare una fonte accreditata, rimandare a uno studio elaborato o tener conto dell'evidenza della scienza. Con la salute

non si fa propaganda. Serve collaborazione istituzionale, ed è quanto invoco in quest'Aula.

Di fronte alla lotta ai tumori non possono che ammainarsi le bandiere, cedendo il passo a quel senso di responsabilità che deve guidare l'opera e il cammino di tutti noi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 535, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 92.

Delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE e dell'InCE, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della NATO, dell'OSCE e dell'InCE sono convocate per la loro costituzione martedì 13 novembre, secondo i seguenti orari: ore 9, delegazione Assemblea parlamentare OSCE, presso il Senato della Repubblica, aula della 14a Commissione, piano terra di Palazzo Cenci; ore 10, delegazione Assemblea parlamentare InCE, presso il Senato della Repubblica, aula della 14a Commissione, piano terra di Palazzo Cenci; ore 11, delegazione Assemblea parlamentare Consiglio d'Europa, presso la Camera dei deputati, sala delegazioni, quarto piano di Palazzo San Macuto; ore 13, delegazione Assemblea parlamentare NATO, presso la Camera dei deputati, sala delegazioni, quarto piano di Palazzo San Macuto.

Commissioni bicamerali, convocazione

PRESIDENTE. Comunico inoltre che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, le seguenti Commissioni parlamentari bicamerali sono convocate per la loro costituzione mercoledì 14 novembre, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo gli orari di seguito indicati: ore 9, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e Comitato parlamentare di controllo sull'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; ore 14, Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; ore 15, Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, convocazione

PRESIDENTE. Comunico infine che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 10 luglio 2018, è convocata per la sua costituzione mercoledì 14 novembre, alle ore 8,30, nell'aula della Commissione difesa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ho chiesto di fare quest'intervento convinto che l'argomento trattato s'inserisca perfettamente nella giornata giusta, dato che questa mattina abbiamo approvato il decreto sicurezza, che mi piace chiamare anche decreto antidelinquenti.

Bene, qualche giorno fa abbiamo assistito all'ennesima aggressione, agli ennesimi atti di vandalismo nei confronti di una sede della Lega. In questo caso sto parlando della sede di Livorno, che è stata completamente vandalizzata da persone che non avevano altro di meglio da fare che dare questo cattivo esempio di democrazia.

Ciò che è ancora più grave è che, in quel contesto, dei sedicenti centri sociali - che probabilmente andrebbero definiti in altro modo - hanno inneggiato a lungo con cori richiamanti una parte storica importante del nostro Paese. Il motivo più importante di questi cori lo ripeto vergognosamente. Mi vergogno di ripetere in quest'Aula quello che questi ragazzotti hanno avuto il coraggio di dire rivolgendosi a noi della Lega; in questo caso lo dico ai colleghi del Gruppo: «Nelle Foibe ci mettiamo pure voi». Lo ribadisco, un coro ripetuto a lungo: «nelle Foibe ci mettiamo pure voi». A parte che noi della Lega di andare nelle Foibe non ne abbiamo voglia, credo sia stato doveroso segnalare questo triste evento e, soprattutto, portare all'attenzione di molti l'atteggiamento di queste persone, che mi

viene da definire dei parassiti asociali, che andrebbero trattati in un modo diverso rispetto a quanto è avvenuto fino ad ora. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Non so fino a che punto possa essere valutato questo tipo di aggregazione come un qualcosa che si pone al di fuori della legge, ma se in questo Paese esistono realtà di questo genere, credo che sia opportuno che vengano presi dei provvedimenti. Lo dico nel giorno in cui è stato approvato l'importantissimo decreto sicurezza.

Concludo con l'auspicio che tutti vadano sulla retta via, comprese queste persone e che, magari, nella prossima legge di bilancio, sia riservato un capitolo per acquistare e regalare a questi signori delle zappe, così la smetteranno di fare questo mestiere e andranno a zappare la terra. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, ho sempre seguito da vicino il grande lavoro svolto dagli uomini e dalle donne dell'Arma dei carabinieri, in particolare nella mia provincia, Caserta. Conosco molti di loro, il loro senso del dovere, ma anche e soprattutto la passione e l'umanità che mettono nel loro lavoro. È un lavoro duro e difficile per garantire la sicurezza a noi cittadini.

È per questo che mi ha particolarmente addolorata la notizia di ieri sera della morte in servizio a Caserta del vice brigadiere Emanuele Reali. Alla sua famiglia, soprattutto alla moglie e alle sue due piccole creature, vanno le mie condoglianze, quelle del MoVimento 5 Stelle e - sono certa - dell'Aula del Senato tutta.

Voglio affidare questo messaggio di cordoglio alle parole dei suoi colleghi e amici. «Nella serata di ieri si è consumato l'ennesimo silenzioso sacrificio di un appartenente all'Arma dei carabinieri nell'adempimento del proprio dovere. Il vice brigadiere Emanuele Reali, trentaquattrenne, sposato e padre di due bambine di quattro e di un anno, effettivo al Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Caserta, alle 4 del mattino di ieri ha salutato la sua famiglia, mentre ancora i figli dormivano ed è uscito di casa per partecipare alla cattura di cinque criminali che avevano perpetrato più di trenta rapine in abitazione e diciotto furti in tutta la Regione Campania e nel vicino Lazio. Al termine dell'operazione, conclusasi con l'arresto di tutti i destinatari delle misure, il lavoro di Emanuele non si è fermato... allertato dall'ennesimo furto in abitazione si è precipitato con i propri colleghi sul posto riuscendo nell'immediatezza a bloccare due dei quattro malviventi. Gli altri due sono riusciti però a scappare e per Emanuele il dovere ha superato la stanchezza, la voglia di tornare a casa dalla famiglia e insieme ai suoi colleghi ha trascorso l'intero pomeriggio a setacciare palmo a palmo la città di Caserta con l'obiettivo di catturare i criminali. Quando i malfattori, intorno alle 19 dello stesso giorno, sono stati notati nei pressi di un bar del centro cittadino, Emanuele e i suoi colleghi non hanno esitato a lanciarsi all'inseguimento dei malviventi, i quali hanno nuovamente tentato la fuga tra le macchine, nei condomini e palazzi della zona. Mentre due carabinieri riuscivano a bloccare uno dei due, Emanuele, incurante del pericolo, ha rincorso l'ultimo della banda che, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, si è lanciato oltre il muro di cinta che separa l'abitato dai binari della ferrovia. L'ennesimo slancio è stato però fatale per Emanuele, il treno in transito lo ha travolto spezzando la sua giovane vita.

È morto schiantato da un treno, Emanuele Reali, figlio unico di genitori che non è naturale siano destinati a sopravvivergli, marito di una donna a cui mancherà come l'aria, padre di due bimbe così piccole che a stento lo ricorderanno. È morto schiantato da un treno a Caserta, nell'adempimento del proprio dovere di carabiniere e di cittadino.

Emanuele, più volte encomiato per le sue operazioni di servizio, era un carabiniere esperto, da tredici anni in servizio nella provincia di Caserta, amato e apprezzato da tutti i suoi colleghi per la professionalità, la lealtà e la dedizione ai valori di giustizia e legalità.

Era giovane il trentaquattrenne Emanuele Reali, quanto l'entusiasmo che lo ha spinto a rincorrere un reo senza preoccuparsi delle conseguenze, al buio, lungo il binario di una ferrovia. Ed era bello quanto il suo atto coraggioso, unicamente dedito al dovere. L'ennesima vittima di una guerra combattuta tutti i giorni, quella silenziosa contro il crimine. Per noi Emanuele Reali, vice brigadiere dei Carabinieri, sarà eternamente giovane e bello. Sarà per sempre un eroe». *(Prolungati applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al suo ricordo. Credo che, per episodi del genere, sia opportuno intervenire nelle fasi iniziali della seduta, per consentire la presenza di tutta l'Assemblea e non quella che purtroppo si riscontra a conclusione della seduta. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).*

PILLON (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la seconda volta che prendo la parola in quest'Aula per porre all'attenzione vostra e delle istituzioni la situazione di Asia Bibi. Come sapete questa giovane madre pakistana è stata prosciolta dalla Suprema corte del Pakistan, ma purtroppo nulla è cambiato nella sua vita, perché a causa dei tumulti di piazza agitati dagli islamisti, il Governo pakistano ha deciso di trattenerla in Pakistan fino a che non sia aperto il richiesto procedimento di revisione della sentenza che l'ha prosciolta. Nel frattempo, il suo avvocato è dovuto fuggire dal Pakistan a causa delle minacce di morte e si trova in una località segreta. Il marito di Asia e i suoi figli, a loro volta, sono nascosti in una località segreta e da quella località segreta hanno fatto un appello al Governo italiano perché si dia finalmente ospitalità, salvacondotto e possibilità di salvezza a questa giovane donna e alla sua famiglia.

Sappiamo che il ministro Salvini e il ministro Fontana stanno lavorando sottotraccia, con tutta la delicatezza del caso, per risolvere questa vicenda internazionale e vogliamo garantire tutto il nostro sostegno al lavoro di questi due Ministri del nostro Governo. Allo stesso modo, tuttavia, riteniamo indispensabile che anche altre istituzioni diano segnali concreti di appoggio a questa donna, a questa madre e a questa famiglia. Innanzitutto, garantisco personalmente il mio sostegno all'iniziativa che si terrà martedì 13 novembre, dalle 14 alle 15, davanti al Campidoglio, nel quale si esporrà una fotografia di Asia Bibi. Inoltre, chiedo che altri Comuni e altre istituzioni sviluppino iniziative - le migliori possibili - per manifestare in questa situazione tutta la solidarietà del popolo italiano. *(Applausi).*

Non possiamo permetterci che accadano cose del genere al mondo. Non è possibile che una donna e una famiglia vengano perseguitate per la loro fede. In questo senso chiedo che quanto prima sia convocata la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del nostro Senato, perché si possa dare, anche in quella sede, adeguata attenzione alla vicenda. *(Applausi).*

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per mettere a conoscenza l'Assemblea dei fatti che sono avvenuti a Terni nelle ultime settimane. A fine agosto, il sindaco Latini ha disposto l'abbattimento di 44 pini marittimi in Via Lungonera Savoia per somma urgenza, sulla base di due relazioni che ne dichiaravano la pericolosità e soprattutto dopo che un pino marittimo si era abbattuto su una casa, per fortuna senza vittime. Tutto secondo le regole e per tutelare quella sicurezza che più volte è stata purtroppo richiamata in quest'Aula. Ebbene, ieri i carabinieri forestali hanno sequestrato le carte in Comune sulla base di un esposto. Sia chiaro, noi riteniamo la cosa un atto dovuto, c'è sempre il massimo rispetto per l'azione delle Forze dell'ordine. Ciò che vorrei stigmatizzare è che quella continua richiesta di prevenzione che tutte le forze politiche hanno avanzato in quest'Aula dovrebbe portare a dei comportamenti coerenti sul piano istituzionale e politico. La cosa grave è che un intervento volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità venga strumentalizzato dalle opposizioni, in questo caso a Terni, e si faccia della sicurezza dei cittadini un argomento di lotta politica.

Se in quest'Aula invociamo interventi di prevenzione, sarebbe opportuno che tutti, al di fuori dell'Aula, si comportassero allo stesso modo. A titolo personale, quindi, e sono sicuro anche a nome di tutto il Gruppo della Lega, desidero manifestare piena vicinanza al sindaco di Terni Latini per il suo operato, perché siamo sicuri che la responsabilità che gli amministratori si prendono, anche in prima persona, molte volte è la prima difesa per le comunità e i cittadini anche di fronte ai rischi che vengono dalle calamità naturali. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

MORRA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi, in queste ultime giornate siamo stati tutti toccati da quanto c'è stato proposto dai vari organi di informazione e soprattutto le immagini hanno parlato. Chi provenendo dal Veneto, chi provenendo dalla Sicilia, in tanti abbiamo dovuto constatare come il nostro territorio sia diventato, purtroppo, luogo di morte oltre che luogo di sepoltura. Questo, però, è ancor più drammaticamente vero per il territorio da cui provengo, la Calabria, perché essa che vanta un'altimetria tra le più elevate d'Italia (questo è un dato che pochi ricordano) e pertanto ha anche il maggior numero di bacini idrici censiti dall'Istituto geografico militare. Questo significa che quando piove, e quando piove abbondantemente a causa delle trasformazioni climatiche, si ripetono eventi che sono sempre più preoccupanti. Cosa dovrebbe fare una sana politica? Mi è stato insegnato - e io umilmente ripeto - che compito della politica è prevenire piuttosto che curare. Noi calabresi abbiamo, oltre che circa 1.400 bacini idrici censiti dall'Istituto geografico militare, anche un commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. È una definizione bella, importante e altisonante per significare che il governatore della Regione Calabria, e cioè Mario Oliverio, ha la responsabilità di indicare l'ente - che può essere un ente locale, un Comune, una Provincia, la stessa Regione, un consorzio di bonifica - che avrà la responsabilità, soprattutto penale, di avviare le opere di pulizia necessarie per prevenire, appunto, alluvioni, esondazioni e tutto il resto.

Negli ultimi giorni, soprattutto sul versante ionico - ahimè già colpito in più occasioni nel recente passato - nella zona a nord di Catanzaro, ma anche nel Crotonese e in provincia di Cosenza, si sono avuti episodi che, per nostra fortuna, non si sono trasformati in tragedia.

L'invito che si fa da quest'Aula è rivolto a tutte quelle autorità che politicamente risultano responsabili e che, poi, non vorremmo dovessero rispondere penalmente per omissioni. Non c'è cosa più grave, infatti, che sapere che cosa si debba fare senza poi farlo. Mi rivolgo in questa sede a chi di dovere, quindi anche al soggetto attuatore (perché, oltre al commissario, abbiamo anche il soggetto attuatore, l'ingegner Zinno, una figura mitica nella Regione Calabria), affinché quanto doverosamente deve essere fatto sia fatto. Non si devono infatti ripetere le tragedie che recentemente abbiamo vissuto in Veneto, in Liguria o in Sicilia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

IORI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, colleghi, quello per l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori è un provvedimento molto importante per la popolazione del nostro Paese. Quando una diagnosi di tumore irrompe improvvisamente nella vita di una persona, tutto il suo mondo, che fino a un attimo prima scorreva nella quotidianità, si modifica e viene sconvolto. Si modificano improvvisamente i vissuti del tempo, i progetti si interrompono, si trasformano le relazioni con le persone, con i familiari, con gli amici, con il lavoro. Tutto assume una prospettiva diversa. Si acuisce la percezione di precarietà dell'esistenza; sentimenti di sgomento o di rabbia dominano i giorni, accompagnati da interrogativi, delusioni, speranze, disperazione e le ansie di un calvario fisico ed emotivo coinvolgono sia la persona malata sia tutte le persone che le stanno vicine.

Oggi siamo stati chiamati ad approvare un provvedimento che tocca proprio la fragilità della nostra esistenza e che chiama in causa molti aspetti, fino a quelli più radicali del confine tra la vita e la morte. Ogni anno purtroppo sono circa 370.000 le persone che si ammalano di patologie tumorali e ogni anno 180.000 di esse non ce la fanno a vincere la battaglia contro il male inguaribile. Ma noi vogliamo oggi dare concretezza alla parola «speranza», una concretezza nuova alle parole «prevenzione», «possibilità», «futuro», perché il numero di coloro che vincono la battaglia contro queste patologie oncologiche deve aumentare, così come la qualità della vita. Ancor più deve aumentare il numero di coloro che, grazie alla prevenzione, possano evitare questa esperienza drammatica.

Le attività di rilevazione epidemiologica sulla popolazione, ampiamente citate nel dibattito, sono alla base di qualsiasi organizzazione dei sistemi sanitari pubblici. È, infatti, del tutto evidente come la risposta sanitaria non possa in alcun modo prescindere dalla conoscenza dettagliata dell'incidenza e

della prevalenza delle singole patologie, anche integrata dagli indici di mortalità e di sopravvivenza in relazione alle aree geografiche, ai fattori genetici, ambientali e comportamentali, ai fini dell'appropriatezza degli interventi di prevenzione primaria e secondaria.

Questo provvedimento è la conclusione di un lungo *iter*, iniziato nella scorsa legislatura, ma è anche l'inizio di una nuova stagione per conoscere lo stato di salute dei territori del nostro Paese; una stagione iniziata dall'Airtum, l'Associazione italiana registri tumori, che però ha conosciuto troppe eterogeneità e non ha visto nascere in tutte le Regioni del nostro Paese uno strumento così importante, che invece da ora dovrà accrescere la nostra sicurezza sanitaria.

La creazione di uno strumento di raccolta sistematica di dati aiuta a migliorare la prevenzione, così come le campagne di informazione aiutano a modificare gli stili di vita dei singoli e la qualità ambientale dei luoghi di lavoro, soprattutto nelle situazioni più a rischio. Questo strumento sarà un vantaggio per tutti i cittadini, un dispositivo utile per il servizio sanitario, consentirà di stabilizzare gli interventi di prevenzione e rendere più precoce, più competente e più umana la presa in carica del malato, perché in questo settore il cammino della scienza medica deve procedere di pari passo con la sua umanizzazione. Si è affermato cioè oggi che il diritto alla salute è il bene supremo per ogni cittadino. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Morra e Ostellari).*

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 8 novembre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 14,42)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (**840**) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

1.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto) si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

CORREZIONI ALL'EMENDAMENTO 1.900 RECEPITE DAL GOVERNO

All'articolo 32-*bis*, recante Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, sostituire i primi due commi con i seguenti: "1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattica-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, ferma restando la dotazione organica ed il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.";

al medesimo articolo 32-*bis*, al comma 3, sostituire la parola: "riduzione" con la parola: "utilizzo" e sostituire le parole: "disponibili per le" con le seguenti: "destinate alle";

al capoverso: "All'articolo 39", alla lettera *a*), premettere la seguente: *0a*): dopo le parole: "articoli 9, 18", aggiungere le seguenti: "comma 3, limitatamente all'anno 2018,".

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 54.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DA 1 A 40 DEL DECRETO-LEGGE

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4-*bis*, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
- b) all'articolo 5:
- 1) al comma 2-*ter*, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
- 2) il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
- 3) al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-*bis*) agli stranieri di cui all'articolo 42-*bis*.»;
- c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
- d) all'articolo 10-*bis*, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47.»;
- e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
- f) all'articolo 18-*bis*:
- 1) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono soppresse;
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-*bis*. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
- g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-*bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;
- h) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-*bis*. - (Permesso di soggiorno per calamità). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente

ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

i) all'articolo 22:

1) al comma 12-*quater*, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

2) dopo il comma 12-*quinqüies*, è aggiunto il seguente:

«12-*sexies*. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-*quater* e 12-*quinqüies* reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;

l) all'articolo 27-*ter*, comma 1-*bis*, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater* e 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

m) all'articolo 27-*quater*, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

n) all'articolo 29, comma 10:

1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-*bis*»;

2) la lettera c) è abrogata;

o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria,»;

p) all'articolo 39:

1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

2) al comma 5-*quinqüies*, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

q) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

«Art. 42-*bis*. - (*Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile*). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può

essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

b) all'articolo 35-*bis*, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,».

3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-*bis*) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 19, comma 2, lettere d) e d-*bis*), 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;

b) il comma 4-*bis*, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dopo l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter*. - (*Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario*). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-*bis*), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi alla autorità consolare.

5. Quando è presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza è adottata entro 5 giorni.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera *c-ter*) è abrogata;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;

d) all'articolo 28, comma 1, la lettera *d*) è abrogata.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.

8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Articolo 2.

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

b) al sesto periodo la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.

(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;

c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»;

b) all'articolo 28, comma 1, lettera c), dopo le parole «è stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero»;

c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)

1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)

1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen.».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di rimpatri)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, al comma 1, lettera *c*), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;

b) all'articolo 16, al comma 1, lettera *d-bis*) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per l'applicazione del comma 1, lettera *d*), è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.».

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo

una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *b-bis*).»;

b) all'articolo 28-*bis*:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.

1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-*quater*, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

1-quater. Ai fini di cui al comma 1-*ter*, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-*ter*.»;

2) al comma 2, la lettera *b)* è abrogata;

3) al comma 2, lettera *c)*, le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;

c) all'articolo 29, comma 1-*bis*, l'ultimo periodo è abrogato;

d) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis*. - (*Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento*). - *1*. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;

e) all'articolo 35-*bis*;

1) al comma 3, lettera *d)*, le parole «di cui all'art. 28-*bis*, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1-*ter* e 2,»;

2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 10.

(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 35-*bis*, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, nonché del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*.».

Articolo 11.

(Istituzione di sezioni della Unità Dublino)

1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
 - b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
 - c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
 - d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5:
 - 1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
 - 2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
 - b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16.»;
 - c) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;
 - d) all'articolo 11:
 - 1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;
 - 2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;
 - e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;
 - f) all'articolo 14:
 - 1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
 - 3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
 - 4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;

- 5) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Art.14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza»;
- g) all'articolo 15:
- 1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
- 2) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: «Art.15. Individuazione della struttura di accoglienza»;
- h) all'articolo 17:
- 1) il comma 4 è abrogato;
- 2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
- i) all'articolo 20:
- 1) al comma 1, le parole da «Fermo restando» fino a «il Dipartimento per le libertà civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le libertà civili»;
- 2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;
- l) all'articolo 22, il comma 3 è abrogato;
- m) all'articolo 22-*bis*, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
- n) all'articolo 23:
- 1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
- 2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
- b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».
4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.
5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato.
6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;

2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;

c) l'articolo 5-bis è abrogato.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

c) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»;

d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di giustizia)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

«Art. 130-bis (L). - (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili). - 1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.».

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Articolo 16.

(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)

1. All'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, dopo la parola «571,» è inserita la seguente: «572,» e dopo le parole: «612, secondo comma,» è inserita la seguente: «612-bis,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17.

(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18.

(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al

fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi *standard* di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti dal comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 19.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)

1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.

3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

Articolo 20.

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

Articolo 21.

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «presidi sanitari,»;

b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti: «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli,».

Articolo 22.

(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto

Corpo, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno la spesa complessiva di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di blocco stradale)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata.»;

b) l'articolo 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Articolo 24.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;

b) all'articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»;

2) la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo».

d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 25.

(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)

1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;

b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Articolo 26.

(Monitoraggio dei cantieri)

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché al prefetto».

Articolo 27.

(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa)

1. L'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario *ad acta*, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».

Articolo 29.

(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

Articolo 30.

(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)

1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di

coloro che hanno compiuto il fatto armati.».

Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f-ter*), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-*quater* del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-*quater* e 633, terzo comma, del codice penale;».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo III

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO NONCHÉ SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Capo I

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 32.

(Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno)

1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:

a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015;

b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:

1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;

2) all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;

3) all'articolo 12, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».

2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015.

3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».

4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 33.

(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

Articolo 34.

(Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 35.

(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Capo II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Articolo 36.

(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore,».
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3:
 - 1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono inserite le seguenti: «che può essere»;
 - 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario,

il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-*bis*.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

3. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»;

2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro un anno l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.»;

d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo

grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) gli enti territoriali.

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse.»;

e) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-*ter*. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45.»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.»;

g) dopo il comma 12-*bis* è inserito il seguente:

«12-*ter*. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-*bis*, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.»;

h) dopo il comma 15-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente:

«15-*quater*. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37.

(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia)

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».

2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «*c-bis*) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1;»;

2) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: «*h)* approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;

b) al comma 5, alla lettera *a)* la parola «*h)*» è soppressa.

3. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, nel limite di cento unità»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia.

4-*ter*. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento

accessorio.».

4. Per l'attuazione del comma 3, lettera *b*), è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

Articolo 38.

(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.».

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati.

4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 39.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, 22, 34, 37 e 38, pari a 15.681.423 euro per l'anno 2018, a 57.547.109 euro per l'anno 2019, a 59.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno;

b) quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 531.423 euro per l'anno 2018, a 2.497.109 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 40.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO

DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 15.

1.2

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere gli articoli da 1 a 14.

1.3

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.5

[Vitali](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.6

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.10

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari) - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter*) del comma 1; dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articolo».

1.300 (già 1.9 testo 2)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

1.7

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richieste di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità

giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

1.8

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*). - 1. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il

riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene 6 trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzate il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roba il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New

York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione».

1.11

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25» aggiungere le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche».

1.14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis».

1.15

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:

al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;

dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».

1.18

[Cirinnà](#), [Marcucci](#), [Parrini](#), [Bellanova](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Bini](#), [Rossomando](#), [Misiani](#), [Ferrazzi](#), [Alfieri](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il

seguinte periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";

f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"»

1.20

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:

«0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: "o a pene o trattamenti, disumani e degradanti"».

1.21

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo atto-stato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

1.22

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla

salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.25

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di eccezionale gravità» con le seguenti: «di particolare gravità»*

b) *sostituire le parole: «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» con le seguenti: «per il tempo necessario al proseguimento delle terapie corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;*

c) *sostituire le parole: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» con le seguenti: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».*

1.27

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» inserire le seguenti: «o comunque».

1.28

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis», dopo la parola: «documentazione» inserire le seguenti: «rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

1.29

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis» dopo le parole: «il Questore» inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

1.30

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» dopo le parole: «valido solo nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio».

1.32

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:

«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione lei rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica»

1.33

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:

«d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica».

1.35

[Aimi](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.36

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 1, dopo le parole: «il Questore», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

1.37

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi», inserire le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è».

1.38

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), punto 2), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.39

[Verducci](#), [De Falco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.41

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».

1.44

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:

«Art. 20-ter.

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 20-quater.

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

1.45

[Verducci](#), [De Falco](#)

Precluso

Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;

«Art. 20-ter.

(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. *Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».*

1.48

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono abrogati».

1.49

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.50

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

1.51

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";»

1.52 (testo 2) (id. a 1.53 testo 2 e 1.54 testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».

1.55

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».

1.56

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: «prefetto competente», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

1.57

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».

1.60

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale";

2) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali";

3) al comma 3, le parole: "da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente" sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti";

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno"».

1.59

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

a) dopo le parole: "di frontiera" aggiungere le seguenti: "ed esclusivamente";

b) le parole da: "o presso l'ufficio della questura", fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a-*bis*) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato».

1.58

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: "della Commissione stessa", sono inserite le seguenti: ", o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,".

0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: "lettera a)", sono inserite le

seguenti: ", o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine"».

1.61

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.62

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286"».

1.63

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2011, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.75

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti»

1.64

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.65

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.66

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.67

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti ai questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previ parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.68

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'extradizione dello straniero per reali che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.69

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischiano di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione

territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di-lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.70

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 Costituzionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui il presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.71

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.72

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.73

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3 Costituzionale il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.74

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.76

[Pinotti](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.77

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1», con le seguenti: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2».

1.79

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».

1.200

[Patriarca](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «3.» dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: « o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio» e sostituire le parole: «attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» con le seguenti: « attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»

1.83

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio», e sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».

1.81

[Verducci](#), [De Falco](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

1.82

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

1.84

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, letteraa), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

1.85

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.86

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».

1.88

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».

1.89

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Misiani](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

"3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

1.90

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente:

"3-*ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: *a*) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; *b*) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; *c*) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

1.91

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.201

[Patriarca](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 32, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle

more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

1.202 (già 32.2)

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 32, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-bis.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.92

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 32, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-bis.1). Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma i della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.93

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 19-ter», con il seguente:

«Art. 19-ter. - (Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso) - I. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del

decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "Le sezioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione";

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-*quinquies*. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-*sexies*. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-*septies*. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-*octies*. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-*novies*. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

3-*decies*. L'ordinanza di cui al comma 3-*novies* è comunicata alle cancelleria.

3-*undecies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza".».

1.97

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».

1.98

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».

1.99

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».

1.100

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.101

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 8, sopprimere le parole: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.103

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole da: «previa valutazione» *a:* «25 luglio 1998 n. 286» *con le seguenti:* «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato del presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

1.104

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 8 sostituire le parole da:«previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» *con il seguente:*«Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

1.106

[Verducci](#), [De Falco](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.107

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.109

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» con le seguenti: «ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga».

1.110

[D'Arienzo](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».

1.111

[D'Arienzo](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».

1.112

[D'Arienzo](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo

straniero per il quale viene meno il diritto alla permanenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta».

1.113

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.200

[Nencini](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 3

2.4

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.5

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.7

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

2.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri" sono soppresse».

2.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La](#)

[Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"» con le seguenti: «le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

2.11 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.12 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».*

3.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Vitali](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.4

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.5

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la

determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-ter. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

3.10

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

3.12

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

3.13

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».

3.14

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «in appositi locali», inserire le seguenti: «con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7».

3.15

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza» con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».

3.16

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».

3.17

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».

3.18

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona

risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».

3.19

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

3.21

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

3.22

[Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». Quindi sostituire le parole: «per un periodo di massimo centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso».

3.23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

3.24

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», e sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

3.26

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», con le seguenti: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».

3.27

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «diciotto mesi».

3.28

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

3.29

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

3.30

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

3.33

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».

3.32

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

3.34

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

4.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.600

La Commissione

Precluso

Al comma 1 sopprimere, le parole: «o in quelli».

4.6

La Commissione

Precluso

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona».

4.7

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «successive all'udienza di convalida», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le

condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

4.11

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.9

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

4.10

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e

Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentati diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».

4.12

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

5.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.0.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies* e *2-sexies*;
- 2) sopprimere la lettera *b*).

5.0.600

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi *5-bis* e *5-ter*, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può

rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma *2-ter* ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi *2-ter* e *2-quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma *2-ter* opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis.* Il divieto di cui al comma *2-ter* è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

5.0.200

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo.)

1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.».

6.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Ferrari](#), [Boldrini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni in materia di rimpatri).

1. Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.4

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Ferrari](#), [Boldrini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

«b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.200

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "b)", sostituire le parole da: «500.000 per il 2018» fino alla fine del periodo con le seguenti: «1.000.000 euro per il 2018, di 3.000.000 per il 2019 e 3.000.000 euro per il 2020.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.5

[D'Arienzo](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati».

G6.200

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi;

i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la

Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);

il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

il costo annuale per i detenuti stranieri sopportato dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;

lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

impegna il Governo

ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative.

6.0.300 (già 6.0.1 testo 2)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.1

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel 'proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

6.0.2

[Balboni](#), [Fazzolari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: "il minorenne" con le seguenti: "il minore di anni quattordici".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "di anni diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "di anni quattordici"».

6.0.3

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.600 (testo 2)/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».

6.0.600 (testo 2)/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 3.

6.0.600 (testo 2 corretto)

La Commissione

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedono in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi, di cui al comma 1, sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un' unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 07.

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

7.2

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.4

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.5

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le

circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata-di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera *d-bis*) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

7.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 12, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

7.6

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

7.9

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «dagli articoli 336», inserire la seguente: «, 414,».

7.10 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: « 624-bis, primo comma».

7.11

[Bertacco](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3),», inserire le seguenti: «e 633,».

7.12

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.».

7.15

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.

7.16

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere l'ultimo periodo.

7.17

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».

7.18

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

7.0.500/1

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea»;

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno; formulando, ove occorra, proposte di modifica».

7.0.500/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione Europea».

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

7.0.500/3

[Malan](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis» al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

7.0.500/5

[Malan](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «si può dimostrare che» con le seguenti: «consta che».

7.0.500/6

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «in via generale e costante»;
- b) sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;
- c) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».

7.0.500/7

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».

7.0.500/8

[De Falco](#), [Fattori](#), [Mantero](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a) all'articolo 2-bis apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sopprimere il periodo da: «La designazione» a fine periodo.
- b) al comma 4, dopo le parole: «dall'UNHCR» inserire il seguente periodo. «il cui parere obbligatorio, eventualmente sfavorevole, è da intendersi vincolante».
- c) al comma 5, lettera b) dopo le parole: «motivata dando atto» inserire le seguenti: «in modo specifico» e dopo la parola: «esclusivamente» sostituire la parola: «che» con le seguenti: «del fatto che».

7.0.500/9

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.500/10

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».

7.0.500/11

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».

7.0.500/12

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».

7.0.500/13

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione».

7.0.500/14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;*

c) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

7.0.500/15

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

7.0.500/16

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni».

Consequentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.500/17

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.500/18

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso)".

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

7.0.500/19

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'».

2) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

7.0.500/20

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015."»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».

7.0.500/21

[Mallegni](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 28-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza"».

7.0.500/22

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).

7.0.500/23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.500/24

[De Falco](#), [Fattori](#), [Mantero](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f) capoverso «Art. 28-ter.» sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni complessivamente e gravemente contraddittorie su fatti decisivi e circostanze particolarmente rilevanti che li concernono direttamente il Paese di origine";

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il richiedente è entrato illegalmente nel territori o nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha in alcun modo motivato spontaneamente su richiesta della Commissione, la mancata tempestività della-domanda rispetto alla sua presenza sul territorio nazionale".

7.0.500/25

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

7.0.500/26

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

7.0.500/27

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o fatto sparire».

7.0.500/28

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.500/29

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.500/30

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendovi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso».

7.0.500/31

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1,

sopprimere la lettera g).

7.0.500/32

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.0.500/33

[De Falco](#), [Fattori](#), [Mantero](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al comma 5, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere la lettera g).

7.0.500/34

[Collina](#), [Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Valente](#), [Ferrari](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

7.0.500/35

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

7.0.500/36

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, dopo la lettera g), inserire, in fine, la seguente:

«g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».

7.0.500/37

[Aimi, Gasparri, Testor](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 29, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva"».

7.0.500/38

[Mallegni](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Alla legge 1° aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il quinto comma inserire il seguente:

"Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i paesi di origine sicuri"».

7.0.500/39

[Aimi, Gasparri, Testor](#)

Precluso

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art.7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per reati contro la persona o contro il patrimonio;"».

7.0.500

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Paesi di origine sicuri)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente

stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-*bis*) è aggiunta la seguente: "c-*ter*) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

e) all'articolo 28-*bis*, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*";

f) dopo l'articolo 28-*bis*, è inserito il seguente:

"Art 28-*ter*.

(Domanda manifestamente infondata)

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*".

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-*bis*», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-*ter*), e dall'articolo" e al capoverso «1-*ter*», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-*ter*)".*

8.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.3

La Commissione

Precluso

Al comma 1, capoverso «2-ter» e al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» con le seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».

8.4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».

9.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole da: «anche nel caso in cui il richiedente» fino alla fine della lettera.

9.600/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».

9.600

La Commissione

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la

Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2"».

9.5

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).

9.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «2,» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

9.9

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «2» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» sono inserite le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

9.10

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non refoulement».

9.11

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).

9.12

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».

9.13

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

9.16

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.

9.17

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

9.18

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».

9.19

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».

9.21

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter)», dopo le parole: «i relativi controlli», inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater)», aggiungere, in fine: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

9.22

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli» inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.».

9.23

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».

9.24

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

9.25

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater» aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono

immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale».

9.26

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-quater)», aggiungere il seguente:

«1-quater-bis) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».

9.27

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.28

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.29

[Zanda](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.30

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-bis)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».

9.31

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».

9.32

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

9.33

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.601/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «20 mesi».

9.601/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «15 mesi».

9.601/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «10 mesi».

9.601

La Commissione

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera e), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l'anno 2019».

10.1

[Vitali](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.4

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

b) all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*".

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite, dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)".».

10.5/900

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 10.5, alla lettera 0a) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) accoglie la domanda anche se in una parte del territorio del paese di origine non vi sono condizioni di persecuzione e imminente pericolo;

10.5

La Commissione

Precluso

Al comma 1, è inserita la seguente lettera 0a):

«0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca)".».

10.6

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)»".

10.8

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

10.200

[Nencini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati»

10.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera a)» fino a: «competente,» e».

10.600/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera b)» fino a: «del comma 3».

10.600/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere le parole: «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis»;*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da: «cessano gli effetti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4».*

10.600/4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.

10.600

La Commissione

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».

10.9

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «adotta contestuale decisione», inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda».

10.10

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.

10.11

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.», con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».

10.12

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire dalle parole: «il richiedente»

fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del fighiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».

10.13

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis)», le parole: «anche in pendenza di», sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei casi di».

10.14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis:";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)»».

10.15

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».

10.0.1

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: "non inferiore a quattro", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a otto"».

10.0.2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Ferrari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

10.0.200

[Patriarca](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.»

11.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Vitali](#), [De Falco](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.3

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.4

[Pinotti](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.7

[Parrini](#), [Pinotti](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale*). - 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;

b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;

c) l'accesso all'assistenza sanitaria;

d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;

e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella-società e l'adesione ai suoi valori;

f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».

12.9

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo

32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

12.10

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19; comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

12.11

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti

come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

12.300 (già 12.12 testo 2)

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.".

12.13

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 .del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, 7 aprile 2017, n. 47».

12.200

[Patriarca](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) capoverso, dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti: «nonché i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, i nuclei familiari con figli minori e le

persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142,»

12.14

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.15

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.16

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».

12.17

[Pinotti](#), [Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.18

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».

12.19

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate"».

12.20

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».

12.21

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"».

12.600/1

[Parrini](#)

Precluso

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*

b) *sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: «sono fissate le linee guida»;*

c) *sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento»;*

d) *dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la seguente: «territoriali»;*

e) *dopo le parole: «finalizzati» aggiungere le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;*

f) *sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

12.600/2

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Precluso

All'emendamento 12.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'interno» sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata.» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*

b) *al primo periodo sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: « sono fissate le linee guida»;*

c) *al primo periodo sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento» e dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la parola territoriali»;*

d) *al primo periodo dopo la parola: «finalizzati» aggiungere le seguenti: «all'attuazione e alla*

gestione di servizi destinati alla presa in carico è»;

e) *al secondo periodo dopo la parola: «provvede» sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

12.600/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*
- 2) *sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: « sono fissate le linee guida»;*
- 3) *sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento» e dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la parola: «territoriali»;*
- 4) *dopo la parola: «finalizzati» inserire le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;*
- 5) *al secondo periodo, sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

12.600/4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis, comma 2 sostituire le parole: «sentita la conferenza unificata» con le seguenti: «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».

12.600

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto,

provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";
a-ter) il comma 3 è abrogato».

12.22

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere *b*) e *c*).

12.23

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera *b*).

12.24

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei soggetti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati».

12.25

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera *c*).

12.26

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art 1-sexies. - (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».

12.28

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

12.29

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

12.31

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 9:

- 1) al comma 4 il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.";
- 2) il comma 5 è abrogato;».

12.32

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";
- 2) il comma 5 è abrogato";».

12.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il richiedente è accolto per il tempo necessario», con le seguenti: «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;*
- 2) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;*
- 3) il comma 5 è abrogato.

12.34

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

12.35

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

12.36

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

12.40

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

12.41

[Pirovano](#), [Calderoli](#), [Augussori](#), [Saponara](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire i seguenti:

«1-bis) al comma 2 dopo le parole: "articolo 10, comma 1", sono inserite le seguenti: "devono risultare in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente";

1-ter) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente"».

12.37

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.38

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.39

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.43

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.42

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

12.44

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

12.45

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

12.46

La Commissione

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"».

12.47

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"7-*quinqies*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

12.201

[Patriarca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 è aggiunto il seguente comma:

"7-*quater*.1. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni."».

12.48

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

12.49

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

12.50

La Commissione

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di";
- 2) al comma 3, primo periodo, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"».

12.51

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».

12.52

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato» con sostituite le seguenti: «sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.601/1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori».

12.601/2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,».

12.601/3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età», inserire le seguenti: «e i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».

12.601/4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».

12.601/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

12.601/6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e in via eccezionale i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità»

12.601/7

[Aimi](#), [Malan](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, al capoverso «5-bis» sostituire le parole: «rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4» con le seguenti: «sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti».

12.601/8

[Aimi](#), [Malan](#)

Precluso

All'emendamento 12.601, dopo il capoverso «5-bis» aggiungere il seguente:

«5-ter. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato».

12.601

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».

12.53

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

12.54

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

12.55

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

12.56

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali

assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

12.57

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Laniece](#)

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi.».

12.0.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione

dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale proprie destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

12.0.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

12.0.200

[Patriarca](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Minori stranieri non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.»

12.0.4

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.5

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

12.0.6

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale"».

13.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Patriarca](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.6

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

13.7

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

13.8

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».

13.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».

13.10

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [De Falco](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

13.12

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

*1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi *1-bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.*

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al

Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47."».

13.13

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

13.0.1

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla

normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.1

[Vitali](#), [Caliendo](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.4

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;

alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:

«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;

alla lettera d), dopo le parole: «270-quinquies.2, del codice penale», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».

14.7/901

[Malan](#)

Precluso

All'emendamento 14.7, sostituire le parole «articoli 5 e 9» con le seguenti: «articoli 4, 5 e 9».

14.7/900

[Malan](#)

Precluso

All'emendamento 14.7, sostituire le parole «livello 81» con le seguenti: «livello B1».

14.7/902

[Malan](#)

Precluso

All'emendamento 14.7, sopprimere le parole «, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

14.7/903

[Malan](#)

Precluso

All'emendamento 14.7, dopo la parola «(QCER)» inserire le seguenti: «nonché degli elementi essenziali della costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto».

14.7

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a

produrre apposita certificazione rifasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

14.200

[Malan](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:
 - a) conosca e i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;
 - b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
 - c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
 - d) dichiararsi di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno.
2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.
3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità."».

14.8

[Pergreffi](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Saponara](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

14.9

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, comma 1, alla fine delle lettere e) ed f), aggiungere le seguenti parole: ", previo superamento di un esame finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento del predetto esame e di rilascio della predetta dichiarazione».

14.11

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.13

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: «agli articoli 5 e 9» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica.».

14.16

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [De Falco](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».

14.17

La Commissione

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.

14.18

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda».

14.19

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.20

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.23

[Aimi](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «La perdita della cittadinanza è automatica».*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: «revoca», con la seguente: «perdita».

14.25

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».

14.26

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».

14.27

[Garavini](#), [Giacobbe](#), [Alderisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948».

14.28

[Giacobbe](#), [Garavini](#), [Alderisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.29

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Ferrari](#), [Verducci](#), [Patriarca](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14.600

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla richiesta presentata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».

14.30

[Rivolta](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Augussori](#), [Saponara](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di richieste di documentazione presentate agli Uffici dello Stato civile da parte di cittadini stranieri ai fini della presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a),

della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta».

14.300 (già 14.32 testo 2)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.202

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

G14.100

[Fregolent](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il

funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premessi che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età-anagrafica, fatta salva la delibera dei collegi dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante-riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operata dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

G14.101

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premessi che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che

ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

15.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Pagano](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.200

[Nencini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.5

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *1.* Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

"Art. 130-bis.

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi
al difensore nei processi civili)

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, è dichiarata improcedibile o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità *ex ante*, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova."».

15.601/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

15.601/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

15.601

La Commissione

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

15.602/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)"».

2) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

15.602

La Commissione

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica, sopprimere le parole: «nei processi civili»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «Nel processo civile, quando», con la seguente: «Quando».*

15.603/1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «e sino al» con le seguenti: «non oltre il».

15.603

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».

15.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria"».

15.7

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».

15.8

[Saccone](#), [Pagano](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice", sono inserite le seguenti: ", a pena di decadenza,"».

15.9

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.».

15.0.200

[Grassi](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n.203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "guardia di finanza" sono aggiunte infine le seguenti "e della polizia penitenziaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "guardia di finanza," sono inserite "e del corpo di polizia penitenziaria,".

c) al comma 8, le parole: "entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore del presente decreto".

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "del Corpo forestale dello Stato", sono sostituite dalle seguenti " e, limitatamente ai fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, del corpo di polizia penitenziaria ".

3. Al Capo II delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente: "Art.4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 371 bis commi 1 e 2 del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un nucleo composto da ufficiali e agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, provenienti dal servizio centrale costituito ai sensi dell'art. 1 comma 1 Legge 203/91 così come modificato dalla presente legge, istituito presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo."»

15.0.1

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 270-octies.

(Integralismo islamico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

- a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
- b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
- c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma"».

15.0.2

[Iannone](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni";

b) al secondo comma, le parole: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è aumentata da un terzo alla metà" e dopo le parole: "è commesso" sono inserite le seguenti: "in presenza di minori ovvero".

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103";

b) al secondo comma, le parole: "Alla stessa sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa pena";

c) al terzo comma, le parole: "Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "Tale pena si applica inoltre".

3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.0.3 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

"Art. 387-*bis*.

(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)

1. Nell'ipotesi di arrestata o fermata, madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

16.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.2

[D'Arienzo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

16.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Pagano](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

G16.200

[Saccone](#), [Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

un gravissimo problema che si sta manifestando da diverso tempo in molti tribunali penali del Paese è relativo alle modalità di esecuzione dell'istituto dell'incidente probatorio che, per vari motivi, viene applicato in maniera distorta;

in particolare, l'istituto disciplinato dall'articolo 392 del codice di procedura penale consente di assumere, in determinate circostanze tassativamente indicate, la testimonianza una persona la cui deposizione non può essere procrastinata al dibattimento;

tra le circostanze indicate dalla norma, specifica attenzione è stata riservata alla fattispecie che fa riferimento alle testimonianze delle vittime dei reati di violenza sessuale; infatti, le vittime dei reati a sfondo sessuale, soprattutto se minorenni, necessitano di un'audizione nel più breve lasso di tempo possibile dall'accadimento dei fatti denunciati, circostanza questa ben lontana dalla realtà processuale;

accade troppo spesso che l'audizione garantita con l'ausilio di personale tecnico specializzato avvenga a distanza anche di un anno minando sensibilmente la veridicità, l'autenticità e la genuinità della deposizione e causando peraltro danni irreparabili, con particolare riferimento ai legami affettivi;

occorre superare le problematiche legate alla procedura di cui all'articolo 398 del codice di

procedura penale, che, oltre a riguardare aspetti di natura prettamente legale, coinvolgono sfere affettive tipiche della realtà endofamiliare;

giova, inoltre, evidenziare che l'inosservanza del mero termine ordinatorio inficerebbe l'applicazione dell'istituto e pertanto risulterebbe sguarnito di qualsiasi rimedio processuale, causando danni gravissimi alle persone,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni per la modifica del termine previsto dall'art. 398 del codice di procedura penale, prevedendo che, da termine ordinatorio per le determinazioni del giudice in ordine alle richieste di incidente probatorio, diventi un termine perentorio, ovvero sia previsto a pena di decadenza, soprattutto nei reati di carattere sessuale.

16.0.10 (già 16.5)

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "sussiste", è inserita la seguente: "sempre" e, alla lettera b), sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" con le seguenti: «"vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa";

b) al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza";

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone".

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61; primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto"».

16.0.1

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa".

16.0.2

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa".».

16.0.3

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 275-bis del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-bis. - (Particolari modalità di controllo). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad

agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

16.0.9 (già 16.4)

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario».

16.0.4

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

16.0.5

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesto per reati)

1. 1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria."».

16.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2029, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro."».

16.0.300 (già 16.0.7 testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

16.0.7

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

16.0.301 (già 16.0.8 testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

16.0.8

[Garnero Santanchè](#), [Balboni](#), [Fazzolari](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.200

[Nencini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.2

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo».

17.3

La Commissione

Precluso

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo».

17.4

[Modena](#), [Pagano](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» aggiungere le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».

17.0.1

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

17.0.2

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia"».

17.0.4

[Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Berardi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore";

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati".

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da L. 100 a 1000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500"».

17.0.3

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

"Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinquies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152"».

17.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di *metal-detector*"».

17.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD)"».

18.2

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «il personale dei Corpi», fino a: «medesima legge», con le seguenti: «il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno».

18.200

[De Petris](#), [Nugnes](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1 dopo le parole: «Il personale dei corpi e servizi di polizia », inserire le seguenti: «provinciale, metropolitana e »*
- b) *Al comma 2, sostituire le parole: «degli operatori di polizia municipale che ciascun comune» con le seguenti: «degli operatori di polizia locale che ciascuna provincia, città metropolitana o comune»*

18.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «municipale» con la seguente: «locale».

18.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#),

[Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*
- *all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».*

18.201

[Nencini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti»

18.6

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «nonché il numero degli operatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: « nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione»;*

c) *al comma 3, sostituire la cifra: «150.000», con la seguente: «500.000».*

18.7

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

Conseguentemente:

- *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;*

- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».

18.8

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale,» con le seguenti: «capoluogo di provincia,».

18.202

[Ferro](#)

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», con le seguenti: «capoluogo di provincia»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla banca dati del sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, conservati in una struttura informatica, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «200.000 euro»;

all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.200.00 euro».

18.9

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, dopo le parole: «superiore ai centomila abitanti,» inserire le seguenti: «e il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «addetto» con la seguente: «addetti»;

2) al comma 2, dopo le parole: «nonché il numero degli operatori di polizia municipale,» inserire le seguenti: «e il numero degli operatori dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «comune» con la seguente: «ente»;

3) al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.

18.300 (già 18.10 testo 2)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.10

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti.».

Conseguentemente:

- al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro»;

- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «15.250.000 euro per l'anno 2018».

18.11

[D'Arienzo](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone» con le seguenti: «in servizio presso le centrali operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza,».

18.600 (testo 2)/1

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Precluso

All'emendamento 18.600 (testo 2), alla lettera c) sostituire le parole: «di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2018, a 49.275.000 per l'anno 2019 e a 49.150.00 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

18.600 (testo 2)/2

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Precluso

All'emendamento 18.600 (testo 2), dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis). Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.600 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ».

18.12

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano»;

agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.

18.0.1

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio

di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente».

18.0.2

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

18.0.3

[Berardi](#), [Gasparri](#), [Malan](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis*."».

18.0.5

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

18.0.4

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti : "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

18.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

"Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

18.0.7

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni."

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.2

[Bressa](#), [De Petris](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.200

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.3

La Commissione

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

19.600/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).

19.600/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).

19.600

La Commissione

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».

19.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a centomila abitanti» e sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

19.4

[Mallegni](#), [Bernini](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti».

19.6

[Ruspancini](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».

19.7

La Commissione

Precluso

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale» e, al comma 4, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».

19.300 (già 19.9 testo 2)

[La Pietra](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.9

[La Pietra](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, alinea, dopo il numero: «18», inserire le seguenti parole: «19, comma 5-bis,»;
- al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «17.150.000 euro per l'anno 2018 e a 59.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».

19.0.1

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte
della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali».

19.0.2 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 19-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».

19.0.3

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

20.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.0.1

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1.All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

20.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1.All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: "possono", fino a: "polizia locale", sono sostituite con le seguenti: "concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale."».

21.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Sopprimere la lettera a).

21.4

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), prima delle parole: «aree destinate allo svolgimento di fiere» premettere la parola: «litorali».

21.6

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

b) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

21.600 (testo corretto)/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.

21.600 (testo corretto)/2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.600, al comma 1-bis, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto» e la parola: «multa» con la seguente: «ammenda».

21.600 (testo corretto)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

21.0.1

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18

giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

21.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "all'attuazione" fino a: "decoro urbano", con le seguenti: ", per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

21.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale"».

21.0.601/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera

a).

21.0.601/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.601/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera b).

21.0.601/4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.601

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto
di accesso in specifiche aree urbane)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

21.0.700 (già 21.7)

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna"».

21.0.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».

21.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di

muri ovvero di esercizi commerciali"».

21.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali";

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente

articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"».

21.0.15

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della
sicurezza degli operatori sanitari)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

"11-*septies*. l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

21.0.14

[Rizzotti](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Berardi](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a un pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "o a un operatore medico-sanitario".

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.8

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

21.0.19

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-*quater*. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 642-*bis* e 642-*ter* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-*quinquies*. - (*Circostanza aggravante*). - Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter*, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-*ter*, secondo comma.

Art. 642-*sexies*. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza".

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva

la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari"».

21.0.7 (testo 3)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento."».

21.0.10 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

21.0.9

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI".

21.0.600/1

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Precluso

All'emendamento 21.600, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».

21.0.600/2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».

21.0.600/3

[Parrini](#)

Precluso

All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».

21.0.600/4

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.

21.0.600

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

21.0.11

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati».

21.0.12

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

21.0.16

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: "Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma".

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto

costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 21-ter.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

21.0.18

[Quagliariello](#), [Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma".

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92" sono sostituite dalle seguenti: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000";

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

c) al secondo comma le parole: "di cui ai numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)";

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune".

Art. 21-ter.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

21.0.13

[Causin](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi
della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

- a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
- b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
- e) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
- e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
- f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;
- g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona accompagnata.;

3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3- quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-bis del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.

3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016. n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano

efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

"Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione".

4. In attuazione dell'articolo 1, primo comma, della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 della Corte costituzionale, alla sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 669-bis. - (*Accattonaggio*). - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-*octies* e 610, chiunque, pur essendo abile e in età da lavoro, fa esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'irrogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative alla medesima fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

5. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma J del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

6. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 1 O milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

21.0.17

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Commercio abusivo)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il

seguinte:

"3-*bis*. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"».

21.0.200

[De Petris](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di apertura anticipata della stagione venatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "tra il 1° settembre e il 31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "tra il 20 settembre e il 31 gennaio".».

21.0.201

[De Petris](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di caccia nel giorno di domenica)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 dell'articolo 18, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico"»

21.0.202

[De Petris](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Aumento delle distanze di sicurezza nell'esercizio della caccia)

1. Le lettere e) e f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono sostituite dalla seguente:

"e) Ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie,

filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera e) non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'art. 10, comma terzo";»

21.0.203

[De Petris, Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)

1. Il comma 9 dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito da seguente:

"9. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dovrà essere rinnovata ogni tre anni per i cacciatori di età non superiore ai 65 anni, e ogni anno fino al compimento degli 75 anni di età, limite massimo di età consentito per l'esercizio della caccia. Il rinnovo dovrà essere corredato di certificato medico di idoneità psicofisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa, nonché di esame specifico della vista"».

21.0.204

[De Petris, Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)

1. All'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni", e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale".».

21.0.205

[De Petris, Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)

1. Con Decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della

legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la revisione del Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi. ».

21.0.206

[De Petris](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di presenza di minori nell'attività venatoria)

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria è fatto divieto di essere accompagnati da minori di anni diciotto. AI trasgressori si applica la stessa sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1-lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

21.0.207

[De Petris](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Misure per la prevenzione degli incidenti causati da armi da fuoco nel territorio rurale)

1. E' vietato a chiunque detenere munizione spezzata nel corso della caccia agli ungulati.
2. E' vietato fare uso di carabine, durante l'attività venatoria, da parte di minori di anni venticinque.
3. L'esercizio della caccia agli ungulati comporta l'obbligo di indossare una pettorina ad alta visibilità.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Per la violazione di cui al comma 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma primo lettera m-bis) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.».

21.0.208

[De Petris](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione turistica delle aree rurali e

boschive)

1. Al fine di prevenire gli incidenti da caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione delle aree rurali e boschive da parte dei cittadini, è abrogato il quinto comma dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.».

22.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025», con le seguenti: «quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025».

22.3

[La Pietra](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «Polizia di Stato» ovunque ricorrano, con: «Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121».

G22.100

[Testor](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

premessi che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è situata geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze; in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta;

al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle «Fiamme Oro» per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle «Fiamme Oro» in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta

concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena, anche nell'ambito del processo di rimodulazione dei presidi in corso di definizione.

G22.101

[Saponara](#)

Precluso

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

la figura del «Pari» nella Polizia di Stato consiste nel servizio offerto da un operatore di polizia al fine di dare supporto psicologico ad un altro collega che durante il servizio ha vissuto situazioni di forte impatto emotivo; negli ultimissimi anni sono già stati formati numerosi operatori di Polizia alla mansione di «Pari» e molti di questi già prestano la propria opera affiancando gli specialisti della salute mentale della Direzione centrale di sanità che hanno portato sostegno psicologico a familiari e colleghi di poliziotti recentemente rimasti vittime di eventi tragici in servizio;

il sostegno psicologico offerto da operatori provenienti dalla medesima categoria professionale, collocati quindi in posizione paritetica, produce una significativa diminuzione delle problematiche psicologiche proprio perché il soggetto che offre il servizio ha condiviso le medesime esperienze lavorative;

il numero di operatori della Polizia di Stato che offre supporto psicologico è ad oggi ancora limitato e non sufficiente a garantire copertura adeguata per tutte le situazioni di disagio che possono generarsi nel corso della vita professionale dei poliziotti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi atti a favorire l'implementazione del servizio di supporto psicologico nel settore della Polizia di Stato.

G22.200

[Solinas](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 840,

premesso che:

il centro storico della città di Sassari è sempre più spesso teatro di fatti di grave allarme sociale, ove sta progressivamente consolidandosi una forma di controllo territoriale da parte di organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani destinati allo sfruttamento della prostituzione ed al racket delle elemosine;

i cittadini italiani ivi residenti stanno abbandonando quella parte di città per il venir meno delle più elementari condizioni di sicurezza e vedono comunque gravemente compromessi i loro diritti;

i Servizi del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica hanno da tempo segnalato un salto di qualità delle organizzazioni criminali nigeriane, che da semplici "galoppini" delle mafie nostrane si sono emancipate creando la c.d. "quinta mafia", caratterizzata da legami iniziatici tra gli affiliati, catene di comando rigide e gerarchiche e dalla capacità oramai acquisita di approvvigionarsi direttamente dai mercati internazionali della droga, soprattutto della tristemente nota "sugar brown", letale mix di metorfano, paracetamolo e caffeina, della quale detengono il monopolio;

la crisi economico-sociale che ha portato alla chiusura delle attività commerciali del centro storico sassarese, unita all'abbandono delle proprie abitazioni da parte dei residenti, rischia di favorire la creazione di una "zona franca criminale", al di fuori del controllo delle istituzioni democratiche, nella quale il continuo afflusso di immigrazione irregolare, controllata e favorita dalla mafia nigeriana e da altre organizzazioni minori di diversa nazionalità, determinerà crescenti problemi di sicurezza e ordine pubblico nell'intero scenario Sassarese;

vi sono tutti presupposti di necessità ed urgenza per prevedere una intensificazione del controllo territoriale da parte delle forze dell'ordine, garantendo una presenza costante *in loco* di un presidio fisso della P.S. o dei Carabinieri che riaffermi la presenza delle istituzioni e consenta un ritorno alla normalità ed alla legalità con una conseguente riappropriazione degli spazi urbani da parte dei cittadini;

impegna il Governo

a prendere provvedimenti urgenti per l'intensificazione del controllo territoriale del centro storico della città di Sassari ed il contrasto alle attività illecite ivi perpetrate con particolare riferimento al traffico di esseri umani con finalità di sfruttamento della prostituzione e di spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso l'istituzione di un posto fisso di polizia all'interno di tale ambito territoriale.

22.0.1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90

del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite- massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019».

22.0.3 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

Consequentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "22" è inserita la seguente "22-bis" e le parole "15.681.423", "57.547.109" e "59.477.109", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "22.316.423", "72.547.109", "84.477.109" e le parole "e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti ", a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027".

b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

« a-bis) quanto a 4.635.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia";».

22.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi"».

22.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante dei corpo di polizia locale del comune capoluogo"».

23.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.200

[Buccarella](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

23.201

[Grassi](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, dell'articolo 1, è sostituito dal seguente: " Chiunque, al fine di impedire od

ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata è punito con la reclusione da uno a sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*;»

2) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) L'articolo 1-*bis* è sostituito dal seguente: "Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila";»

3) *al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66» aggiungere le seguenti: «e dall'art. 24 R.D. 18 giugno 1931, n. 733».*

23.5

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ordinaria o»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- c) *sopprimere il comma 2.*

23.202

[Buccarella](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o ingombra»

23.6

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

23.0.1

[Marsilio](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Nastri](#), [Ruspancini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'Interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

23.0.2

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-septies) l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale"».

23.0.7

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata».

23.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613.1. - *(Terrorismo di piazza)*. - Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. - *(Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza)*. - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

23.0.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-*quater*. - È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale"».

23.0.5

[La Pietra](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.
3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione».

23.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

23.0.6000/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

23.0.6000/3

[Parrini](#)

Precluso

All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

23.0.6000 (già testo corretto e 23.0.600/1 testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle

altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei

casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato

disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-*bis*, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213", le parole: "comma 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

"Art. 215-*bis*.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo"».

23.0.8

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", inserire le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", con le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 6.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

23.0.300 (già 23.0.8 testo 2)

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", sono

sostituite dalle le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.9

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "128.000.000 per l'anno 2018 e 143.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 123.536.797 per il 2018 e 140.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.465.203 per il 2018 e 2.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «20.250.000 euro per l'anno 2018, a 69.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

23.0.301 (già 23.0.9 testo 2)

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

23.0.10

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 23-bis.

*(Incremento del contingente impiegato
nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100";
 - b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "132.000.000 per l'anno 2018 e 159.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 126.536. 797 per il 2018 e 156.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 5.465.203 per il 2018 e 3.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «24.250.000 euro per l'anno 2018, a 85.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

23.0.302 (già 23.0.10 testo 2)

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La](#)

[Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

23.0.11

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.12

[Giammanco](#), [Gasparri](#), [Schifani](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Cangini](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Gallone](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Saccone](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Toffanin](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wifi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta».

24.2

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

24.3

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il punto 1), con il seguente:

«1) alla lettera c) dopo la parola: "comunicazione" è inserita la seguente: "sintetica" e dopo le parole: "a mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta" aggiungere le seguenti: "Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta"».

24.4

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2).

24.200

[Malan](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 48, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

8-ter . Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata."

24.5

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 83, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo".

d-ter) all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

24.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

d-ter) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

24.7

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 85, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*) Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione precedente"».

24.8

[Siclari](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma, 1, lettere *a*) e *b*) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale"».

24.9

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

24.0.300 (già 24.0.1 testo 2)

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità
mafiosa e al terrorismo)*

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

25.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

25.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto dell'ipotesi di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale».

26.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.2

[Aimi](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.3

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 - (*Monitoraggio dei cantieri*). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente"».

26.4

[Malan](#), [Floris](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto», aggiungere le seguenti: «e contestualmente alla Cassa Edile».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dopo la parola: "trasmette", sono inserite le seguenti: "in via telematica" e le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti parole: "all'Ispettorato Territoriale del Lavoro"».

26.5

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto» aggiungere le seguenti: «esclusivamente per via telematica».

26.6

[Malan](#), [Floris](#), [Pagano](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., dopo le parole: "copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, "aggiungere le seguenti parole: "e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi"».

26.0.600 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da

incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predisporre il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

27.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

27.0.300 (già 27.0.1 testo 2)

[Collina](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o simile con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapacità patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per

conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

- a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;
- b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
- c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;
- d) la tariffa delle operazioni;
- e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;
- f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;
- g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
- h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.
12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.
13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.
15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.
16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
18. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:
 - a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:
 - 1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;
 - 2) la data di instaurazione del rapporto;
 - 3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;
 - b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;

- c)* formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;
- d)* sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:
- 1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
 - 2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
 - 3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;
 - 4) La protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;
 - 5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;
 - 6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;
- e)* registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:
- 1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;
 - 2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;
 - 3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;
- f)* sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;
- g)* gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;
- h)* supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;
- i)* tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:
- 1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;
 - 2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;
- l)* tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;
- m)* luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

19. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

28.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.2

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «riguardo ad uno o più settori amministrativi» inserire le seguenti: «o ad una società partecipata o municipalizzata».

28.200

[Patriarca](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi," inserire le seguenti: "del quale dà comunicazione alla Conferenza stato città ed autonomie locali,"

28.3

[D'Arienzo](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere il secondo periodo.

28.4

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale».

28.500/1

[Malan](#), [Gasparri](#), [Testor](#)

Precluso

Al comma «1-bis», capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso in cui entro 2 anni dallo scioglimento nei loro confronti non sia intervenuta alcuna condanna».

28.500 (id. a 28.5 testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

29.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

29.0.1

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli

immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-*ter*. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-*quater*. Nella ipotesi di cui al comma 1-*bis* e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-*bis*, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Alla violazione di cui al comma 1-*bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-*ter*. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-*ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma 1-*ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti".

b) all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma 1-*ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

b) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma 4-*bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà."».

29.0.300 (già 29.0.3 testo 2)

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

29.0.3

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (DIA), organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica».

29.0.4

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)

1. All'articolo 640 del codice-penale, al terzo comma le parole: "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

2. All'articolo 640-*ter* del codice penale, al quarto comma le parole: "taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:

"Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati».

30.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All' articolo , premettere il seguente:

«Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili, Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

30.2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

30.3

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

30.4

La Commissione

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30.

(Modifiche all'articolo 633 del codice penale).

I. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata"».

Conseguentemente all'articolo 31, sostituire le parole: «633, terzo comma», con le seguenti: «633, secondo comma».

31.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

31.0.1

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente"».

31.0.2

[Bertacco](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanдини](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili)

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato».

31.0.3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole:

«e di contrasto dell'emergenza abitativa».

32.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

32.0.1 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 con qualifica fino a viceprefetto.

3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1, quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva, delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. L'assegnazione al Nucleo di cui al comma 1 non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.»

32.0.500

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse».

32.0.501/1

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

Precluso

All'emendamento 32.0.501, al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017, n. 205,» inserire la seguente: «dopo» e sostituire le parole: «sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono"» con le seguenti: «sono inserite le seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono anche"».

32.0.501

La Commissione

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica"».

32.0.600

La Commissione

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione

separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»).

32.0.2 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

32.0.3

[Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Mirabelli](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico prodotte nel Capo I del presente decreto dallo smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi

nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

33.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Mallegni](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «1° aprile 1981, n. 121», inserire le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale».

33.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».

33.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

33.5

[Parrini](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#), [Verducci](#), [Patriarca](#), [Manca](#), [Rossomando](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

33.0.1

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di

polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».

33.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile

procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al-Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

5. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

7. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

33.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predisporre un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis".

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono-rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi

previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, *dopo le parole*: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

33.0.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

33.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

34.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

34.2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

34.3

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

34.0.1

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzata della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del

personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.0.2

[La Russa](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Bertacco](#), [de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [Maffoni](#), [Marsilio](#), [Nastri](#), [Ruspanini](#), [Stancanelli](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

34.0.3

[De Poli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 01 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile»».

34.0.6

[La Pietra](#)

Precluso

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Anticipo turnover vigili del fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»».

34.0.200

[Gasparri](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 34-bis.

1. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».

35.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro», con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».

35.4

[D'Arienzo](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa» con le seguenti: «una quota pari, a decorrere dall'anno 2018, ai risparmi di spesa».

35.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis, Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche-al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.6

[D'Arienzo](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di servizio indicati nel medesimo comma».

35.0.1

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi -e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

35.0.2

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:
 - a) goda dei diritti civili e politici;
 - b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
 - c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.3

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#),

[Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.0.4

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Consorzi di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale».

35.0.5

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi idi polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.6

[Gasparri](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Causin](#), [Berardi](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Conzatti](#), [Testor](#), [Rizzotti](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
 - a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
 - b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
 - c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.
3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

35.0.7

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».

35.0.600 (testo 2)/1

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Precluso

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1 sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale».

35.0.600 (testo 2)/2

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Precluso

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.".

3. Alla copertura dell'onere del comma 2, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.600 (testo 2)/3

[Gasparri](#), [Pagano](#), [Berardi](#)

Precluso

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Per il rafforzamento delle attività di cui al comma 1 e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

35.0.600 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016 - 2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.».

35.0.604/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#)

Precluso

All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».

35.0.604/2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#)

Precluso

All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici».

35.0.604/3

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7-bis1 inserire il seguente comma:

"7-bis2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorsi 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.

35.0.604

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,"

sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-*bis*.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»».

36.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.2

[La Pietra](#)

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: "competenze connesse alla gestione" il testo è sostituito dal seguente: "l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore".

b) Il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-*bis*. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9".

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano

concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-*novies*".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione"».

36.3

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «quale coadiutore», inserire le seguenti: «e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore.».

36.500/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

All'emendamento 36.500, al comma 1-bis, capoverso «3», dopo le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata», inserire le seguenti: «, nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici» e dopo le parole: «procedure pendenti», inserire le seguenti: «sull'impresa sequestrata o confiscata».

36.500/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».

36.500

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito

dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

36.4

[La Pietra](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio".

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45"».

36.504

La Commissione

Precluso

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "sequestro", la parola: "e" è sostituita dal segno di interpunzione: "," e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.";

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso».

36.5

[La Pietra](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione"».

36.22 (già 19.8)

[La Pietra](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto";

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica

quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36";

c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

"1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestatato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà Tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario";

d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:

"1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo, 18 maggio 2018, n. 72"».

36.501/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire», con la seguente: «istituisce» e dopo le parole: «un tavolo provinciale» inserire la seguente: «permanente».

36.501/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».

36.501

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

36.502/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

All'emendamento 36.502, al comma 2-bis, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva"».

36.502

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

36.600

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore"».

36.6 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2, inserire i seguenti:« 2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, sostituire le parole: " Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni"; 2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" con le seguenti: "Alla scadenza di un anno";

b) alla lettera a), al numero 3, capoverso d), sostituire le parole "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni";

c) alla lettera e), dopo il comma 7-ter, inserire il seguente: "7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia."»

36.7

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «ciò preposto» sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

36.8

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

36.9

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «L'avviso di vendita», inserire le seguenti: «corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni adottate dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo.».

36.10

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,» inserire le seguenti: «abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale.».

36.11

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), capoverso «6», alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche e quella dell'investimento nel settore immobiliare».

36.12

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), capoverso «6», sopprimere la lettera d).

36.13

[Collina](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), capoverso «6», dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«*e-bis*) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

36.14

[Sudano](#), [Faraone](#), [Bellanova](#), [Magorno](#), [Margiotta](#)

Precluso

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere c) e d) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile».

36.15

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità».

36.16

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata».

36.18 (testo 2)

La Commissione

Precluso

Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».

Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)»".

36.17

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.» con le seguenti: «al fondo di cui all'articolo 18 della legge 44 del 23 febbraio 1999».

36.19

[Garavini](#)

Precluso

Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero» con le seguenti: «devono essere».

36.20

[Grasso](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Precluso

Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «non inferiore a un anno», con le

seguenti: «non inferiore a 5 anni».

36.21

[Masini](#), [Pagano](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) dopo il comma 15-quater è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-quinquies. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico"».

36.503/1

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni previste dal presente decreto legislativo e dalla normativa vigente in materia».

36.503/2

[Mirabelli](#), [Parrini](#), [Collina](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

Precluso

All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, quando sussista un interesse alla vendita dei beni,».

36.503

La Commissione

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

36.0.100

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis.

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993"».

37.1

[Bressa](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

37.0.500/1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».

37.0.500

La Commissione

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad

esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

38.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, i commi 7 e 8 sono abrogati;

b) all'articolo 83, comma 3-*bis* e all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono dei fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro." sono soppresse».

38.0.1

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

x1.600 (testo corretto)/1

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

Precluso

*All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-*bis*».*

x1.600 (testo corretto)/3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

*All'emendamento x1.600, al comma 1-*bis* sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, al comma 1-*ter* sopprimere le parole: «a) e».*

x1.600 (testo corretto)/2

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

Precluso

All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera a).

x1.600 (testo corretto)/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Precluso

All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere, le parole: «e b)».

x1.600 (testo corretto)/4

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

Precluso

All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera b).

x1.600 (testo corretto)/6

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

Precluso

All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-ter».

x1.600 (testo corretto)/7

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

Precluso

All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quater».

x1.600 (testo corretto)/8

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Malan](#)

Precluso

All'emendamento x1.600, al capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le OO.SS Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate».

x1.600 (testo corretto)/9

[Parrini](#), [Collina](#), [Mirabelli](#)

Precluso

All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quinquies».

x1.600 (testo corretto)

La Commissione

Precluso

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando rispettivamente i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste al 1° gennaio 2019.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

1-quinquies. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ([690](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

Approvato

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:
 - a) acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;
 - b) analizzare e valutare le condizioni al fine di istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità;
 - c) effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e di applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali e valutare gli effetti delle medesime modalità di recepimento e di applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane;
 - d) analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti

apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), nonché verificare l'adeguatezza della relativa applicazione;

e) verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da un'attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico;

f) analizzare le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

g) verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

h) indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del «prestito sociale» quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario re-inquadramento nella generale tutela del risparmio;

i) indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi;

l) indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sul rischio di impatto di questi sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori;

m) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla normativa vigente in merito negli altri Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e di anatocismo della Corte di cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a. da parte degli istituti di credito;

n) analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

o) analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali;

p) analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando in particolar modo:

1) le modalità di raccolta della provvista e i prodotti finanziari utilizzati;

2) i criteri di remunerazione degli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei *manager*, nonché la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie e alle obbligazioni di società e compagnie commerciali, siano esse in attività o fallite o in liquidazione, che non abbiano rimborsato i rispettivi titoli agli investitori;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo, compresi gli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo degli stessi enti creditizi erogatori o delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri prodotti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento ad essi collegati;

5) le procedure di smaltimento dei crediti deteriorati, tenuto conto delle quotazioni prevalenti sui mercati;

6) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

7) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti

- finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;
- q) verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche al fine di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;
- r) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;
- s) valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano;
- t) verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;
- u) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:
- 1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;
 - 2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;
- v) procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

Art. 4.

Approvato

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Approvato

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di

propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori ([494](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di verificare:
 - a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;
 - b) il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione, nell'accompagnare lo sviluppo del Paese;
 - c) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie;
 - d) la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;
 - e) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;
 - f) la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;
 - g) quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
 - h) il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi di dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, nonché la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;
 - i) il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15

maggio 2014, nonché l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie adottati nei casi concreti;

l) la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali;

m) il rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni, dei servizi, dei prodotti e degli strumenti di natura bancaria e finanziaria, compresi i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato, nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti;

n) le attuali forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio e alla loro affidabilità e solidità, volte a definire indici che esprimano, sinteticamente, la sana e prudente gestione degli istituti stessi;

o) gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;

p) i reali effetti del ricorso a strumenti derivati sull'assetto finanziario degli istituti bancari e più in generale dei soggetti pubblici e privati che ad essi hanno fatto ricorso;

q) l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie;

r) il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti «*credit default swap*», che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;

s) la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali effettuando una ricognizione anche in termini di risorse stanziare nel tempo e verificando eventuali interazioni tra queste e gli istituti bancari nazionali o altri operatori del mondo finanziario;

t) l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

3) l'eventuale promozione, a livello di Unione europea, di percorsi alternativi come, a titolo di esempio, la costituzione di un'agenzia unica europea con capitali pubblici bilanciati che affianchi le valutazioni delle agenzie di *rating* e ne certifichi, in tal modo, la veridicità;

4) le eventuali responsabilità in capo ai dirigenti delle agenzie di *rating*, anche allo scopo di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare gli organismi soggetti a declassamenti ingiustificati.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 690.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione ([535](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE

REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

- a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto dall'articolo 4;
- b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate;
- d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- f) prevenzione primaria e secondaria;
- g) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate;
- h) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;
- l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
- m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.

3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'invio dei flussi di dati prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. I predetti adempimenti sono obbligatori e oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

6. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

Approvato

(Partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica.

2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, fermo restando il rispetto degli *standard* scientifici. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, il Ministro della salute fornisce alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

Approvato

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il referto epidemiologico.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

Approvato

(Conferimento dei dati)

1. L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 dell'articolo 1, rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

Approvato

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita altresì l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 7.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Approvato

(Norme transitorie e finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione ([92](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;
- c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- e) prevenzione primaria e secondaria;
- f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
- g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
- h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
- i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
- l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e

di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;

b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

6. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di enti e associazioni all'attività della Rete

nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e alle associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* dei soggetti individuati con il medesimo decreto.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio sanitaria.

Art. 5.

(Conferimento dei dati)

1. La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 535 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 690:

sull'articolo 7, i senatori Trentacoste e Bruzzone avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 535:

sugli articoli 1 e 2, il senatore Santillo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Battistoni, Bogo Deledda, Boldrini, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Comincini, Conzatti, Crimi, De Poli, Fazzone, Giammanco, Giarrusso, Malan, Merlo, Monti, Napolitano, Parente, Pittella, Ronzulli, Saccone, Santangelo, Sbröllini, Siclari, Siri e Testor.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Molteni Nicola, Grimoldi Paolo, Molinari Riccardo, D'Uva Francesco, Cantalamessa Gianluca, Salafia Angela, Belotti Daniele, Bianchi Matteo Luigi, Bisa Ingrid, Boniardi Fabio Massimo, Cavandoli Laura, Crippa Andrea, Di Muro Flavio, Gobbato Claudia, Invernizzi Cristian, Marchetti Riccardo Augusto, Maturi Filippo, Paolini Luca Rodolfo, Potenti Manfredi, Ribolla Alberto, Saltamartini Barbara, Tateo Anna Rita, Tombolato Giovanni Battista, Turri Roberto, Lucchini Elena
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (925)

(presentato in data 07/11/2018)

C.392 approvato dalla Camera dei deputati

(assorbe C.460);

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (926)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1123 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 (927)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1125 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della Giustizia

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (928)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1126 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ministro della Giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (929)

(presentato in data 07/11/2018)

C.1127 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Pillon Simone, Urraro Francesco

Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche (922)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Casolati Marzia, Ferrero Roberta, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione e sostituzione dei libri di testo e loro integrazione con libri e materiali informatici interattivi

via internet (923)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Casolati Marzia, Ferrero Roberta, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido (924)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Rauti Isabella, Zaffini Francesco, Balboni Alberto, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Garnerò Santanche' Daniela, Urso Adolfo, Maffoni Gianpietro

Disposizioni in materia di riconoscimento degli operatori sanitari quali pubblici ufficiali e di prevenzione e gestione del rischio legato alla violenza sui luoghi di lavoro (930)

(presentato in data 07/11/2018);

senatori Perosino Marco, Berutti Massimo Vittorio, Tiraboschi Maria Virginia, Pichetto Fratin Gilberto, Castiello Francesco

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo (931)

(presentato in data 07/11/2018).

Interrogazioni

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro della giustizia* -

(3-00350)

(Già 4-00539)

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro per la famiglia e le disabilità* - Premesso che:

sono sempre più numerosi i casi in cui coppie omosessuali chiedono la trascrizione in Italia dell'atto di nascita di un figlio nato all'estero con il metodo della fecondazione eterologa o, addirittura, della maternità surrogata;

come noto, l'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, vieta espressamente l'accesso alle tecniche di procreazione mediamente assistita a coppie dello stesso sesso, mentre l'articolo 12 vieta il ricorso alla surrogazione di maternità, nonché alla sua organizzazione o pubblicizzazione;

la legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso, non estende a queste la disciplina sulle adozioni, vietando anche la cosiddetta *stepchild adoption*, vale a dire la possibilità per ciascun membro della coppia di adottare il figlio dell'altro;

queste pratiche sono, dunque, vietate in Italia e questo spinge le coppie formate da persone dello stesso sesso a recarsi all'estero per poter avere dei figli;

nell'aprile 2018, addirittura, per la prima volta in Italia, un bambino nato nel territorio nazionale è stato ufficialmente registrato come figlio di due madri;

nel corso degli anni, gli ufficiali di stato civile si sono trovati di fronte al compito di effettuare la trascrizione di tali atti di nascita, lasciati soli da una normativa lacunosa e da interpretazioni giurisprudenziali contrastanti e spesso arbitrarie, oscillanti tra dichiarazioni di contrarietà all'ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta costituzionale e dal complesso dell'ordinamento giuridico e, all'opposto, di esigenze di tutela dell'interesse del minore, nel senso del riconoscimento allo stesso del "diritto a conservare lo *status* di figlio";

l'orientamento di molte pronunce giurisprudenziali sembra prescindere dal fatto che la normativa

italiana tutela il diritto del bambino ad avere due genitori di sesso diverso e che il codice civile, laddove disciplina il riconoscimento dei figli, contempla unicamente le ipotesi di quelli nati in costanza di matrimonio, istituto riservato dal nostro ordinamento esclusivamente alle coppie eterosessuali, o del "figlio nato fuori dal matrimonio" che può essere riconosciuto "dalla madre e dal padre";

considerato che le decisioni dei giudici sembrano sottovalutare l'importanza della figura maschile unitamente a quella femminile nell'armonico sviluppo psicofisico e quindi relazionale del minore (funzione ampiamente attestata dalla psicologia dello sviluppo e pacifica in giurisprudenza sino a non molto tempo fa),

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo riguardo alla questione complessiva evidenziata e, in ogni caso, quali iniziative intenda assumere per colmare la lacuna normativa che crea incertezze interpretative sulla possibilità di registrare o trascrivere atti relativi a pratiche vietate espressamente per legge in Italia.

(3-00351)

[BERARDI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#), [MOLES](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

dalla lettura del disegno di legge di bilancio per il 2019, che ha iniziato il suo esame alla Camera dei deputati, risulta che per il settore del pubblico impiego sono state stanziare nuove risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente delle amministrazioni statali del triennio 2019-2021. Tali risorse, che vanno calcolate al netto delle entrate contributive e fiscali che generano, risultano pari a 700 milioni nel 2019, un miliardo nel 2020 e 1,3 miliardi a decorrere dal 2021;

mentre per le assunzioni di personale del settore statale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sono stati appostati 230 milioni nel 2019, 570 milioni nel 2020 e 760 milioni nel 2021;

quindi poche risorse. Mentre si annunciano grandi risorse assegnate, sempre nel disegno di legge di bilancio per il 2019, a un apposito Fondo contenente oltre 9 miliardi per il reddito di cittadinanza. Peraltro, con la singolare iniziativa di stanziare risorse in *deficit*, cioè chiedendo soldi agli italiani attraverso l'emissione di nuovo debito pubblico;

questo è tutto quello che si può trovare, nella legge che appunto destina le risorse ai vari comparti della pubblica amministrazione, in cui sono comprese anche le assunzioni per i fondamentali comparti delle forze di Polizia;

peraltro, va ricordato che i rinnovi contrattuali, cui ora si fa fronte, erano stati deliberati durante la XVII Legislatura;

poche migliaia di assunzioni nei comparti della pubblica sicurezza, a fronte di una carenza di organico di quasi 25.000 unità;

a questi si aggiungono 850 nuovi Vigili del fuoco nel 2019, in un Paese che ogni giorno mostra le proprie enormi carenze da un punto di vista idrogeologico e la propria incapacità a rispondere agli imprevedibili fenomeni meteorologici, costringendo il Corpo dei Vigili del fuoco ad intervenire su emergenze che potevano essere evitate;

mentre le promesse erano state altre e sembrano ora smentite dai numeri presenti nel disegno di legge di bilancio;

sembra che, rispetto alle promesse di miliardi, manchino risorse economiche e risorse umane per colmare quei vuoti di organico che servono a fronteggiare un bisogno crescente di sicurezza;

anche il decreto cosiddetto Salvini (Atto Senato n. 840), approvato dal Senato, rischia di diventare una scatola vuota in assenza delle risorse finanziarie appropriate;

in mancanza di risorse umane difficilmente si riuscirà a fare fronte a una richiesta di sicurezza che viene dai territori e che, nonostante il calo degli arrivi di migranti, deve fare i conti con ampie situazioni di degrado urbano e di mancanza di controllo del territorio da parte dello Stato;

si è in presenza anche di un quadro di numeri di assunzioni e di *turnover* che preoccupa, se si pensa ad altri comparti del settore pubblico, come quello della magistratura, quello della scuola e quello della sanità;

ci sono interi settori che, a causa della mancata programmazione per sostituire coloro che giustamente hanno raggiunto l'età pensionabile, metteranno i cittadini di fronte a nuove situazioni di criticità con mancanza di medici, insegnanti e magistrati, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia un piano preciso per programmare ed affrontare in modo organico gli enormi problemi che derivano da una pubblica amministrazione spesso organizzata male, al di là dei vuoti di organico, dove ancora non esiste un sistema premiale e di sanzioni appropriato a un Paese che è la settima potenza mondiale.

(3-00352)

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che: il Ministero dell'interno, per il tramite delle questure, è delegato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al rilascio del passaporto elettronico sul territorio nazionale mentre il Ministero degli esteri conserva la competenza esclusiva al rilascio del medesimo documento all'estero; il Ministero dell'interno ha istituito, negli ultimi anni, una procedura informatica che snellisce le verifiche presso la questura competente dei requisiti ostativi all'emissione del passaporto, sperimentando anche procedure che prevedono il collegamento informatico al casellario giudiziale per ridurre ulteriormente i tempi di verifica;

anche il Ministero degli affari esteri, nel corso degli ultimi anni, ha intrapreso un processo di rinnovamento, investendo sull'uso della tecnologia per semplificare le pratiche burocratiche e ridurre il più possibile i tempi di attesa per la fornitura dei servizi consolari;

nell'ottica di rendere un servizio ai cittadini e di semplificare il loro rapporto con la pubblica amministrazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha stipulato una convenzione con Poste italiane SpA che, dopo una sperimentazione ad esito positivo, ha previsto l'attivazione del servizio in tutto il territorio nazionale;

il servizio attivato, facoltativo e a pagamento per l'utente, prevede il superamento del tradizionale sistema del ritiro del passaporto presso gli uffici della Polizia di Stato, sostituito dal recapito diretto, tramite posta assicurata, presso il domicilio indicato dal titolare: l'utente paga il servizio direttamente in contrassegno al momento della ricezione della busta contenente il passaporto, per un importo di 9,05 euro;

inoltre, al momento della richiesta di attivazione del servizio, al cittadino viene altresì rilasciata una ricevuta sulla quale è riportato il numero relativo alla busta, che potrà essere utilizzato per monitorare le fasi della trasmissione del libretto attraverso il portale di Poste italiane;

nonostante lo snellimento delle procedure di trasmissione della richiesta e di ricezione del passaporto, sono rimaste, invece, invariate tutte le incombenze preliminari: è necessario presentare un contrassegno telematico da 73,50 euro, da acquistare in una rivendita di valori bollati, nonché la ricevuta del versamento di 42,50 euro, effettuato esclusivamente presso gli uffici postali, mediante bollettino di conto corrente intestato al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;

sebbene siano gli unici costi da pagare per la richiesta del passaporto, poiché dal 24 giugno 2014 la tassa annuale del valore di 40,29 euro è stata definitivamente abolita, si tratta di adempimenti che, a prescindere dal costo, costituiscono un appesantimento burocratico relativamente ai tempi complessivi dell'intera procedura di rilascio del passaporto, a svantaggio del cittadino;

da anni ormai, l'intera attività amministrativa pubblica è incentrata sulla messa in atto di un processo di sburocratizzazione generale che, sulla base dei criteri di economicità e di efficacia, snellisca gli adempimenti a carico del cittadino, favorendo la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e semplificando il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i privati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che non sia ipotizzabile un'ulteriore semplificazione dell'intero procedimento, mediante uno snellimento altresì delle procedure relative all'espletamento delle incombenze preliminari, ad esempio prevedendo uno sportello unico presso il quale sia possibile effettuare, contestualmente, i pagamenti relativi agli importi dovuti, che al momento sono da effettuare in due luoghi distinti, e, se del caso, ritirare altresì il documento richiesto.

(3-00353)

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#) - *Al Ministro per la famiglia e le disabilità* -

Premesso che:

il testo fondamentale sul quale si reggono il Governo e l'incerta maggioranza Lega-Movimento 5 stelle riservava un intero paragrafo alle politiche per la famiglia;

la promessa di servizi di asilo nido in forma gratuita è forse la proposta in tema di famiglia che ha fatto conseguire i maggiori consensi sui giornali ai due *partner* del contratto di governo, Salvini e Di Maio. Naturalmente solo "per le famiglie italiane", come è stato scritto alla fine nel contratto, a dimostrazione di quanto un'ideologia che appare agli interroganti discriminatoria verso gli stranieri sia l'unico vero collante dell'attuale maggioranza di cui l'odierna approvazione del "decreto insicurezza" è la più tangibile e riprovevole manifestazione;

fatto sta che gli asili nido gratuiti non li hanno visti nemmeno le famiglie italiane, che fronteggiano ogni anno i continui aumenti delle rette comunali, a dimostrazione che negare i diritti a qualcuno è solo il primo passo per negarlo a tutti i cittadini. Ma gli interroganti si chiedono che cosa in fondo ci si possa aspettare da forze politiche che fanno un vanto di escludere bambini di 6 anni dalla mensa scolastica per il luogo di nascita dei loro genitori. Ad opinione degli interroganti la proposta si è poi rivelata per quello che è: propaganda ai danni dei bambini e delle loro mamme in molti casi costrette, in mancanza di servizi adeguati, a lasciare il loro posto di lavoro per prendersi cura dei loro bambini; nel contratto di governo si era promesso di "introdurre politiche efficaci per la famiglia, per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro". Ed invece, secondo gli interroganti, come se non bastasse la promessa mancata degli asili nido gratuiti, si è fatto ancora di peggio: si sono introdotti elementi per rendere più difficile la vita alle donne e alle famiglie, essendo altrimenti incomprensibile il mancato rifinanziamento del congedo di paternità, che costituiva uno strumento importante per promuovere l'uguaglianza di opportunità, in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione vita-lavoro, specialmente per le donne;

valutato che, a giudizio degli interroganti:

sarebbe inutile dichiarare che la politica adottata nella manovra di bilancio dal Governo e dal Ministro in indirizzo in materia di famiglia ha un'impostazione "maschilista", come ha fatto recentemente notare il presidente dell'INPS: vista la composizione dell'attuale Esecutivo e l'orientamento culturale dello stesso Ministro ciò sarebbe forse visto come un apprezzamento;

considerare la previsione di affidare terreni agricoli in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021, solo rigorosamente per coppie sposate, come una misura per favorire la crescita demografica rivela la condizione illusoria nella quale vive una parte dell'Esecutivo, che forse non ha solo nostalgia di un gretto familismo patriarcale di antica memoria, ma pensa di trovarsi ancora in un Paese prevalentemente agricolo e di piccola proprietà contadina, come negli anni '20 del secolo scorso;

a un tale Governo e ad un tale Ministro bisogna chiedere conto delle promesse e della propaganda, fatta a detrimento delle famiglie italiane, per pretendere che alle politiche annunciate nel contratto di governo corrispondano concreti provvedimenti legislativi,

si chiede di sapere:

quali siano le misure per gli asili nido gratuiti, promessi nei mesi scorsi, prima nel contratto di governo e poi, a più riprese, in dichiarazioni sui giornali dai ministri Salvini e Di Maio;

quali siano le misure previste per l'innalzamento dell'indennità di maternità;

quali siano le proposte di agevolazione alle famiglie promesse nel contratto di governo, come i rimborsi per asili nido e *baby sitter* per consentire alle donne di conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro;

quali siano le proposte per una fiscalità di vantaggio, tra cui la prefigurata "IVA a zero", promessa alle famiglie per i prodotti neonatali e per l'infanzia;

in quale provvedimento collegato alla manovra finanziaria sarà previsto il premio economico a maternità conclusa per le donne che rientrano al lavoro e gli sgravi contributivi per le imprese che mantengono al lavoro le madri dopo la nascita dei figli;

in che cosa consistano, infine, le politiche per le donne, gli anziani e la terza età e il sostegno alle periferie, annunciate nel contratto di governo e poi dimenticate nel disegno di legge di bilancio per il 2019.

(3-00354)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CAUSIN](#), [TOFFANIN](#), [BARBONI](#), [PAPATHEU](#), [RIZZOTTI](#), [DE POLI](#), [BERARDI](#), [TESTOR](#), [ALDERISI](#), [FANTETTI](#), [LONARDO](#), [BATTISTONI](#), [CONZATTI](#), [MODENA](#), [BINETTI](#), [MASINI](#), [PICHETTO FRATIN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con nota del 28 ottobre 2018 il presidente della Regione Veneto ha richiesto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, attestando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha dichiarato in data 29 ottobre lo stato di mobilitazione nazionale, a causa degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della regione Veneto;

gli eventi meteorologici con intense precipitazioni piovose e con raffiche di vento fino a 180 chilometri orari, che dal 28 ottobre si sono susseguiti per più giorni, hanno interessato tutto il territorio veneto, con particolare intensità nella provincia di Belluno, causando la morte di 3 persone, nonché ingenti danni e disastri per tutta la popolazione delle zone;

la rovinosa caduta di alberi e le numerose frane, soprattutto nelle aree montane e pedemontane, hanno provocato l'interruzione di molte strade e la sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per moltissime ore in molte zone, oltre a quella di acquedotti, fognature e gas. Interi comuni si trovano ad oggi con problematiche relative ai servizi di pubblica utilità;

al momento attuale le aree più colpite risultano, oltre alla provincia di Belluno, la valle di San Lucano, gioiello Unesco, ora rasa al suolo; quelle dell'altopiano di Asiago, del massiccio del Grappa e le zone del Veneto orientale attraversate dal Piave e dal Tagliamento;

l'area montana era già in crisi a causa dell'enorme incendio boschivo del 24 ottobre che ha attraversato i pendii compresi tra Taibon Agordino e Cencenighe, in provincia di Belluno, creando forti smottamenti, rovinose frane, interruzione della viabilità, fermo delle attività produttive e isolamento delle abitazioni;

ad oggi risulta il quadro seguente: le utenze scollegate tra Belluno e Venezia sono ancora 60.000 delle 170.000 iniziali; circa 2.000 tratti interrotti di strade da dissesti idrogeologici e caduta piante, per circa 50 chilometri di interventi; le strade agrosilvopastorali danneggiate o impraticabili si stimano in 400 chilometri; centinaia di case impraticabili e danneggiate; è stato travolto il *bypass* del ponte sul Piave a Ponte della Priula; la rete di monitoraggio ARPAV di Belluno è stata rasa al suolo, comprese le teleferiche e le stazioni; la zona litoranea è stata colpita con ingenti danni ai ripascimenti, con perdita di materiale sabbioso nei 120 chilometri di coste per 1,5 milioni di metri cubi di materiale; la rete idraulica è stata danneggiata; si stimano danni alla zona boschiva della provincia di Belluno di circa 90.000 ettari, mentre 10.000 ettari per le province di Vicenza e Treviso; le zone agricole lungo il fiume Piave sono state danneggiate; circa 100.000 persone dell'area polesana sono prive dell'acqua potabile approvvigionata dal fiume Adige;

milioni e milioni di euro investiti in piste ciclabili, in percorsi illuminati e tabellati, sono scomparsi con le piene dei torrenti;

l'ecatombe di copertura boschiva di fatto espone interi e vasti versanti alla potenziale instabilità: l'assenza di copertura boschiva e dell'apporto alla stabilità del versante che può dare l'insieme degli apparati radicali aumenta potenzialmente il rischio in aree che fino ad ora erano considerate stabili, proprio perché coperte da imponenti foreste. Tale rischio potrà essere valutato solo successivamente alla rimozione della massa legnosa caduta;

per quanto riguarda le colture, le più colpite in Veneto sono la soia e la semina del frumento. Quanto alla pesca, i danni derivano dal fermo imposto ai pescherecci dai forti venti e dalle mareggiate, ma si temono perdite sensibili anche per la mitilicoltura: parecchi impianti *offshore* risultano compromessi,

se non annientati, dalla violenza del mare. Nelle ultime ore risulta anche che la pressione del fiume Po in piena abbia provocato il cedimento dell'argine della Busa di Tramontana, che separa la laguna del Barbamarco dal Po di Pila, causando così uno sconvolgimento dell'*habitat* lagunare con seri rischi per la produzione delle vongole, importante sostentamento di quella zona;

considerato che:

il Governo, nella persona del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, non intenderebbe richiedere il prestito di 800 milioni per opere contro il dissesto idrogeologico, che erano stati concordati con la Banca europea degli investimenti (Bei) dalla *task force* "Italia Sicura", sciolta a luglio;

secondo le più recenti stime, il fabbisogno finanziario in relazione al dissesto idrogeologico dovrebbe essere di almeno un miliardo all'anno,

si chiede di sapere:

con quali iniziative di massima urgenza e secondo quali priorità il Governo intenda affrontare le emergenze territoriali per mettere in sicurezza la popolazione e far riprendere le attività;

dove intenda reperire i fondi da stanziare nel disegno di legge di bilancio per il 2019 per far fronte all'emergenza e al problema del dissesto idrogeologico in Veneto;

quali siano le linee programmatiche sulla prevenzione del dissesto idrogeologico da adottare per la prossima azione del Governo.

(3-00355)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CASTIELLO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il Sud* - Premesso che:

furono il Giro d'Italia e la vittoria del mitico Gino Bartali ad evitare la guerra civile che stava per esplodere dopo l'attentato a Togliatti;

il Giro da sempre ha unito l'Italia e gli italiani. Assistere oggi a un Giro che si dimezza, lambendo a malapena il Sud con una sola tappa a San Giovanni Rotondo è, come osservato dalla stampa quotidiana, "uno scempio e un tradimento", riflettendosi nel dimezzamento del Giro stesso l'immagine di un Paese spezzato e diviso;

il Mezzogiorno d'Italia costituisce, sempre come rappresentato dalla stampa quotidiana, un'area "che si spopola e dimagrisce fino a diventare scheletrica, raggiungendo il punto più basso della sua decrescita infelice: non c'è area in Europa più spopolata, più grande e depressa che questa";

negli ultimi 15 anni il Sud ha perduto un milione circa di abitanti e ben 200.000 laureati, per la cui formazione si sono investiti circa 30 miliardi di euro, e finirà per perdere, secondo le previsioni, altri 5 o 6 milioni di residenti entro il 2050;

l'accorciamento del Giro d'Italia fa perdere una opportunità, non certo secondaria, di valorizzare le regioni meridionali, facendo conoscere le bellezze delle aree interne, privandole di un'occasione importante di collegamento al resto del Paese e all'Europa e rimuovendo lo stato di "segregazione topografica" in cui versano così definito già nell'800 da un grande meridionalista, Giustino Fortunato, della cui autorevole voce non resta che un'eco flebile e remota;

la legge n. 158 del 2017 a favore dei piccoli comuni, pur non contenendo specifiche disposizioni riguardo al Giro d'Italia, fa obbligo di un insieme di iniziative omogenee, tra cui misure per la diffusione della stampa quotidiana, per la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, per le produzioni cinematografiche dirette alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione delle risorse culturali delle aree interne del Mezzogiorno, a fini di contrasto dello spopolamento e di tutela delle comunità con disagio insediativo, per la più parte presenti lungo la dorsale appenninica meridionale; misure, peraltro, rimaste al momento inattuato,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare che una significativa, emblematica manifestazione sportiva, qual è il Giro d'Italia, che ha sempre coinvolto unitariamente l'intero Paese, venga nel 2019 ridimensionata da manifestazione di portata nazionale a manifestazione di portata soltanto territoriale, escludendo ben sette delle otto regioni meridionali e derogando, in violazione del legittimo affidamento delle comunità del Mezzogiorno, a una prassi risalente e consolidata.

(4-00814)

[ASTORRE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, all'articolo 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulano o rinnovano contratti di locazione secondo la modalità "concertata", nei comuni ad alta tensione abitativa;

il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, provvede, ogni 24 mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni;

l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha esteso anche per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta (cedolare secca) al 10 per cento per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate, oltre che nei comuni con carenze di disponibilità abitative, di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, anche nei comuni ad alta tensione abitativa come individuati dal CIPE;

considerato che l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato effettuato con deliberazione del CIPE del 13 novembre 2003,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e come intenda intervenire, al fine di predisporre l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, in ossequio alla disciplina normativa di riferimento, ai sensi della quale a tale aggiornamento deve provvedersi ogni ventiquattro mesi.

(4-00815)

[MONTEVECCHI](#), [MANTOVANI](#), [LANZI](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nell'ambito della strategia generale di riorganizzazione dell'attività il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia ha predisposto il progetto per la realizzazione di nuova sede da ubicare nel territorio del comune di Rubiera (Reggio Emilia). Nel 2012 si è avviata la procedura di approvazione del progetto in Comune;

le opere in progetto riguardano la costruzione di un fabbricato da adibire a sede del Consorzio agrario provinciale e degli spazi annessi: area cortiliva, parcheggi di pertinenza e pubblici e relative strade di accesso, area da destinare a verde privato e a verde pubblico;

l'area di sedime su cui verrà realizzato l'intervento edilizio confina a sud/sud-est con la strada provinciale 85 di via Fontana, a nord con la strada comunale di via Rivone, a ovest con la strada ciclopedonale Fontana-Rubiera, a sua volta adiacente al canale di bonifica denominato "canale di Carpi";

sulla zona in cui dovrebbe sorgere la nuova sede insistono vincoli paesaggistici perché zona agricola di tutela di insediamenti storici e culturali non urbani;

in merito alla realizzazione della nuova sede interprovinciale all'interno del comune di Rubiera con delibera n. 68 del 13 marzo 2012, la Giunta della Provincia di Reggio Emilia ha emesso parere negativo riportando una serie di vincoli inerenti al terreno su cui deve nascere la nuova sede del Consorzio e specificando che si tratta di una zona di particolare interesse paesaggistico e ambientale e ricadente all'interno "dell'Area di notevole interesse pubblico del Parco del fiume Secchia soggetta a tutela ai sensi del decreto legislativo n 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio; nel parere si osservava altresì che "Il Piano Regolatore Generale condiziona la nuova costruzione delle attrezzature di servizio all'agricoltura in territorio rurale al fatto che supportino direttamente il ciclo produttivo delle aziende del territorio, condizione che non viene riscontrata nel caso del progetto di cui sopra trattandosi piuttosto di attività commerciale attinente all'hobbistica e al tempo libero più che alla produzione agricola";

inoltre nella medesima delibera la Provincia richiedeva di verificare se esistessero "le condizioni per una diversa localizzazione" in cui realizzare la sede del consorzio, optando per un territorio "meno delicato dal punto di vista ambientale e paesaggistico e preferibilmente in zona produttiva o

commerciale";

acquisito il parere negativo da parte della Provincia, il Comune di Rubiera, dati i vincoli paesaggistici elencati si rivolgeva alla Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia;

con nota prot. 8821 del 31 maggio 2013, contraddicendo il parere espresso dalla Giunta provinciale di Reggio Emilia, la Sovrintendenza esprimeva parere favorevole e, ignorando di fatto i vincoli citati, definiva l'intervento come compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento ponendo una serie di condizioni relative alla sua realizzazione;

a giugno 2014 la Provincia con la delibera n. 111 escludeva, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto affermava: "gli interventi previsti non determinano impatti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate una serie di prescrizioni";

considerato che, a parere degli interroganti:

la realizzazione del progetto aumenterebbe in modo eccessivo le cubature di superficie costruita in una zona di particolare pregio paesaggistico e di notevole interesse pubblico quale quella del parco del fiume Secchia;

in tutta la zona non vi è altro edificio che per caratteristiche, dimensioni e peculiarità estetiche possa essere paragonato a quello in oggetto, per cui l'intervento risulterebbe avulso dal contesto e la realizzazione impatterebbe in modo invasivo sul paesaggio, stravolgendone profondamente le caratteristiche e precludendone la fruizione;

la nuova sede troverebbe una collocazione sicuramente più adeguata e molto meno impattante in termini di consumo di suolo nell'area in cui già sorge il Consorzio agrario di Campogalliano, che ha un'ampia disponibilità di edifici per ospitare la nuova sede;

i cittadini che abitano in quest'area hanno più volte espresso contrarietà alla realizzazione del progetto manifestando il loro dissenso anche costituendo il comitato "Spostiamo il consorzio", che ha provveduto a una raccolta firme depositate in Comune. L'edificio progettato per la sede del consorzio sarebbe infatti adiacente a una pista ciclabile, di fianco a canali e torrenti e adiacente a un'area residenziale;

oltre ai vincoli descritti, il terreno su cui il progetto dovrebbe essere realizzato ha una conformazione tale per cui la realizzazione sarebbe ostacolata tanto dall'accesso dei mezzi quanto dalla mancanza di spazio, qualora ci fosse la necessità di ampliare gli edifici;

il progetto prevede, inoltre, lo stoccaggio di cereali nonché un'area commerciale che andrà a incidere negativamente sulle attività commerciali presenti sul territorio. Inoltre, all'interno della struttura dovrebbe svolgersi attività di vendita e conservazione di fitofarmaci incompatibile con i vincoli presenti sull'area;

considerato altresì che:

la costruzione *ex novo* sull'area richiesta occuperebbe 20.000 metri quadri di terreno ad alta vocazione agricola, precludendone definitivamente l'utilizzo;

risulta agli interroganti che non sia stato effettuato alcuno studio di fattibilità;

si stima che la realizzazione su quest'area avrà tra i suoi effetti anche un notevole aumento del traffico dei mezzi pesanti e agricoli sulla viabilità ordinaria della zona in un comune come Rubiera, già fortemente vessato da traffico e inquinamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare per garantire che siano rispettati i vincoli paesaggistici e di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

quali siano le motivazioni e i criteri in base ai quali la Sovrintendenza abbia ritenuto di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto, senza tenere conto dei vincoli paesaggistici e di tutela insistenti sul territorio, nonché del parere negativo espresso dalla Provincia di Reggio Emilia;

quali siano le ragioni per cui la Giunta della Provincia di Reggio Emilia abbia escluso il progetto dalla

valutazione ambientale strategica.

(4-00816)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il quotidiano "la Repubblica", edizione di Milano, di lunedì 5 novembre 2018, riporta la notizia della chiusura, prevista entro la metà di novembre, del centro di accoglienza straordinaria di via Corelli a Milano, al fine di eseguire dei lavori per trasformare la struttura in Cie, centro di identificazione ed espulsione;

nel 2013, dopo un incendio, proteste e sommosse, l'allora Cie venne chiuso;

ad oggi l'*hub* ospita circa 420 profughi ed è la realtà in cui circa 80 persone lavorano per rendere quel centro il luogo dell'integrazione;

appare del tutto evidente che, qualora il centro di accoglienza dovesse chiudere, le 420 persone si troverebbero senza un luogo dove poter essere ospitate, poiché cambierebbe la destinazione d'uso del luogo che verrà adibito all'identificazione ed all'espulsione, e questo ricadrebbe interamente sull'amministrazione comunale;

la chiusura del centro di accoglienza di via Corelli è una scelta politica del Ministro dell'interno, nonché ex consigliere comunale della città di Milano;

l'amministrazione comunale necessiterebbe, per far fronte all'emergenza abitativa e di accoglienza, di ulteriori costruzioni e, laddove non vi fosse più la necessità di avere un centro di accoglienza straordinaria, il plesso potrebbe essere adibito a luoghi deputati alla residenza temporanea per senzatetto o altre emergenze abitative,

si chiede di sapere:

come il Ministro dell'interno intenda sistemare 420 esseri umani e perché voglia smantellare i centri di accoglienza;

se pensi che la struttura di via Corelli a Milano possa essere messa a disposizione delle varie emergenze abitative che la città presenta;

come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda tutelare 80 dipendenti che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, a causa non di una crisi economica o di una delocalizzazione, ma di una scelta politica.

(4-00817)

[PRESUTTO](#), [ORTOLANI](#), [ACCOTO](#), [PESCO](#), [PIRRO](#), [Marco PELLEGRINI](#), [DELL'OLIO](#), [GALLICCHIO](#), [TURCO](#), [LANZI](#), [ANASTASI](#), [NATURALE](#), [RICCIARDI](#), [QUARTO](#), [VACCARO](#), [PUGLIA](#), [TRENTACOSTE](#), [MATRISCIANO](#), [LOMUTI](#), [GAUDIANO](#), [LEONE](#), [BOTTO](#), [GARRUTI](#), [ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [DI GIROLAMO](#), [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [DI MICCO](#), [DRAGO](#), [GUIDOLIN](#), [D'ANGELO](#), [ABATE](#), [GIANNUZZI](#), [CROATTI](#), [CASTELLONE](#), [LUCIDI](#), [DE LUCIA](#), [DONNO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con delibera n. 626/2008, l'Autorità portuale di Napoli (ora Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale) approvava il progetto esecutivo della darsena di levante dell'importo complessivo di 154.000.000 euro di cui 123.047.877,60 per lavori a base di appalto (120.549.780,42 euro per lavori soggetti a ribasso d'asta, e 2.498.097,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre alle somme a disposizione;

a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'associazione temporanea di imprese Trevi SpA, è stato stipulato il contratto d'appalto n. 6604 del 12 ottobre 2011, registrato il 18 ottobre 2011 all' Agenzia delle entrate Napoli 3 al n. 452/2 per l'importo di 85.376.070,94 euro al netto del ribasso d'asta del 31,25 per cento sull'importo dei lavori;

considerato che, risulta agli interroganti:

dagli elementi riportati a consuntivo nella relazione finale e nel certificato di collaudo (approvato con delibera n. 74 del 5 marzo 2018), si evince l'andamento anomalo dell'appalto e, in particolare, vengono in rilievo i seguenti profili di violazione del codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni): anomala dilatazione dei tempi contrattuali e disapplicazione

delle penali; mancata dichiarazione della fattispecie normativa nella delibera n. 183/2015, cioè della variante; reiterata procedura di accordo bonario *ex art.* 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed evidente incompatibilità di alcuni membri della commissione *ex art.* 240; atto aggiuntivo n. 6902/2012: violazione della *par condicio* dei partecipanti alla gara;

in particolare Trevi si è aggiudicata l'appalto offrendo una consistente riduzione dei tempi previsti in progetto: 480 giorni rispetto a 1.020. Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono accumulati ritardi che hanno comportato l'ultimazione dei lavori dopo ben 1.700 giorni. Tuttavia, la stazione appaltante non ha applicato le penali previste dal contratto ma ha, addirittura, concesso diverse proroghe non rispondenti al reale andamento degli eventi documentati in atti;

ad ogni giorno di ritardo corrisponde una penale contrattualmente prevista di circa 54.851,65 euro pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale divenuto di 109.703.307,34 euro. Le penali complessive non possono superare il 10 per cento dell'importo contrattuale pari a circa 10.900.000 euro (ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) che equivale ad un ritardo di massimo 200 giorni. Anziché avviare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale ha rinunciato a tale credito con un grave danno erariale;

il progetto definitivo aveva ottenuto tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa (tra cui anche quella da parte della commissione di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Il progetto esecutivo, validato e posto a base di gara, ha presentato, invece, gravi difformità rispetto a quello definitivo in merito al materiale da utilizzare per il riempimento dell'intercapedine della cassa di colmata. Nel progetto definitivo era previsto l'utilizzo del materiale di cava. In quello esecutivo, invece, veniva previsto il riutilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del molo e, quindi, a costo zero. Tale riutilizzo del materiale costituiva, tra l'altro, un elemento premiante in sede di valutazione dell'offerta presentata in sede di gara;

invece, dalla "necessità di rimodulare il bilancio delle terre", come riportato nella relazione del responsabile unico del procedimento allegato alla delibera n. 183/2015, sembra emergere proprio la necessità di rimediare a tali difformità progettuali, tra l'altro mai contestate dall'Autorità di sistema portuale. La variante approvata con delibera n. 183 del 3 giugno 2015 è costata circa 17 milioni di euro;

inoltre la prima proposta di accordo bonario, presentata in data 30 maggio 2016 dalla commissione nominata con delibera n. 437 del 29 dicembre 2015, conteneva una richiesta di circa 9.900.000 euro non ritenuta accoglibile dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori (relazione congiunta del 31 maggio 2016) in quanto basata su elementi non riscontrabili e non rispondenti al reale andamento degli eventi documentati;

dalla relazione si può desumere anche la reale entità economica della prima proposta di accordo bonario che viene quantificata in ben oltre 20.000.000 euro. A conclusione della procedura, l'Autorità di sistema portuale ha emesso in data 12 settembre 2016 due delibere che, sebbene distinte, si riferiscono proprio agli elementi non accoglibili descritti nella relazione. Con la delibera n. 286/2016 si riconosce all'associazione temporanea di imprese Trevi un importo di 5.537.476,54 euro per accordo bonario e, contestualmente, con la delibera n. 287 del 12 settembre 2016 viene ratificata la concessione di una proroga del tempo utile contrattuale di ben 428 giorni (ben superiore al massimo consentito di 200 giorni). Nell'esito finale, tra l'altro, risulta evidente la dicotomia tra le posizioni del direttore dei lavori, contrario alle proroghe, e il responsabile unico del procedimento, che finisce per concederle. Tutto ciò si traduce in un mancato risparmio e credito per l'Autorità di circa 23.476.506,20 euro (penale giornaliera moltiplicata per 428 giorni). A tacitare le ulteriori richieste, l'Autorità ha, infine, approvato con delibera n. 46 del 20 febbraio 2016 una transazione riconoscendo all'associazione temporanea di imprese un ulteriore importo di 1.550.817,52 euro oltre alla mancata applicazione della penale;

per la nomina dei componenti della commissione per l'accordo bonario, di cui alla delibera n. 437/2015, sono emersi palesi e diversi profili di incompatibilità tra cui anche alcuni rilevati anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere n. 0026724 del 5 ottobre 2016;

altresì, l'atto aggiuntivo rep. n. 6902 del 24 dicembre 2012 ha comportato una riduzione della soglia di

computo degli stati di avanzamento lavori da 8 milioni a 5 milioni di euro e ha riconosciuto il pagamento del 50 per cento del materiale a piè d'opera. Ciò si traduce in una violazione della *par condicio* nei confronti delle altre imprese partecipanti che hanno presentato la propria offerta sulla base dell'obbligo di contabilizzazione ogni 8 milioni di lavori eseguiti e senza che fosse prevista alcuna anticipazione del 50 per cento dei pagamenti per il materiale acquistato;

l'anomala e controversa gestione dell'appalto ha comportato un maggior costo dell'opera di ben 24 milioni di euro, una rinuncia del credito per mancata applicazione di penali di circa 11 milioni, e un risultato finale che non risponde alle aspettative iniziali, in quanto è stata realizzata una cassa di colmata non rispettosa dei limiti di permeabilità del tufo imposti dalla normativa e, quindi, parzialmente inidonea all'accoglimento dei materiali del dragaggio e suscettibile di recare pregiudizio alla salubrità dell'ambiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di verificare la condotta e la legittimità dell'operato dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale in riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 2006;

se intenda adoperarsi per sollecitare l'intervento dell'ANAC per i profili di competenza in relazione agli esiti dell'istruttoria avviata sull'appalto di cui al fascicolo n. 3739/2016, nonché l'intervento della Procura della Corte dei conti per la valutazione dei danni erariali derivanti dalla condotta dell'Autorità;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda adoperarsi per valutare l'inquinamento ambientale che deriverebbe dalla dispersione di sostanze inquinanti dovuta alla parziale permeabilità della vasca di colmata;

se siano state rilasciate autorizzazioni in variante al decreto di VIA già emesso per consentire l'utilizzo della seconda vasca di colmata;

se ad oggi, considerate le autorizzazioni rilasciate, sia possibile l'utilizzo della cassa di colmata a bassa permeabilità per contenere sabbie provenienti dai fondali del porto di Napoli e se sia possibile inserirvi il materiale dragato dal porto di Napoli, notoriamente molto inquinato.

(4-00818)

[MANGIALAVORI](#) - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), ha, di fatto, "smantellato" le Province, privandole di risorse economiche, ma mantenendo in capo alle stesse compiti e responsabilità di primo piano;

a seguito dell'entrata in vigore della legge, un numero consistente di dipendenti impiegati nelle Province è stato ricollocato nelle diverse amministrazioni pubbliche;

più della metà del personale in servizio presso la Provincia di Vibo Valentia è stato trasferito, sia presso la Regione Calabria, sia presso i Ministeri;

alcuni lavoratori trasferiti presso il Ministero della giustizia ed operanti con qualifica di "operatori giudiziari" sia presso il Tribunale di Vibo Valentia, sia presso la Procura della Repubblica avrebbero in essere contratti *part time* in aperta violazione del contratto collettivo nazionale del lavoro del pubblico impiego che, all'articolo 57, comma 2, prevede che: "Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno";

al 31 dicembre 2017 risultavano impiegati presso il Tribunale di Vibo Valentia 5 operatori giudiziari con contratto *full time* e 7 con contratto *part time*, e presso la Procura della Repubblica 6 operatori giudiziari con contratto *full time* e 7 con contratto *part time*, superando, quindi, ogni limite previsto dal contratto collettivo;

non è possibile a giudizio dell'interrogante che all'interno della pubblica amministrazione, specie nei presidi di legalità, ci siano contratti di lavoro illegittimi,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per porre rimedio alla situazione problematica esposta in premessa.

(4-00819)

[LOMUTI](#), [CRUCIOLI](#), [D'ANGELO](#), [LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#) - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

alcuni dei fatti riportati nella presente interrogazione sono stati già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo della XVII Legislatura, 4-06370 e 4-06628, a prima firma del senatore Buccarella, dirette al Ministro *pro tempore* della giustizia, ai quali ci si riporta integralmente, tenendo conto che gli stessi non hanno mai ottenuto alcuna risposta;

inoltre, la questione che si intende sottoporre con il presente atto, fu evidenziata già dall'on. Zazzera (IDV) nel 2010 (AC 4-07339);

sul punto, un articolo della testata "TarantoBuonaSera" del 13 luglio 2016 riporta un allarmante quadro riferito alla circoscrizione del Tribunale di Taranto, nella quale ci sarebbero circa 750 case all'asta, con l'effetto inevitabile della perdita della propria abitazione per numerose famiglie;

per quanto riguarda il Tribunale di Taranto, nel corso degli ultimi anni, diversi cittadini hanno lamentato abusi e violazioni di legge da parte di magistrati chiamati a decidere le loro controversie, con grave nocumento per i loro diritti;

i suddetti atti di sindacato ispettivo, infatti, riportano casi emblematici di cittadini oppositori a procedimenti di esecuzione immobiliare che lamentano procedure anomale, se non illegittime, da parte degli organi decidenti e di loro ausiliari, appartenenti al Tribunale di Taranto;

in particolare, gli atti ispettivi citati riportavano i casi dei signori Montemurro, Provveduto, Bello, Spera, e dei coniugi Notarnicola;

le doglianze riguardano vendite a prezzo vile, mancato rispetto delle procedure, rigetto di ricorsi giuridicamente immotivati o con anomala repentinà, quasi inesistenza di turnazione dei magistrati che si occupano di aste, denunce (anche penali) inerenti a un vero e proprio "sistema" aste nel Tribunale tarantino, condotte discutibili o inclini a favorire le banche;

nell'atto 4-06628 veniva riportata la denuncia penale del signor Delli Santi, depositata presso la Questura di Taranto in data 23 settembre 2016 (inviata per conoscenza anche al Ministro *pro tempore* della giustizia), nella quale, premettendo il suo stato di fallito ed esecutato da ben 30 anni, avrebbe lamentato che presso il Tribunale di Taranto esistono meccanismi che creerebbero un sistema (da lui definito "criminale, consolidato ed efficace") finalizzato ad espropriare i falliti ed esecutati. Inoltre, nella denuncia, sarebbe stata evidenziata l'esistenza di una rete di collegamenti tra i tribunali di Taranto e Potenza, per cui, a suo dire, le denunce che giungono presso il Tribunale e la Procura potentina sarebbero destinate all'insabbiamento ed all'archiviazione, così come era stato evidenziato nel precedente atto di sindacato ispettivo 4-06370 in riguardo alla vicenda della signora Spera;

la gravità dei fatti è stata evidenziata anche dalla testata *on line* "Basilicata24" attraverso un articolo del 4 novembre 2016, che, descrivendo il sistema illegale di gestione delle procedure delle aste fallimentari, ha finanche prodotto un video di conversazione avvenuta presuntivamente nello studio di un curatore fallimentare, da cui si ricaverebbe che un ausiliario di un magistrato avrebbe richiesto all'imprenditore, per conto del magistrato, una somma di denaro di circa 20.000 euro per chiudere ogni questione, con tanto di fissazione di incontro successivo con il magistrato stesso presso il quarto piano del Tribunale di Taranto;

sempre la testata *on line* lucana, nelle date del 18 marzo 2017 e 20 marzo 2018, ha pubblicato due interviste all'avvocato Anna Maria Caramia, del foro di Taranto, simbolo delle denunce riportate nel presente atto di sindacato ispettivo riguardanti i tribunali di Taranto e Potenza, nelle quali, oltre a riportare alcuni dei casi già descritti, si evidenzia un'evoluzione *in peius* della situazione. Lo stesso legale sarebbe intervenuto più volte sulla non astensione dei magistrati tarantini delle sezioni esecuzioni e fallimenti nei casi di amicizie o inimicizie, nonché sulle trattazioni anche in altre fasi dello stesso magistrato che si era già occupato della questione in giudizi e gradi aventi ad oggetto le stesse questioni. Consta agli interroganti che l'avvocato Anna Maria Caramia sia destinataria di due esposti all'ordine degli avvocati su istanza del presidente del Tribunale di Taranto e del presidente dell'ordine degli avvocati. Ella ha motivo di ritenere che le suddette azioni siano frutto della volontà di impedirle di continuare la propria azione a difesa dei vessati da parte del tribunale;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

dai fatti esposti si evincerebbero importanti anomalie occorse nell'ambito delle procedure fallimentari

e di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Taranto, così come per la chiusura della magistratura potentina competente a valutare gli esposti presentati contro i colleghi tarantini; purtroppo, nel nostro Paese, si registra un importante numero di omicidi-suicidi dovuti alla crisi ed alla facilità con cui viene tolta ai cittadini la prima casa, con la conseguenza di spingere anche le persone anziane a covare e a realizzare azioni estreme;

a giudizio degli interroganti, tali anomalie, impongono che sia disposta un'ispezione, senza ritardo, presso gli organi di giustizia che abbiano trattato le questioni evidenziate, in particolare presso il Tribunale e la Procura di Taranto, sezione distaccata della Corte di appello di Taranto e presso il Tribunale e la Procura di Potenza,

si chiede di sapere se ricorrano i motivi per intraprendere le opportune iniziative ispettive previste dall'ordinamento presso gli organi deputati all'applicazione del diritto e al funzionamento della giustizia nel tarantino e nel potentino, con particolare riferimento al Tribunale di Taranto, alla Procura di Taranto, alla sezione distaccata di Taranto della Corte di appello, al Tribunale di Potenza e alla Procura di Potenza, onde verificare se quanto lamentato dai soggetti coinvolti corrisponda al vero e, in caso di verifica positiva, se non ricorrano le condizioni di adozione di necessari provvedimenti a tutela delle parti e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

(4-00820)

[LONARDO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'interrogante, senza mai ricevere risposta, ha più volte interpellato il Ministro in indirizzo sullo stato della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento che, per effetto del decreto del commissario *ad acta* n. 54 del 2017 (così come confermato dal decreto n. 8 del 2018), viene a costituirsi in virtù dell'unificazione dell'ospedale "Rummo" di Benevento e dell'ospedale "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti, avendo la Regione Campania, con decreto del commissario *ad acta* n. 70 del 1° agosto 2018, approvato l'atto aziendale della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento;

nel pomeriggio del 6 novembre 2018, si è svolta a palazzo Santa Lucia (sede della Giunta della Regione) una riunione con la struttura tecnica e la direzione salute alla presenza dei direttori generali dell'azienda sanitaria e dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, al termine della quale la Regione ha deciso di istituire nel presidio di Sant'Agata de' Goti un pronto soccorso in deroga quale zona disagiata, come prevede il decreto ministeriale n. 70 del 2015. Già in serata è stata inviata questa proposta al Ministero della salute;

l'assemblea dei sindaci della provincia di Benevento ha chiesto alla struttura commissariale, alla Giunta regionale, alla direzione generale per la tutela della salute, alla direzione generale dell'azienda ospedaliera, alla direzione generale della ASL BN, per quanto di rispettiva competenza, affinché le stesse con ogni azione e provvedimento, preordinato e conseguente, relativo allo stabilimento Sant'Alfonso Maria de' Liguori, ricompreso nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, in deroga a quanto previsto nel piano ospedaliero di cui al predetto decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2018, si attivassero al fine di realizzare: il mantenimento del pronto soccorso al Sant'Alfonso Maria de' Liguori con rientro nel circuito delle emergenze del 118; il mantenimento sulle 24 ore del presidio di continuità territoriale (SAUT) a Limatola; il potenziamento delle postazioni fisse di primo soccorso territoriale (PSAUT) degli ex ospedali di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo; il potenziamento strutturale, logistico e funzionale dell'ex azienda ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, con l'apporto di nuove professionalità, nelle fasce carenti, con ricaduta qualitativa e quantitativa prestazionale, riportando il Rummo quale punto di riferimento dell'intero Sannio e delle aree limitrofe; la costituzione di un gruppo di lavoro composto da sindaci, o loro delegati, rappresentanti delle varie aree provinciali per le problematiche sanitarie del territorio,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere in ordine a tali richieste, sollecitandone l'immediata realizzazione.

(4-00821)

